

PIERGIORGIO PERUZZI

LAVORARE A CORTE: « ORDINE ET OFFICIJ ».
DOMESTICI, FAMILIARI, CORTIGIANI E FUNZIONARI
AL SERVIZIO DEL DUCA DI URBINO (*)

(*) Comunicazione letta al Convegno su Federico da Montefeltro, tenutosi ad Urbino e Gubbio nei giorni 3-8 ottobre 1982, e che viene pubblicata anche negli atti di quel Convegno editi dal Comune di Urbino e dall'Europa delle Corti.

SOMMARIO: 1. Il signore, il palazzo e la famiglia signorile. — 2. L'« ordo » familiare e l'« officium ». — 3. Il rapporto di lavoro: le « operae ». — 4. Le fonti: l'« Ordine et officij » e l'« Instruttione breve et succinta ». — 5. L'« officio di paggi »: la formazione del cortigiano e del funzionario. 6. Il trattamento retributivo dei familiari: il « victum et vestitum », la « discretione de succurrimento », la « provigione deliberata », la « mercede o salario ». — 7. Il compromesso con le « arti »: la posizione del « barbiero » e del « spetiale » nell'« officium ». — 8. Il delitto come giusta causa dell'allontanamento dall'« ordo »: funzioni di vigilanza e prerogative gerarchiche. — 9. Il trattamento riservato a chi « non fesse bona reuscita » e all'anziano. — 10. Il lavoro del familiare come rapporto stabile. — 11. Situazioni che possono influire sul rapporto di lavoro del familiare: l'organizzazione militare e i rapporti feudali. — 12. La natura giuridica del rapporto del familiare e del Signore: rapporto di servizio e contratto di lavoro.

1. Nei due secoli e mezzo durante i quali i conti e poi i duchi da Montefeltro e Della Rovere hanno retto il governo della città e del contado di Urbino, nessuna altra scelta ha lasciato segno più profondo quale quella di Federico che, « tra l'altre sue cose lodevoli, nell'aspero sito d'Urbino edificò un palazzo, secondo l'opinione di molti, il più bello che in tutta l'Italia si ritrovi; e d'ogni oportuna cosa si ben lo fornì, che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esser pareva » ⁽¹⁾.

Il passo di messer Baldasar Castiglione è notissimo, ricordato fino all'abuso ⁽²⁾; lo ripropongono perché esprime una precisa

⁽¹⁾ La citazione è tratta dalla c.d. prima « redazione » de *Il Cortegiano* ... annotato e illustrato da V. CIAN³, Firenze 1929, p. 16. Sul problema della successiva elaborazione cfr. G. GHINASSI, *L'ultimo revisore del 'Cortegiano'*, in *Studi di Filologia Italiana*, XXI (1963), pp. 217-264; *Fasi dell'elaborazione del 'Cortegiano'*, in *Studi*, cit. XXV (1967), pp. 155-196. Diverso è il testo della seconda, per il quale cfr. *La seconda redazione del 'Cortegiano'*, ed. critica per cura di G. GHINASSI, Firenze 1968, p. 5.

⁽²⁾ Il passo è stato recentemente ricordato da A. PINELLI, *Federico e l'arte. Un febbrile cantiere*, in *Il Messaggero*, 8 settembre 1982, p. 7, ed anche da M.

ideologia ⁽³⁾, un modo attento di rappresentare il potere da parte del signore ⁽⁴⁾.

La fabbrica voluta da Federico è pensata infatti anche come strumento di potere, perché in essa confluisce l'amministrazione che in precedenza era esercitata da altre magistrature, presso formazioni collegiali o assembleari, corporazioni o consorterie ⁽⁵⁾.

SANFILIPPO, *Tutto armi e cultura*, in *Il Messaggero*, cit. p. 7. Posso anche aggiungere che la bella descrizione del Castiglione era stata premessa da F. SANGIORGI, ai suoi interessantissimi *Documenti urbinati. Inventari del Palazzo Ducale (1582-1631)*, Urbino 1976 (= *Accademia Raffaello-Urbino. Collana di Studi e Testi*, 4), p. 5.

⁽³⁾ La stessa che compare in *Ordini et officij alla Corte del Serenissimo Signor Duca d'Urbino. Dal codice manoscritto della Biblioteca Vaticana (Urb. lat. 1248)*, Urbino 1932, cap. XV, « De li strumenti circa la persona del Signore », p. 24. Il Ms Urb. Lat. 1248, è edito a cura di G. Ermini, e devo segnalare che il testo è molto spesso identico all'*Istruzione breve et succinta del modo de servare nel governo di casa*, e sul quale cfr. *infra*, p. 350 ss. Ho ritenuto opportuno pertanto citare il testo dal Ms Urb. lat. 1248, rinviando anche alle pagine dell'edizione dell'Ermini, e, dove è possibile, anche al testo dell'*Istruzione breve et succinta*. Avverto però che quest'ultimo scritto manca della numerazione in capitoli, che ho integrato appositamente. Inoltre le rubriche dei capitoli dell'uno e dell'altro testo spesso non coincidono. Per evitare ripetizioni ha creduto opportuno riportare sole le rubriche dell'*Istruzione*, che non corrispondono a quelle dell'Urb. lat. 1248.

⁽⁴⁾ All'apertura delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Federico da Montefeltro, C.BO, nel suo discorso inaugurale *A casa del Duca*, in *Il nuovo Leopardi*, 4 (1982), p. 3, ricordava ai partecipanti la concezione di F. Cusin, per cui « l'opera politica di Federico da Montefeltro, anche se ciò può apparire un paradosso, è il palazzo ducale di Urbino ». Il Cusin, nella conferenza edita postuma, *La personalità storica dei Duchi di Urbino*, Urbino 1970, pp. 63-64, richiama la concezione del Filarete in cui lo « Stato vi è paragonato ad una costruzione architettonica di cui il principe è il capomastro e l'ingegnere che deve provvedere alla sistemazione di tutto le parti ». Aggiungerei che il palazzo, non è solo un'insegna e un disegno politico, ma è anche un modo di gestire e rappresentare il potere.

⁽⁵⁾ Il processo di degradazione dei poteri delle formazioni assembleari, in Urbino, segue tappe precise. Sulle vicende e sulle modifiche del « consilium de campana », cfr. P. PERUZZI, *Note sulla legislazione statutaria urbinata anteriore al secolo XV. Con una appendice di documenti ed un « index rubricarum » di statuti trecenteschi*, in *Studi Urbinati*, S.A., 22 (1963-64), pp. 9-10, n. 18 e pp. 15-17, ed in particolare la n. 30. Tale processo si evolve a tutto vantaggio del Signore, modificandosi in favore di chi esercita il potere, superando quel limite che, nelle monarchie precedenti, era interposto dal parlamento. Essenziali a questo proposito le considerazioni di G. DE VERCOTTINI, *Signorie e principati*, in *Scritti di storia del diritto italiano* a cura di G. ROSSI, II, Milano 1977 (= *Seminario Giuridico dell'Università di Bologna*, LXXIV), pp. 643-660. In Urbino durante la seconda metà del XV secolo, Federico è già in grado di esercitare

Il Duca abita a palazzo: da qui comanda le milizie ⁽⁶⁾, rende giustizia, accorda le grazie ⁽⁷⁾, promulga i decreti, approva o riconosce gli statuti alle terre, alle ville, alle città.

un controllo indiretto sul Consiglio dei Quaranta, seguendo quell'abile gioco che egli stesso descrive in una lettera a Pierantonio Paltroni del 25 novembre 1463, già edita da F. UCOLINI, *Storia dei conti e duchi d'Urbino*, II, Firenze 1859, App., doc. nu. 11, p. 520, correttamente ripubblicata da W. TOMMASOLI, *La vita di Federico da Montefeltro (1422-1482)*, Urbino 1978, p. 165. Suo figlio Guidubaldo può già inviare precise indicazioni al Consiglio, non più raccomandazioni, ma veri ordini, cfr. G. ROSSI-P. PERUZZI, *Cronache della prima metà del Cinquecento per la storia del Ducato di Urbino*, in *Studi in onore di Arturo Massolo (= Studi Urbinati, N.S.B. 1-2, 1967)*, II, pp. 1184 e p. 1190.

(6) Ad alcuni uomini d'arme Federico paga il soldo anche in tempo di pace: si conoscono i nomi di « quatro capitani, li quali el Duca li tenea salariati per pace et per guerra per haverli sempre a li suoi bisogni », nonché di tre « colonnellj de fanteria », come è ricordato da Susech, nella sua « memoria felicissima », conservata nel Ms Urb. lat. 1204, f. 103r, sulla quale cfr. *infra*, p. 334 e segg., n. 51 e n. 53.

(7) Mancano ricerche particolari intorno all'amministrazione della giustizia nel Ducato d'Urbino, né questa è l'occasione più opportuna per approfondire l'argomento. Vorrei solo sollecitare una verifica delle tendenze che, mi sembra, interessino la formazione del governo signorile. Il signore cerca di condurre l'amministrazione della giustizia negli schemi di una organizzazione unitaria, gerarchicamente convergente verso di lui. Ricorderei che già Antonio da Montefeltro, nel 1396, si preoccupa di pubblicare le « Consitutiones appellationum », in modo tale che la materia degli appelli venga definitivamente sottratta alla competenza dei Rettori o dei Legati, che, nelle terre dello Stato della Chiesa, sono i giudici naturali. Ma sul problema cfr. G. ERMINI, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367): L'amministrazione della giustizia*, Roma 1927. Ho già riportato incidentalmente la notizia della pubblicazione di queste « constitutiones » nelle mie *Note*, cit., pp. 18-19, n. 37, sarebbe però opportuno verificare quante disposizioni del signore siano poi finite nel libro « De appellationibus » degli *Statuta civitatis Urbini* (ed. Pisauri 1559), che sono piuttosto tardi e contengono molto materiale proveniente da provvedimenti signorili. Le ricordate « constitutiones » sono contenute nel Ms 71 della Biblioteca Universitaria di Urbino; trascivo la prima disposizione, che è al f.33v (44): « Quis sit iudex appellationum et ad quem debeat appellari (Rubrica). — In primis statuimus et ordinamus quod Vicarius noster, qui nunc est et pro tempore in futurum erit, sit et esse debeat iudex appellationum, et nullitatem, et reclamationum restitutionis in integrum, et reductionis ad arbitrium boni viri et arbitris et arbitratoribus, et iudex superior, et superiorem iurisdictionis habens quo ad omnes potestates, capitaneos, iudices, vicarios et efficiales dicte civitatis Urbini, eiusque comitatus fortie et districtus, civitatis Callij, Montis Feretri et omnium terrarum et locorum nobis subiectorum; vel civitatis Urbini, tamen possit in partes etiam super his recurrere ad ordinarios, in casibus in quibus de iure communi permittitur. Et quod in appellationibus interponen-

Tutti possono andare a palazzo ⁽⁸⁾. Cittadini, che ormai potremo anche chiamare sudditi ⁽⁹⁾, e forestieri ⁽¹⁰⁾, che intrattengo-

dis et nullitatibus dicendis a dicto nostro Vicario vel gestis ad eo ad Nos debeat appellari et Nos, in illis, sumus et esse intelligimus iudex competens ».

L'edificio della giustizia tende a far capo al signore: anche la bolla « Ad sacram Beati Petri Sedem », del pontefice Giulio II, pubblicata il 18 febbraio 1507, che riconosce l'istituzione in Urbino di un collegio giudicante eretto già l'anno prima, rispetta questa tendenza di accentramento nelle mani del signore. Queste interessanti vicende sono state indagate da M. CAPPONCELLI, *Il Collegio dei Dottori e lo Studio Urbinato dalla costituzione del Collegio medesimo alla creazione dell'Università (1506-1671)*, nella sua tesi di laurea discussa nell'anno accademico 1965-66, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, ora seguito, sempre nella descrizione delle vicende dell'istituzione della rota urbinata, più che « ad unguem », da F. MARRA, nel suo *Chartularium per la storia della Università di Urbino (1563-1799)*, Urbino 1975, I, pp. 13-17. Il Capponcelli aveva già messo in luce che al « collegium » urbinato erano state attribuite competenze già concesse da Papa Alessandro VI ad una « Rota in Romandiola ». Credo però che valga la pena di segnalare come, assai prima della riforma che si attribuisce ad Alessandro VI, esistesse già un « collegium iudicum civitatis Urbini », come sembrano confermarci le ricordate « constitutiones appellationum » del Ms 71, ff. 59v-60r (60-61), alla « de appellationibus et querelis. (Rubrica) », che espressamente dice: « ...et dicte commissiones assessorum vel sapientum fieri debeant sapientibus et sapienti de Collegio iudicum civitatis Urbini... ».

⁽⁸⁾ Naturalmente sono documentate anche altre situazioni: a Milano, p.e., per la frequenza di troppi visitatori e per evidenti ragioni di sicurezza, il Duca proibì l'ingresso libero al Castello, mentre affidò ai domestici la sorveglianza degli appartamenti ducali, cfr. F. MALAGUZZI VALERI, *La Corte di Ludovico il Moro. I. La vita privata e l'arte a Milano nella seconda metà del Quattrocento*, Milano 1929, pp. 275-276.

⁽⁹⁾ Il processo attraverso il quale i « cives » vedono degradare tale loro condizione in quella di « subditi », nel Ducato di Urbino si conclude forse nel secolo XVI. Sul tema vedi G. ROSSI-P. PERUZZI, *op. cit.*, pp. 1182-1184. Comunque il tentativo signorile è certamente risalente, ed è già in atto fin dai tempi di Antonio da Montefeltro († 1402). Registrerei una testimonianza del 1396 — « ...experientia docente cognovimus, et nobis et nostris subditis undecumque est saepius querellatum ac cum instantia postullatum... » — leggibile nel « proemium » delle « Constitutiones appellationum » cit., f. 41v. Non voglio nascondere il colore retorico e i numerosi luoghi comuni del ricordato « proemium », certamente attinti ai molti « exempla », accessibili facilmente ai cancellieri urbinati. Ma non posso neppure nascondere che ogni riconosciuta derivazione è poco influente se si considera l'assenso, e forse la soddisfazione del committente, che poi è il signore.

⁽¹⁰⁾ La presenza di forestieri a palazzo è un aspetto non trascurabile della vita di corte in Urbino. Proprio per i forestieri sono previsti particolari trattamenti, ma vedi in *Ordine* cit., il cap. LV, « Del servimento di forosthieri », f. 62r-62v (= 80); inoltre il cap. LVI, « De le stantie di forosthieri », ff. 62v-63r (= 81); il cap. LVII, « Del

no rapporti con il signore ⁽¹¹⁾).

Una parte del palazzo è considerata « pubblica », cioè accessibile a tutti: da essa sono tenuti lontani soltanto i mendicanti, cautamente dirottati verso l'ufficio dell'« helemosiniere », che è sito « in loco remoto », per non infastidire chi frequenta palazzo ⁽¹²⁾. L'entrata, i portici, le scale, la sala, « li lochi dove se ha da andare fino a la camera del Signore », sono « publici » ⁽¹³⁾.

Si entra a palazzo dalle porte principali, che « voriano essere aperte la matina a grande hora et la sera serrate » ⁽¹⁴⁾; né nei

scalco di foristieri », f. 63r-63v (=81-82); il cap. LVIII, « De la credenza et credenziero di foristhieri », ff. 63v-64r (= 82); il cap. LVIII, « Del schalcho di foristhieri », f. 64r (= 83); il cap. LX, « Del modo del servire li foristhieri », ff. 64r-66r (= 83-85). Nell'*Istruzione*, cit. il cap. XLIII, cit., f. 29v; il cap. XLV, cit. ff. 29v-30r; il cap. XLVI cit. f. 30r-30v; il cap. XLVII, « Del credentiere per i forestieri », f. 30v.; il cap. XLVIII, f. 30v; il cap. LX cit., ff. 30v-32v. La ricordata « memoria felicissima » del cortigiano Susech, annota il nome degli « scalchi per i forestieri », noti peraltro anche all'altra lista adespota, vedi Urb. lat. 1204, f. 100v e 109r.

⁽¹¹⁾ Il termine « signore » ed ogni suo derivato è perfettamente inteso dai contemporanei; ricorderei in proposito la testimonianza di Gabruius de' Zamorei, riferita da F. COGNASSO, *Istituzioni comunali e signorili di Milano sotto i Visconti*, in *Storia di Milano*, VI, VII (= *Il Ducato di Milano e la Repubblica Ambrosiana. 1392-1450*), Milano 1955, p. 537, che, nei suoi « sermones », narra di un personaggio, che esercita il potere signorile e che ormai non accetta più di essere chiamato con il proprio nome, ma pretende quello di « signore ».

⁽¹²⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXI, « Officio de lo helemosiniere », f. 36r, (= 46-47): « et cusì che li poveri che vengono a casa li sia data la helemosina secondo l'ordine; et ordinare che vadino a torla in uno locho de casa remoto et non siano veduti andare per casa cum boccali et cose immundi et cusì che non vadino né a tinelli, né a camera, né in niuno altro locho per dicto respecti... ».

⁽¹³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVIII, « Officio de provedere a fochi, lumi et altri servitij in sala » f. 21r-21v, (= 28): « ...li fochi se acendino a tempi ed ore debite nella sala publica, dove non solamente se possa scaldare la famiglia, ma ancho li foristhieri al loro piacere... » e poi ancora al cap. XLIII, nell'« Officio di alcuni servidori in casa da adoperare in cose minute et servile », f. 49v (= 63): « ...li lochi publici de casa (...) l'intrata, le scale, le andate et li porteci et tucti li lochi dove se ha da andare fino a la camera del Signore... ». Nell'*Istruzione*, cit., cap. XX « Di molte cose pubbliche da exeguirsi con diversi ordini », f. 13r-13v e cap. XVIII, « D'altri servitij; publici di cose minute et servili », f. 12v.

⁽¹⁴⁾ Cfr. *Ordine*, cit., f. 21v (= 28), sempre nel cap. XVIII, cit., dove la chiusura della sera è però disposta secondo « che paresse al Maestro de casa et al Scalcho per ordine del Signore », oppure, che « se facesse tenere chiusa la porta de lochi publici

« lochi publici » mancheranno gli opportuni arredi per farvi « stantia (...) in honorato loco dove el discorso de tutto sia facilissimo » ⁽¹⁵⁾. Anzi l'accoglienza raggiungerà l'ospitalità più compita per i forestieri che potranno essere inviati alla tavola del signore, oppure ricevere il pasto seduti in uno dei due « tinelli » ⁽¹⁶⁾, secondo una lista nella quale si è elencati per condizione, ordine e grado ⁽¹⁷⁾. Anche i « tinelli » e la « cucina generale » sono considerati « lochi publici » ⁽¹⁸⁾.

Le altre stanze del palazzo sono meno accessibili, ma non meno importanti come luoghi che vedono la gestione del potere: la « camera » del signore, ove può esserci « frequentia o solitudini, et sì ce è foristiero o no » ⁽¹⁹⁾, la « biblioteca » ove i libri sono

mangiando el Signore », ma cfr. f. 22r (= 28). Nell'*Istruzione*, cit., cap. XX, cit., f. 13r.

⁽¹⁵⁾ Cfr. *Ordine*, cit., f. 1r (= 3) cap. II, « Convenientia del Maestro de casa ». Nell'*Istruzione*, cit., cap. VIII cit., f. 6r-6v.

⁽¹⁶⁾ Ad alcune persone però è lasciata la possibilità di mangiare « privatamente in camera loro », cfr. *Ordine* cit., cap. XXI, « Officio del Scalcho de la famiglia », f. 23r-23v (= 30-31); ma la gran parte delle persone, che dimorano e frequentano la « casa », si accomodano nel tinello, come si legge al cap. XXII, « Ordine et modo di servire el tinello de la famiglia », ff. 23v-24r (= 31-32) ed anche al cap. XXIII, « De la qualità et inderizo del tinello », f. 24v (= 31-34), ove è stabilito che « quando se può, voriano essere doi tinelli, uno per li principali de la famiglia et uno per li altri ». Nell'*Istruzione*, cit. i passi ricordati si leggono al cap. XXXVI, cit., f. 21v, nonché al cap. XXXVII, cit., ff. 21v-22r, al cap. XXXVIII, cit., ff. 22r-23r.

⁽¹⁷⁾ Sulle liste, che sono tenute dallo « Scalcho de la famiglia », cfr. *Ordine*, cit. ff. 23v-24r (= 31-33), cap. XXII, cit., e poi al cap. successivo, cit., f. 25r-25v, (= 33), ed in particolare che « el Scalcho de 'far porre a tavola et sedere omne homo al locho suo et non lassare stare niuno in pe', il che per una publica lista posta in tinello se denotasse le tavole et prima, secunda et terza et sic de singulis, et non lassare prevarichare l'ordine a persona (...) et non seria forse inconveniente che omne tavola, secondo li gradi soi, da per sé havessero la lista sua, et operando li maggiore de grado da li minori », e così di seguito. Il personale di grado inferiore, come i « famigli de stalla » ed anche ogni « vile persona » mangiano separati anche per essere lasciati a loro agio.

⁽¹⁸⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXV, « Officio del soprachochio et dispositione della cucina », ff. 40r-41r (= 51). Nell'*Istruzione*, cit., cap. XIII, « Della dispositione della cucina », f. 10v.

⁽¹⁹⁾ Cfr. *Ordine*, cit., ff. 15v-17v, (= p. 21), cap. XII, « De li servitij convenienti in camera circa la persona del Signore ». Nell'*Istruzione*, cit., cap. XXXI, cit. ff. 18v-20r.

« imprestati » ad estranei o c'è tanta gente da costringere il bibliotecario a disciplinare le « moltitudini » ⁽²⁰⁾; la « cancelleria » con il Segretario ⁽²¹⁾ e i Cancellieri, che custodiscono il sigillo del Signore e attendono alla redazione di lettere ⁽²²⁾, « bul-

(²⁰) L'« ufficio del Bibliothecario » è al cap. LIII dell'*Ordine*, cit., ff. 58r-59r, (= 75-76): qui, come è noto, è disciplinata l'attività della Biblioteca. Credo che sia il cap. più famoso del « manualetto », poiché è stato stampato da E. MUNTZ e P. FABRE, nel loro studio *La Bibliothèque du Vatican au XV^e siècle d'après des documents inédits: contributions pour servir à l'histoire de l'Umanisme*, Paris 1887 (= *Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome*, 48), p. 136, n. 1, e poi successivamente da C. STORNAJOLO, *Codices Urbinates Graeci Bibliothecae Vaticanae. Accedit « Inventarium vetus » Bibliothecae Urbinatis nunc primum editus*. Romae 1895, pp. LV-CLXXV; ma per tutto il problema vedi L. MICHELINI TOCCI, *Agapito Bibliotecario « docto, acorto et diligente » della Biblioteca urbinata alla fine del Quattrocento*, in *Collectanea Vaticana in honorem Anselmi M. Card. Albareda*, Città del Vaticano 1962, II, (= Studi e testi, 220), pp. 219-220.

(²¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LIIII, « Ordine de la Cancelleria », ff. 59r-62r (= 76-80), che ci restituisce il nome di Pierantonio Paltrini, Antonio d'Istati (sul quale l'Ermìni cade in un'errore di lettura), e infine fra i cancellieri Andrea de Catani. Secondo la « felicissima memoria » di Susech — cfr. *infra*, n. 53 — dell'Urb. Lat. 1204, f. 100r-100v, sotto il governo di Federico tra i segretari in casa, sono registrati: « messer Agnole Gallo, messer Pierantonio Paltrone, Federico Gallj, ser Comandino de li Acomandi, ser Ludovico (de Stefani) da Mercatello », mentre tra i « cancellierj » possiamo leggere « ser Andrea Cattoni da Urbino, ser Francesco Candefinj da Urbino, ser Giohanni de Comandino da Urbino, ser Nicolo de Sanctagnole (in Vado), ser Gironamo da Canthiana, ser Federico de ser Ludovico da Canthiana, ser Ludovico da Canthiana, ser Vangelisto da Caglie, ser Giohanni da Caglie seu da Monte Paganuccio, ser Agabito da Urbino, ser Gismondo de la Pergula ». La « memoria » adespota aggiunge tra i cancellieri « ser Candolfino da Cagli » e non conosce « ser Ludovico », ma solo « ser Federico » (cfr. f. 108r).

(²²) Sulle lettere della cancelleria ducale ai tempi di Federico, rinvio ad un esempio abbastanza noto qual'è l'Urb. lat. 1198, edito da P. ALATRI, *Federico da Montefeltro, duca d'Urbino. Lettere di stato e d'arte*, Roma 1949 (*Storia e letteratura*, 21), recensito da G. FRANCESCHINI in *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria delle Marche*, VII, III (1948), pp. 155-158. Secondo L. MICHELINI TOCCI, *I due manoscritti urbinati dei privilegi dei Montefeltro, con una appendice lauranesca*, in *La bibliografia*, LX (1958) (= *Volume unico dedicato alla memoria del Card. G. Mercati*), pp. 219 e n. 2 e 220, l'Urb. lat. 1198 sarebbe l'« unico copialettere » della Cancelleria urbinata. L'affermazione non mi trova consenziente: ho il sospetto che nel codice siano stati raccolti esempi diversi di missive preparate nella Cancelleria urbinata per occasioni, negozi e tempi diversi. Proporrei, per ora e salvo più accurate indagini, di catalogare il codice come un interessante formulario della cancelleria urbinata.

lettini » ⁽²³⁾ e decreti ⁽²⁴⁾. Infine tutti gli altri locali nei quali trova una definitiva sistemazione l'intera « famiglia » del signo-

⁽²³⁾ Secondo quanto è previsto nel cap. LIIII, cit., dell'*Ordine*, cit., ff. 60v-61v (= 78-79), in Cancelleria si sarebbe istaurata una prassi che avrebbe completamente travolto le decisioni dell'« *officialis maioris dampnorum datorum* ». Durante il governo di Federico infatti venivano concessi « *bulletini de gratia de danni dati* » non solo dal signore, ma anche dai cancellieri, tanto che « li officiali de danni dati hanno imparato de dare norma a li cancellieri cum il dire il suo parere ». L'ufficiale maggiore che, come sappiamo, applica gli « *statuta spectantia ad officium dampnorum datorum* », che è una legislazione cittadina e non signorile, e rende giustizia « in civitate Urbini, in palatio Communis, in quatra porte Nove » (cfr. P. PERUZZI *Note*, cit., p. 14, n. 26 e p. 52), vedeva annullate le sue decisioni, emesse come magistrato del Comune, per l'intervento del signore. Nel caso poi, Federico lasciava esercitare ai suoi cancellieri una prerogativa, che anche l'anonimo autore del « *manualletto* » riconosceva come sovrana, ritenendo che la prassi istaurata fosse un abuso anche solo rispetto ai poteri ducali. Direi pertanto che la concessione dei « *bulletini* » è un altro modo per il signore di aggredire e svuotare l'ordinamento cittadino, fino a ridurre il potere di grazia ad una prassi di cancelleria. Al contrario la reazione del « *manualletto* » è legittima nel momento in cui è provato che l'ufficiale maggiore preposto ai danni dati rende giustizia in nome del signore. Ma è un momento successivo, quando il signore, acquistata la prerogativa, deve costruire un'immagine del potere dai contorni più netti.

⁽²⁴⁾ La legislazione signorile come poi quella principesca, dipende dalla potestà riconosciuta al signore nella concessione imperiale o papale. Ma, come annotava Johannes Gottlieb Heineccius (1681-1741), anche quando non c'è stata un'esplicita concessione, il Signore ha ugualmente legiferato, creando una situazione di fatto che non può essere trascurata, ma cfr. M. E. VIORA, *Le costituzioni piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna, 1723, 1729, 1770)*. I, *Storia esterna della compilazione*, Torino 1928, p. 295 e n. 1. Nel territorio che corrisponde al Ducato d'Urbino, sopra una precedente situazione di legislazione statutaria, non esente da aspirazioni ad una certa autonomia, si sono imposti gli interessi politici del signore attraverso la forma del decreto, per alcuni esempi cfr. G. G. SCORZA, *Gli statuti di Maciano dei primordi del secolo XV con approvazioni, decreti, modifiche, provvedimenti aggiunti dei secoli XV-XVI ad alcuni documenti anteriori*, Milano 1968, passim. Comunque è opportuno ribadire quanto afferma il Viora (*op. cit.*, p. 295, n. 2) che il decreto, come tutte le altre manifestazioni di volontà legislativa del Signore, rientra « nel concetto di legge singolare » e rispetta così perfettamente il dualismo dello « *ius commune* » e dello « *ius proprium* ». Sul problema in generale cfr. F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954, pp. 453-467. La situazione per Urbino è testimoniata dagli *Statuta civitatis Urbini*, Pisauri 1559, « De ingressu et iuramento potestatis et eius officialium », f. 7v, ed è ripetuta alla successiva rub. 9, « De officio potestatis et officialium », f. 8r. Il potestà, che è « *iudex ordinarius* » del signore, giura che « ubi statuta, ordinamenta, reformationes et decreta facta et fienda per (...) Illustrissimum [Dominum Ducem] et Communem [Urbini], observabit et observari faciet, et ubi statuta, decreta et reformationes non tangerent servabit et servari

re ⁽²⁵⁾, dai titolari degli uffici principali ⁽²⁶⁾, a quelli che chiameremo impiegati semplici, al personale che svolge le mansioni più vili, ma sempre necessarie alla vita di palazzo.

Nel palazzo infatti la vita si organizza in funzione del signore: « et perché la famiglia costumata de uno Signore augumenta multo la benivolentia de li sudditi et cusì per contrario acende odio » ⁽²⁷⁾; è un atteggiamento che deve ispirare i comportamenti di coloro che vivono a palazzo, in modo tale da evitare « tucte cose che cum charico del Signore vengono in odio a Dio et al mondo » ⁽²⁸⁾. Anche le cure dedicate alla persona ⁽²⁹⁾ sono pre-

mandabit bonos consuetudines dictae civitatis hactenus observatas. Et in casibus a premissis non decisis observabit et observare curabit iura communia ». Comunque sul tema della graduazione delle fonti rinvio alla bibliografia e alle recenti osservazioni di M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania, 1982, pp. 355-356 e n. 40.

⁽²⁵⁾ Per una descrizione ed un esame della famiglia ducale presso i Visconti cfr. F. COGNASSO, *Istituzioni comunali*, cit., pp. 531-532, mentre presso gli Sforza cfr. F. MALACUZZI VALERI, *op. cit.*, pp. 315-327. Il numeroso personale addetto « alla persona del principe e nei vari rami della amministrazione della famiglia ducale per effetto dell'accentramento della cosa pubblica nelle mani del principe », a Milano, vive a corte, cfr. F. MALACUZZI VALERI, *op. cit.*, pp. 312-313. In Urbino risulta invece che i familiari prestano servizio a palazzo durante il giorno, ma abitano fuori e sono appunto denominati « li habitanti fora de casa », cfr. *Ordine*, cit., cap. XX, « Del governo de la famiglia quanto al victo », ff. 22r-23r (= 29), e nell'*Istruzione*, cit., cap. XXXV, cit., f. 21r-21v.

⁽²⁶⁾ Sono ufficiali principali: il maestro de casa, lo scalcho del Signore, il rasoniere ed il factore generale, vedi *Ordine*, cit., cap. III, « Officio del scalcho del Signore », ff. 2v-5v (= 4) e per gli altri uffici il cap. II, cit., ff. 1r-5v (= 1-3), il cap. L, « Officio del rasoniere », f. 52r (= 67), nonché il cap. XXXVII, « Officio del factore generale », ff. 41v-44v (= 54-59). Nell'*Istruzione*, cit., cap. VIII, « Officio circa il danaro da riscuotere et pagare », f. 4r, e poi quanto è parzialmente riportato nel cap. XIV, « Delle admonizioni degli strami », f. 11r-11v. Segnalo che è conosciuto un tal Francesco Orlandi che era maestro di casa nel 1596, cfr. F. SANGIORGI, *op. cit.*, p. 21.

⁽²⁷⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit., f. 4r (= 4-5).

⁽²⁸⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit., f. 4v (= 5).

⁽²⁹⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, f. 4v (= 5): « Tucti quelli che hanno a servire (...) debbiano anchora havere cura, sì per deffecto de natura havessimo qualche tristo odore, curare come omne diligentia cum li medici de farli omne remedio. Se fusse per incuria o pigritia, farse diligente in lavarse spesso la persona et le gambe per modo che né sudore, né altra sordicia li faccia odiosi, et cusì de tagliare le onghie, né toccare cum mano cosa del corpo suo, né de altrove che desse fastidio a chi el vedesse,

scritte come un dovere degli appartenenti alla « famiglia » del signore, impegnati in un « officio » a palazzo, dato che si devono « studiare de essere amati et non solo per le cose minime, ma anco per le grandi » (³⁰). Essere al servizio del signore (³¹) vuol dire collaborare con lui nell'esercizio del potere; dovere primo di colui che è titolare di un officio a palazzo è di facilitare fino a rendere piacevole ogni funzione di governo.

La « famiglia » del signore è dapprima un momento di aggregazione di personaggi che svolgono mansioni diverse, soprattutto domestiche; poi nel palazzo gli antichi addetti ai servizi trovano una collocazione specifica, resa unitaria da una comune finalità. La « famiglia » infatti deve favorire tutta una serie di atti o compiti specifici, usurpati dal signore, per comprovare l'efficienza e la validità della nuova struttura politica. E il signore, così come cercò legittimazioni formali esterne all'ordinamento cittadino, facendosi nominare vicario apostolico o imperiale (³²), o riscoprendo

havendo sopra tucto uno gran studio de tenere polite le mano ». Ma vedi anche il cap. XXV, « Del governo de la famiglia quanto al dormire », f. 28v (37): « el quale maestro de casa havesse cura de revedere spesso le camere commo stanno ad ordine et per esserli uno stimolo più al vivere politi et senza fectore », il passo non ha corrispondenza nell'*Istruzione*, al cap. XL, cit., f. 24r-24v.

(³⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit. f. 5 (= 6).

(³¹) Nell'*Ordine*, cit., il rapporto con il signore, è qualificato come un « servitio », p.e., al cit. cap. II f. 1v (= 2); al cap. XI, « Ordini de li officij et servitij de camera circa la persona del Signore, et prima del Cameriero maggiore », ff. 12v-14v, oltroché di « servitij », si parla anche di « ministerij », infine al cap. XXV, « Del governo de la famiglia quanto al dormire » f. 28r (= 36), si indica la « persona (...) de antiquo servitio in casa ».

(³²) Secondo i documenti copiati nei due Mss dei « privilegia domus Feretranae », oggi conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano (segnatura: A.A. Arm. E. 123 e Arm. LX. TO. 21), fatti conoscere e studiati da L. MICHELINI TOCCI, *I due manoscritti*, cit., pp. 206-257, Federico avrebbe ottenuto il vicariato apostolico per successive concessioni: il 20 luglio 1447, ottenne da Nicolò V il vicariato su alcune terre in Urbino, (cfr. ff. 161v-166v), e il 25 luglio dello stesso anno su Castel Durante e Montenuovo (cfr. ff. 166v-167v). Solo sotto il pontificato di Pio II, il 16 febbraio 1464, ottenne il Vicariato su varie terre e castelli del Montefeltro e il 1 aprile successivo sopra S. Agata Feltria, San Leo, Pennabilli ed altre località del Montefeltro e della Romagna (cfr. ff. 216v-218v). Sulle vicende che portarono alla bolla di Niccolò V del 20 luglio 1447, cfr. G. FRANCESCHINI, *Federico da Montefeltro dalla concessione*

nessi feudali perduti o spezzati ⁽³³⁾, non accettò di andare ad occupare il Palazzo dei Priori o dei Consoli, segno di un potere ormai vuoto, ma edificò una nuova dimora e « d'ogni opportuna cosa si ben la fornì, che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo esser pareva » ⁽³⁴⁾.

del vicariato apostolico alla pace di Lodi (1447-1454), Sansepolero 1961, pp. 7-23 e per il testo della bolla pp. 73-79. Comunque il Vicariato apostolico era già stato concesso ad Antonio da Montefeltro fin dal 3 giugno 1390, e rinnovato a Guidantonio prima da Martino V e poi da Eugenio IV il 20 febbraio 1432, cfr. A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis*, III, Romae 1864, pp. 21-25, doc. nu. 8 e pp. 309-310, doc. nu. 8.

⁽³³⁾ In tema di rapporti o nessi feudali di cui siano, o siano stati parte i Montefeltro, richiamo alcuni atti esemplati nei ricordati Mss dei « privilegia domus Feretranae ». Il primo è il diploma dell'agosto del 1247, dato ad Augsburg da Corradino di Svevia e che infeuda Guido da Montefeltro di alcune terre in Abruzzo e Terra di Lavoro (cfr. ff. 1r-2v). Il secondo e il terzo sono i diplomi di Ludovico il Bavaro, dati a Roma il 27 marzo 1328, con cui l'Imperatore infeuda Galasso e Nolfo di Federico da Montefeltro della contea di Montefeltro e di metà della contea di Urbino concedendo l'altra metà a Speranza da Montefeltro (cfr. ff. 12r-13r e f. 15r-15v). Tali atti ricordano antichi rapporti feudali che appartengono al passato ma che, ancora ai tempi di Federico, non si volevano cancellare definitivamente, perché custodiscono, come in una memoria storica, fatti e tempi in cui la famiglia aveva legami con l'Impero. Anche dopo la concessione del vicariato apostolico però, i Montefeltro hanno fatto uso delle consuetudini feudali, come avremo modo di vedere in seguito, ma cfr. *infra*, pp. 390-392.

⁽³⁴⁾ La circostanza sembra documentata dal terzo dei *capitula* che Federico da Montefeltro, com'è noto, giurò il 23 luglio 1444, dopo l'uccisione del fratello Oddantonio da parte degli urbinati e prima della presa di possesso della città, ma cfr. il testo edito da F. UGOLINI, *op. cit.*, II, cit., p. 515, doc. nu. 9. A Federico infatti viene richiesto: « quia domus antiqua Priorum erat domus in qua est sala Curiae Domini, digretur Dominatio Sua, in recompensam dictae domus, concedere Dominis Prioribus domum novam, quae est iuxta cimiterium Episcopatus, vel aliam eis commodam pro negotiis Communis peragendis, pro eorum residentia, maxime quia Domus Priorum minatur ruinam ». Federico nel rescritto — « fiat donec reapetur domus antiqua eorum » — non accetta di concedere « in recompensam » definitiva una « domus nova » ai Priori, cioè in cambio della « sala » occupata dalla « Curia Domini », che è poi il suo tribunale, insediandosi nella « domus antiqua » e che il Comune non ha neppure provveduto a riparare. I Priori del Comune e del Popolo di Urbino si trasferiranno nella « domus nova » solo temporaneamente, « donec reapetur domus antiqua ». Il rescritto di Federico non è soltanto premonitore di futuri disegni del signore, ma è anche un'ulteriore testimonianza dell'ideologia, del modo con cui si intende rappresentare il potere: le magistrature cittadine devono conservare la loro immagine, restare nei loro naturali confini. Nella « domus nova », nel palazzo, andrà

Queste parole celebrano uno dei momenti più felici del governo signorile, quando priori ⁽³⁵⁾, gonfalonieri ⁽³⁶⁾, podestà ⁽³⁷⁾, uditori di prima e seconda istanza ⁽³⁸⁾, capitani delle arti e delle

invece ad abitare il signore e la sua famiglia. Aggiungerei che la « Curia Domini » doveva essersi sistemata nel palazzo dei Priori già da tempo, e non spontaneamente chiamata dai supremi ufficiali cittadini, ma per ordine del signore. Nelle *Constitutiones appellationum*, Antonio da Montefeltro già nel 1396, sulla rubrica « Quod iudex appellationis debeat sedere de mane » dispone tassativamente « statuimus et ordinamus quod iudex appellationis vadat ad banchum in palatio Dominorum Priorum die de mane » (cfr. Ms 71, f. 40r). Sarebbe come dire che i Priori avevano tutti i giorni tra i piedi i magistrati del signore: era un primo momento nel processo di degradazione dei poteri dei supremi uffici cittadini.

⁽³⁵⁾ Sul decadimento dell'autorità e del potere dei Priori cfr. le riflessioni di W. TOMMASOLI, *op. cit.*, pp. 47-48.

⁽³⁶⁾ Il gonfalonierato di Urbino è un ufficio che, almeno nominalmente, s'incontra nell'ordinamento signorile. Nel 1516, p.e., compare nelle riunioni del Consiglio dei Quaranta, cfr. P. PERUZZI, *Note*, cit., p. 16, n. 30. Inoltre nelle cerimonie per la presa di possesso del Ducato il suo titolare è personaggio di notevole importanza, cfr. G. ROSSI-P. PERUZZI, *Cronache*, cit., pp. 1181-1182. Compare però sempre assieme ai Priori, e il fatto deve avere un qualche significato, per cui rinvierei alle rubriche che riguardano questi ufficiali negli *Statuta*, cit., ff. 4r-6v, e segnatamente alla rub. 5, f. 5v, ove è stabilito che « dominus Confalonarius et priores Civitatis Urbini (...) salario habeant florenos quindecim (...) pro quolibet solvendo per Camerarium Illustrissimi Ducis »: non mi attarderei pertanto ad annotare la dipendenza dal signore.

⁽³⁷⁾ Negli *Statuta*, cit., cfr. la rub. « De ingressu et iuramento potestatis et eius officialium », f. 7r, dalla quale è sufficiente riportare una sola circostanza, cioè che il « Potestas ad Regimen Civitatis Urbini eligendus per Illustrissimum Dominum (...) Ducem sit ». Dalla formula del giuramento che segue nella cit., rub. è possibile sapere inoltre che giura « in manibus Cancellarii recipientis pro Illustrissimo domino (...) Duce, Rectore, Gubernatore et Vicario pro Sancta Romana Ecclesia et Communis et Popolo (...) Civitatis [Urbini] quod durante eius officio erit bonus et fidelis amator et conservator felicis et tranquilli Status praefati Illustrissimi et Reipublicae Urbinate. » e così di seguito promettendo un impegno che lo compromette sia verso il signore, che verso il Comune, o perlomeno quello che ormai resta dell'ordinamento comunale. Naturalmente la politica accentratrice del Signore non risparmia neppure le situazioni periferiche, come quella, p.e., del podestà « electus et deputatus ab Illustrissimo Domino (...) ad regimen (...) Terre Mondulphi » cfr. *Statuta terrae Mondulphi*, Cortonae 1540, « De salario domini potestatis », rub. 4, f. 1v.

⁽³⁸⁾ Fin dal 1376, e pertanto ancora prima di ottenere il Vicariato apostolico, Antonio da Montefeltro ha il suo « iudex », nella persona di « Jacopus Capucci de Imola, legum doctor, (...) comite Antonio de Monte Feretro, vicarius generalis pro tribunali sedens ad bancum iuris maiorum causarum civilium Communis ad iura reddenda » cfr. P. PERUZZI, *Note*, cit., p. 59. Così pure a Gubbio, e sempre sotto il governo di Antonio, prima della concessione del vicariato, il 5 luglio 1389,

corporazioni ⁽³⁹⁾, vescovi ⁽⁴⁰⁾ e prelati ⁽⁴¹⁾, salgono le scale del nuovo palazzo per avere udienza, rispettando riti e forme che si modellano e si perfezionano sull'esempio secolare di cerimoniali

esiste un « Bartolum de Cingulo nunc vicarium (...) magnifici domini, commissarium et iudicem delegatum omnium singularum appellationum et causarum et nullitatum a quacumque gravamine », cfr. G. FRANCESCHINI, *Documenti*, cit., 2 cit., pp. 164-165, doc. nu. 177. Interessante è poi la testimonianza di VESPASIANO DA BISTICCI, *Le vite*, I, Firenze 1970, p. 136. Federico — narra Vespasiano — « aveva uno giudice di appellatione uomo singolarissimo che quando desinato aveva o cenato gli proponeva in latino le cause che aveva causa per causa. Egli diceva e rispondeva in latino la sua determinazione. Dissemi questo dottore, che la decisione del Signore in quelle cause erano di natura tale che né Bartolo né Baldo non l'avrebbero decise altrimenti che le decidesse lui ». È evidente che non sottolineo gli elementi di esaltazione della figura del signore, bensì il rapporto che si instaura tra Federico ed il suo « iudex ». La lista o memoria adespota dell'Urb. lat. 1204, conosce i nomi di due « auditori et consiglieri » ducali, così come li conosce la « famiglia del co. Federico Duca II d'Urbino » edita dall'Ermini in appendice agli *Ordini et officij*, cit., p. III. I due personaggi sono messer Leonardo Poler de Lottis da Spoleto e messer Perino Ballante da Siena.

⁽³⁹⁾ Negli *Statuta*, cit., f. 28v, sembra quasi che permanga un « officium capitaneorum artium » al quale si è eletti « ad brevia capitulum artium », ogni quadrimestre dal « Consilium Communis Urbini » con il solo scopo di intervenire alle « luminariae solitae (...) quae fiunt in die solenne Sanctissimi Corporis Christi et Sancti Crescentini ». In realtà non si sa quasi nulla delle arti e delle corporazioni in Urbino.

⁽⁴⁰⁾ Rinvio all'episodio già ricordato *supra*, p. 319, n. 5, relativo al trasferimento di Andrea Percibelli, che, come afferma G. FRANCESCHINI, *Le relazioni tra i Principi della Chiesa nello Stato d'Urbino nei secoli XIV e XV*, in *Studia Picena*, 38 (1960), p. 150, nel 1463, a causa dei contrasti con Federico da Montefeltro, venne allontanato da Urbino e nominato vescovo a Muro di Lucania; ma per una documentazione su questo vescovo cfr. P. PERUZZI, *Per la storia della Chiesa di Urbino: un antico catalogo di vescovi, arcipreti e preposti*, in *Studi Urbinati*, NS B, 1-2 (1967), p. 1149, n. 46. L'atteggiamento del Signore è caratteristico: aggiungo una sola testimonianza, che mi è nota dalla lettura di F. COGNASSO, *op. cit.*, VI, VII, cit., p. 537, e che ricorda come l'Arcivescovo di Milano nel 1360 dovette inginocchiarsi davanti a Barnabò Visconti.

⁽⁴¹⁾ Sempre secondo il Franceschini (*Le relazioni*, cit., p. 150), il preposto della Chiesa Cattedrale di Urbino, Girolamo Staccoli, venne nominato vescovo d'Urbino per interessamento di Federico da Montefeltro. Nel 1468, alla sua morte venne chiamato a ricoprire la dignità di vescovo un curiale, Giovanni Mellini, elevato poi alla porpora cardinalizia, ma che non credo abbia risieduto molto in Urbino. Successivamente, ed ancora vivente Federico, fu creato vescovo d'Urbino un frate domenicano, Lazaro de Racanelli da Gubbio, che nella « memoria felicissima » di Susech cortigiano al f. 100r (cfr. *infra*, p. 335, n. 53), è elencato tra « li maestri del Signor Duca » Federico. Sono dunque personaggi che, in un modo o nell'altro, non disturbano il Signore. Intorno a questi prelati cfr. P. PERUZZI, *Per la storia*, cit., p. 1149, n. 47 e p. 1153, n. 68, pp. 1149-1150, n. 48; p. 1150, n. 49.

osservati nelle corti dei papi, degli imperatori e di quei sovrani, che già da qualche secolo vantavano di « non recognoscere superiorem » ⁽⁴²⁾.

Attraverso questo processo coloro che erano stati semplici servitori nella « casa » del signore ⁽⁴³⁾, vengono dapprima chiamati « familiari » ⁽⁴⁴⁾, come coloro che servono i cardinali, i pontefi-

(42) Sul problema cfr. F. ERCOLE, *L'origine francese di una nota formula bartoliana*, in *Archivio Storico Italiano*, 73, II (1915), pp. 241-294 ricerca rielaborata poi nel volume *Da Bartolo all'Althusio*, Firenze 1932, pp. 157 e segg. nonché, sempre dello stesso A., *Studi sulla dottrina politica e sul diritto pubblico di Bartolo*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1917, ma che può leggersi anche in *Da Bartolo*, cit., p. 49, sviluppando le intuizioni di O. VON GIERKE, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, III, Berlin 1881, p. 381 e segg. e di C. W. S. WOOLF, *Bartolus of Sassoferrato. His position in the History of Mediaeval Political Thought*, Cambridge 1913, pp. 154 e segg. Alle affermazioni dell'Ercole, F. CALASSO, con lo studio *Origini italiane della formula « Rex in regno suo est imperator »*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, III (1930), pp. 213 e segg., ricorda come era sfuggita a quella indagine una fonte italiana, come il proemio di Marino da Caramanico alla glossa alle Costituzioni di Federico II. Seguirono i lavori dell'Ercole *Sull'origine francese e le vicende in Italia della formula « Rex superiorem non recognoscens est princeps in regno suo »*, in *Archivio Storico Italiano*, VII, XVI (1931), pp. 197-238, e la recensione di F. CALASSO in *Studi Urbinati*, VI (1932), pp. 66-77, e poi ancora dell'Ercole *Sull'origine della formula « Rex superiorem non recognoscens etc. »* in *Atti della R. Accademia di Palermo* XVII; (1931); il problema è stato definitivamente messo a fuoco da F. Calasso in *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1957.

(43) Già presso Guidantonio da Montefeltro abbiamo testimonianza di familiari impiegati in affari che riguardo il signore, il 2 luglio 1433, dal Campo presso Filottrano, Bartolomuccio, famiglio di Guidantonio, riceve quietanza per una somma da Francesco Piccinino, cfr. il Ms dei *privilegia*, Archivio Segreto Vaticano, A.A. Arm. LX, to. 21, ff. 132r-132v. Il documento è segnalato da L. MICHELINI TOCCI, *I due manoscritti*, cit., p. 257.

(44) Annota F. COGNASSO, *op. cit.*, p. 531, che sotto il governo di Gian Galeazzo Visconti la condizione di « familiare » sarebbe stata elevata a dignità. Risulterebbe dalla copia di un decreto restituitoci da *Un frammento di Zibaldone cancelleresco lombardo del primissimo Quattrocento* edito da A. ANTONELLI ed annotato da F. NOVATI con *Illustrazioni storico-critiche ai documenti contenuti nel Frammento Pallanzese*, in *Archivio storico lombardo*, XL (1913), p. 278 e 302. La formula trascritta e tramandata, che secondo il Novati è da ritenersi tra « i modelli di documenti cancellereschi, per dir vero assai comuni », dice che un certo e non meglio identificabile Giovanni « in nostrum carum et dilectum familiarem duximus assumendum. Eumque nostre familiaritatis titulo decorantes, aliorum nostrum familiariorum dilectorum consortio aggregamus, ita ut illis gaudeat honoribus, favoribus, gratiis et preeminentiis, quibus ceteri nostri

ci, i re; quindi si trasformano in personaggi di rilievo, per la fiducia loro accordata dal signore; infine istituzionalizzano la loro posizione, diventando funzionari veri e propri, ricoprendo degli « officij » a palazzo.

Nella storia delle istituzioni politiche il fenomeno non è nuovo, perché generalmente nasce così un organismo accentrato, al quale si trasferiscono funzioni di governo. È l'aspetto strutturale più appariscente di una evoluzione nella quale la « domus » del signore assume sempre maggiore rilevanza cancellando le sedi del potere, ed emergendo fino a contenere le funzioni pubbliche, restringendo le figure del precedente sistema all'esercizio di funzioni locali od a fungere da organi periferici del nuovo ordinamento ⁽⁴⁵⁾.

familiaris dilecti gaudere et perfrui dignoscuntur et dum opus fuerit favorum nostrorum patrocinia sortiatur ». Sembra abbastanza ragionevole ritenere che la condizione di « familiaris » di Gian Galeazzo Visconti comporti uno « status » personale e un grado diverso da quello del cittadino comune, borghese o artigiano: il decreto enumera una serie di situazioni rilevanti per il Signore e nelle quali è posto il « familiaris ». Ho invece qualche perplessità ad ammettere che tale condizione possa essere ritenuta una « dignitas », anche in una società che ha un impulso fortissimo a stratificare le situazioni personali. In linea di principio, ed addentrandosi in una discussione che sarebbe piaciuta molto ad un pedante, bisognerebbe stabilire se al signore — nel caso è un vicario imperiale — è riconosciuta la « potestas » di conferire dignità aventi valore « erga omnes », cioè riconosciuta dall'Imperatore. Non ho invece dubbi ad ammettere che lo « status », o se vogliamo la dignità — ma è impreciso — ha rilevanza all'interno dell'ordinamento signorile e che fa capo per ragioni di fatto o in piena legittimità a Gian Galeazzo Visconti. Illuminante in questo senso è tutta la vicenda vissuta circa un secolo e mezzo più tardi da Carlo de' Dottori (1618-1685) — norme e consuetudini non cambiano —, e studiata da G. BAIARDI nelle *Lettere a Domenico Federici*, Urbino 1971, passim, ma in particolare la n. 1 delle pp. 3-4, ove sono raccontate tutte le « difficoltà » fraposte dalla cancelleria imperiale per riconoscere un titolo di conte, conferito nel 1662 da Carlo II, duca di Mantova.

(45) Un unico rinvio, e per il periodo dell'Impero Romano, alle ricerche e all'ampia documentazione offerta da G. BOULVERT, nella sua opera *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire Romain. Rôle politique et administratif*, Napoli 1970 (= *Biblioteca di Labeo*, IV), passim, che fa conoscere origini, sviluppo della burocrazia imperiale e personaggi preposti all'amministrazione, che da umili funzioni, attraverso le tappe di una precisa carriera, raggiungono i più alti gradi.

2. Per gradi successivi dunque la famiglia del signore va assumendo un assetto che ha rilevanza pubblica, esattamente come « quella complessa e varia brigata » che è la famiglia vescovile, cardinalizia e papale ⁽⁴⁶⁾.

Nello stesso momento in cui il potere, esercitato di fatto, tende ad accentrarsi nelle mani del signore, ad alcuni familiari è delegato e concesso l'esercizio di funzioni pubbliche ⁽⁴⁷⁾.

Non mi riferisco a quelle magistrature, ormai ridotte al rango di ufficiali, come il Vicario, il Luogotenente, il Cancelliere e il Segretario, presenti ed operanti anche nell'ordinamento cittadino e che subiscono un'attrazione, che direi naturale verso il signore, ma che non mutano funzioni e competenze neppure quando si trasferiscono a palazzo. Intendo specificatamente esaminare la consistenza di quella cerchia di persone, che accompagnano il

⁽⁴⁶⁾ L'efficace definizione è di P. SAMBIN, *La « famiglia » di un vescovo italiano del '300*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, 4 (1950), pp. 237-238. L'A. distingue nella c.d. « brigata » « uomini (...) di governo, di cultura e di fatica »; offre poi indicazioni essenziali riconoscendo che quegli uomini sono legati al Vescovo, e quindi all'interno della famiglia, da un vincolo che individua nell'« ossequio di fedeltà, che non elimina una deferente amicizia » e per il quale si instaura un rapporto nel quale i familiari « servono » il Vescovo in una « collaborazione generosa ». Anche l'*Ordine*, cit., al cap. XIII, « Officio del barbiere », ff. 17v-18r (= 22), definisce la famiglia del signore come una « brigata ».

⁽⁴⁷⁾ Sull'utilizzazione da parte del signore dei suoi familiari per incarichi sempre più importanti, delicati ed ufficiali, ricorderei che Federico, ad « Antonio da Fuligno », definito suo « famiglio », con lettera del 27 aprile 1445, affidò di ritirare una somma non trascurabile. Più precisa attività pubblica è svolta da altri familiari, come p.e., « Pierantonio [Paltroni] da Urbino (...) fedelissimo famiglio et cancelliere », oppure « Gentile de la Molara, famiglio et commissario del Signore Duca », ma per i tre esempi cfr. P. PALTRONI, *Commentari della vita et gesti dell'Illustrissimo Federico Duca d'Urbino*, a cura di W. TOMMASOLI, Urbino 1966, p. 12, 96, 115, 151. Altri invece come Arcangiolo di Cagli « famiglio » di Federico, si limitava a trasmettere delle lettere dalla Cancelleria al campo del Signor Duca, a Castiglione della Pescaia, cfr. G. FRANCESCHINI, *Federico*, cit., p. 95, app. nu. 7, lettera del 18 aprile 1452. L'accesso a funzioni pubbliche da parte dei familiari è un processo già da tempo in atto, fin da Innocenzo IV nella famiglia cardinalizia, per cui « i familiari di un cardinale eletto papa accedevano a funzioni di fiducia o a delicati posti di comando », come dimostra A. PARAVICINI BAGLIANI, nel suo studio *Cardinali di curia e « familiae » cardinalizie dal 1227 al 1254*, I, Padova 1972 (= *Italia Sacra*, 18), p. 71 e segg.

signore, svolgendo nel suo interesse mansioni domestiche, e pertanto reggono il governo della sua casa e si considerano parte integrante di quella ⁽⁴⁸⁾. Cercare di individuare il rapporto giuridico che li lega al signore, e come questo rapporto si evolva quando il signore esercita il potere di fatto, o dopo il riconoscimento imperiale o papale, oppure come il rapporto si organizzi e si muti dopo la costruzione del palazzo. Perché è più che normale — ed è stato già detto in altra circostanza ⁽⁴⁹⁾ — che i familiari si potessero trovare nelle condizioni migliori per svolgere incarichi di fiducia e di comando.

Nella « domus » signorile, e ancora prima di trasferirsi a palazzo, tutta « quella brigata » si è già andata distribuendo in un « ordo » ⁽⁵⁰⁾: anche quando attende a mansioni domestiche, è già disposta e distribuita e si fa carico di compiti e funzioni delle quali ognuno si ritiene responsabile verso il signore.

In Urbino, sotto il governo di Federico, conosciamo la consistenza e l'articolazione di questo « ordo » in cui sono organizzati i familiari del signore: la « memoria felicissima dello Illustrissimo Signor Duca (...) et de la sua fameglia che teneva, opera di

⁽⁴⁸⁾ Nei documenti milanesi ricordati da F. COGNASSO, *op. cit.*, VI, III cit., p. 531 sono già chiamati « familiares de Curia nostra » dallo stesso signore. Direi che il rapporto tra il « familiare » ed il signore sembra aver assunto una rilevanza esterna; appartenere alla « Curia Domini », significa partecipare all'esercizio di funzioni pubbliche.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali*, cit., p. 71.

⁽⁵⁰⁾ Secondo la concezione esposta da Incmaro di Reims «... duo sunt quibus principaliter una cum specialiter cuiusque curae subiectis mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum et regalis potestas. In quibus personis, sicut ordinum sunt divisa vocabula, ita sunt et divisa in unoquoque ordine ac professione ordinationum officia. Diligenter igitur quisque debet in ordine et professione sua, quo nomine censetur, attendere et magnopere providere, ne nomine discordet officio ». All'amministrazione centrale, che è il « regis palatium » nella prima « divisio », si contrappone il « Regni status », cioè l'amministrazione periferica. Comunque « ordo » è la « dispositio domus Regiae in sacro palatio », ma cfr. INCMARUS, *De ordine palatii*, Prologus, 18-19; II, 95-99; IV, 225 segg. Herausgegeben und übersetzt von T. GROSS und R. SCHIEFFER in *Fontes juris germanici antiqui*, III, M. G. H., Hannoverae 1980, con un rinvio al « Literaturverzeichnis » a pp. 22-29.

Susech antiquo cortegiano » è certo la testimonianza di più facile lettura ⁽⁵¹⁾. Ma non è la sola: anche attraverso un'altra « felicissima memoria », pervenuta adespota, è possibile documentare l'organizzazione dei familiari del Duca d'Urbino.

Entrambe le « memorie » riproducono fedelmente la famiglia signorile nel suo primo assetto; seguono le stesse distinzioni gerarchiche, e queste dispongono in un « ordo » nel quale le persone si distribuiscono in ben allineate « series », o meglio schiere ⁽⁵²⁾, rispettando il rango, la dignità, il grado e le mansioni.

(51) La *Memoria felicissima de lo Illustrissimo Signor Duca Federico, Duca de Urbino, et de la sua fameglia che teneva. Opera di Susech, antiquo cortegiano* è conservata nel Ms Urb.-Lat. 1204, ff. 97v-104r. Lo stesso codice, ai ff. 107r-111r, conserva anche un'altra lista, la quale *Qui si fa ricordo della felicissima memoria dell'Illustrissimo Signor Duca Fedrigo et della sua famiglia*, adespota e che ugualmente elenca le persone che compongono la famiglia del signore. Quasi identica alla precedente è stata edita, assieme a quella di Susech, con arbitraria contaminazione e gravi omissioni da G. ZANNONI, *I due libri della « Martiados » di Giovan Maria Filelfo*, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Classe Scienze Morali, storiche e filosofiche*, S.V, 3 (1894), pp. 666-671, che pertanto ha fuso le due liste in un unico elenco. Sui discutibili criteri editoriali dello Zannoni ha sollevato per primo opportune e ragionevoli critiche L. MICHELINI TOCCI, nel suo studio *I due manoscritti*, cit., p. 217, n. 1. Riterrei pertanto necessario rinviare al manoscritto piuttosto che all'edizione, che tutt'al più ha solo un valore ricognitivo: per quello poi che mi interessa, e cioè gli aspetti della struttura della famiglia signorile e per quei familiari che svolgono mansioni domestiche, la lista dello Zannoni, sicuramente meritoria per altri riguardi, è del tutto inattendibile. Autore della prima è dunque Susech, il quale annota « le predite cose a perpetua memoria ha facto Susech da Castel Durante, antiquo cortegiano, qual prima fu paggio [del Duca Federico] et poi camoriero del Signor Ottaviano [Ubalдини] », cfr. f. 103 r. La *Memoria felicissima* di Susech sembra essere stata scritta dopo il 1482, anno della morte di Federico: l'autore si colloca nell'elenco dei paggi col nome di « Susech de Benedecto da [Castel] Durante » (cfr. f. 101r) e secondo quanto afferma W. TOMMASOLI, *La vita*, cit., p. 88, sarebbe stato ebreo, ma la notizia non è confermata da alcuna referenza, dato che è taciuta la fonte. Un'altra lista, che il Tommasoli attribuisce sempre a Susech e anche questa volta senza alcuna giustificazione — tanto da lasciar sospettare che l'A. conosca precise notizie sul personaggio, — è stata edita dall'ERMINI, in appendice agli *Ordini e officij*, cit., pp. I-X. Sarebbe stata tratta dal MS 87 della Biblioteca Universitaria di Urbino, certamente però è meno ricca di notizie rispetto alla *Memoria felicissima*.

(52) Sulla nozione di « ordo » presso un giurista cfr. LUCA DE PENNA, *Commentaria... in tres posteriores libri Codicis*, tit. *Qui militare possunt vel non* (12, 33), l. *His quidem* (5), (ed. Lugduni 1582, f. 108ra, nu. 1): « Ordo enim est parium dispariumque

In entrambe si leggono in apertura, dopo la nobiltà, i nomi de « li conti », dei « cavalieri a sperone d'oro », dei « gentil'huomini », per chiudere l'una con i « colonnelli di fanteria » e i « sonatori d'organo » (⁵³), l'altra invece con le « donne de casa », i

sua cuique loca tribuens dispositio, secundum Augustinum, De civitate Dei, cap. 13, vel ordo proprie est compositio rerum in aptis et accomodatis locis secundum Tullium, De officiis », ma cfr. anche D. 1, 18, 14 e D. 7, 1, 15, 2 ove « ordo est dignitas ». Ho consultato poi la voce « ordo », che è equiparata a « series » in PAULY-WISSOWA, *Real-Encyclopädie*, XVIII, 1 Stuttgart 1939, coll. 930-936. Ma per una aggiornata discussione rinvierai ad *Ordo. Il colloquio internazionale del Lessico Internazionale Europeo*, atti a cura di M. FATTORI e M. BIANCHI, Roma 7-9 gennaio 1977, Roma 1979 (= *Lessico Intellettuale Europeo*, XX).

(⁵³) Infatti nella « memoria felicissima » di Susech, al f. 99r, è detto che « qui de sotto se farà memoria della nobeltà della Corte dello Illustrissimo Signor Duca Federico (...) et prima lo stesso Signor Duca », poi Ottaviano Ubaldini, quindi il figlio Guidobaldo e così via, elencando tutti quei personaggi cui competeva il titolo di « signore », come Antonio da Montefeltro, Giovanni della Rovere, Piergentile da Camerino, Giulio e Francesco Orsini, etc. Seguivano poi i nomi de « li conti », i « cavalieri a speron d'oro », « li gentilhomini », « li maestri del Signor Duca », « li secretari che tenea de fora », i « secretarij in casa », i « cancellieri », gli « scalchi », i « camorieri del Duca », « li trincianti del Signor Duca », « li scudieri che servivano [a tavola] » i « lectori a la tauola del Duca », « li paggi », gli « architecti et ingeneri », i « cantori de la Capella », « li putti che cantavano », « li staffieri del Duca », gli « scalchi del tinello », « quelli che lavoravano de tappezzaria », i « maestri miniatori de libri », i « maestri de scrirma che insegnavano a li paggi », i « maestri de ballare », i « credenzieri a la credenza », i « capellani », i « quochi maestri a la coccina », i « maestri de stalla », gli « spenditori », i « trombetti [in] numero [di] sei », « el tamborino col tamburo d'ariento », coloro che sorvegliavano « lo leopardo », i « brachi et levorieri », il « mastro de tucte le intrate del Signor Duca », il « massaro de casa et sopra le muraglie et li mulatieri », colui che sovrintende « sopra le biade e li mulathieri », i « mulathieri ». Sono poi sommariamente segnate, dato che non si riferiscono i nomi, « la fameglia [che] tenea el Signor Ottaviano », quella del Signor Antonio, del Signor Piergentile, nonché « la fameglia [che] teneano li altri Signori et contj et gentilhominj », mentre l'elenco riprende con lo « spectiale [residente] in Corte », i « quatro capitani », i « colonnelli de fanteria », i « sonatori d'organo », cui segue la seguente annotazione: « El prefato Duca havea de provixione da la Lega de li Signori de Italia l'anno cento decinove mila seicento ducati d'oro. El qual Duca otto volte cacciò li inimici et sei volte fece facto d'arme et sempre fu vencitore et de tutte le guerre sempre ebbe honore. Et le prediate cose a perpetua memoria ha facto Susech da Castel Durante antiquo cortegiano, qual prima fu paggio [del Duca Federico] et poi camoriero del Signor Octaviano [Ubaldini] ». La lista prosegue poi segnando la « fameglia de casa [de] Madonna Batista consorte del prefato Duca et le figliole »; seguono le « donne massare, donzelle et maestre tra le quale fu madonna Pantasilea

« famegli de stalla » e i « mulatieri » (⁵⁴).

In realtà la famiglia signorile, di cui Susech ed altri hanno voluto lasciarci « felicissima memoria », è testimonianza preziosa per intenderne un'altra di maggiore consistenza, impropriamente definita « un manualetto didattico » (⁵⁵). Mi riferisco a quegli « Ordinij et officij alla Corte del Serenissimo Signor Duca di Urbino » editi dall'Ermini, oggi ritenuti, assai più correttamente,

sorella de Brazo Baglione de Peroscia, donna de gravità, sensata et prudente ellecta al governo delle contesse de po' la morte de Madonna Batista », i « compagni et servitori a la ditta fameglia, homini vechi et de governo », colui il « qual tenea le chiave de tutte le stantie de corte », l'« armagolo [che] avea cura de tutta la monitione de l'arme che erano in casa che averiano armate a uno ponto preso trecento persone de arme bianche, corazine, piche, ronche, partegianoni, imbracciatori et rotelle », colui che presiedeva « a la salvarobba », i « maestri de armature bianche », i quali « facevano una magna bottega de l'arme », coloro che erano « operati per Corte in molte ambasciate, maxime invitare et a compagnare le donne a le feste », ed infine « quelli che haveano la cura del Signor Guidobaldo quando era picholino ».

(⁵⁴) La « memoria » adespota restituisce la famiglia ducale con lo stesso « ordo » dato da Susech e con poche, ma interessanti varianti, specialmente tra i familiari che svolgono mansioni domestiche. Dopo l'elenco della « nobeltà », seguono « li conti », i « cavalieri a sperone d'oro », i « gentil'huomeni », gli « uditori e consiglieri », « li mastri del Duca in grammatica, logica et filosofia », « li secretari et oratori di fora », i « secretari in casa », i « cancellieri », gli « scalchi », i « camarieri », gli « scalchj de forestieri », i « trincianti », « li deputati a leggere fin che il Signore mangiava », « gli ingegneri architetti », « scodieri che servono a tavola », « li paggi », i « cantori della Capella », i « paggi di canto », gli « scalchi del tinello », gli « stafieri », i « maestri di tappezzerie », « uno maestro da insegnare de scrima a li paggi », i « maestri de ballare », i « credenzieri », i « cappellani », i « cuochi (...) con li garzoni », gli « spenditori », i « maestri di stalla », gli addetti « per tenere a ordine le camere e sale et ad invitare donne per le feste », chi sorveglia « il leopardo o pantiera », i « canatieri per cani e segugi », l'addetto « per dar vino alla cannavetta », il « massaro alla salvarobba », il « dispensiero alla massaria de sopra », quello « deputato a dar la biada » e quello « deputato a ricevere e dare la paglia », i « trombetti [in] numero sei », il « tamborino », i due « cannavari alla cannava », i « massari alla massaria de sotto », e i « massari a ricevere le biade », il « fornaro con li garzoni », colui che è deputato « a portar l'acqua e spazare con tre garzoni », seguono le diverse famiglie dei Signori presenti a Corte, poi vengono le « donzelle », le « balie » e le « massare di Corte », il « camerlengo », il « maestro dell'intrate », il « maestro de casa », gli « scrittori de libri della libreria », i « suonatori d'organo », gli « schalchi per le contesse e donzelle », le « altre donne de casa », i « famegli da stalla » e i « mulatieri ».

(⁵⁵) E così definito dall'editore Giuseppe Ermini nella lettera-proemio premessa all'edizione sollecitata e patrocinata dalla R. Accademia Raffaello di Urbino, « coi tipi della Società tipografica editrice urbinata, Urbino 1932 », a p. (VII).

« un regolamento di corte » attribuito alla penna di un anonimo cortigiano urbinato (⁵⁶). Il cosiddetto « manualetto didattico » infatti raccoglie le consuetudini vigenti nella « domus » del Signor Duca d'Urbino e quindi fa conoscere le norme cui devono attenersi tutte le persone accolte nell'« ordo » familiare.

Nella famiglia signorile ormai trasferita a palazzo, sembra che sia stata avvertita come un'esigenza a conservare gli usi, le regole, le norme di comportamento previste per i familiari, codificando scrupolosamente l'« ordine et officij de casa ».

L'anonimo raccoglitore ha cercato anche una sistemazione alle singole materie collocandole in ordini più specifici e in sezioni più particolari, volendo raggruppare quanto è stabilito per gli « officij et servitij de camera » (⁵⁷), per il « vestire de la fami-

(⁵⁶) È L. MICHELINI TOCCI, che nel suo studio, *Ottaviano della Carda e una inedita testimonianza sulla battaglia della Varna (1444)*, in *Mélanges E. Tisserant*, Città del Vaticano 1964 (= *Studi e testi*, 237), p. 107, n. 45, ha riconosciuto per primo in questo scritto « un regolamento della Corte di Urbino ». Inoltre ha formulato una pregevole ipotesi, che meriterebbe di essere approfondita o comunque non dimenticata per future e più dettagliate ricerche. Secondo l'A. l'*Ordine et officij* sarebbe stato compilato, poco dopo la morte di Ottaviano Ubaldini, avvenuta nel 1498, « da un cortigiano che era vissuto molti anni con lui ». — Come è noto l'Ermioni (cfr. lettera proemiale cit.) aveva già rilevato che il « manualetto » doveva essere stato scritto da un cortigiano che era stato alla corte di Filippo Maria Visconti, prima del 1447. L'anonimo personaggio poi, « a li di » suoi, avrebbe avuto modo di frequentare anche la corte pontificia sotto Pio II, ma cfr. *Ordine*, cit., cap. LXIII, ff. 69r-72r (= 89-92). L'ipotesi del Michelini Tocci ha un suo valore soprattutto dal punto di vista del metodo, in quanto osserva che, tra i familiari di Ottaviano Ubaldini, potrebbe anche celarsi il compilatore del « manualetto ». La soluzione di svolgere indagini intorno alle biografie di personaggi che hanno frequentato la corte dei Duchi d'Urbino, non è da scartare. Le ricerche potrebbero estendersi, p.e., anche ai dati biografici dei personaggi che accompagnarono, come familiari, Battista Sforza, seconda moglie di Federico, che fu giovanissima a Milano, e poi negli anni 1460-61, a Roma presso Pio II, ma cfr. J. S. DEGLI ARIENTI, *Gynevra de le clare donne*, a cura di C. RICCI e A. BACCHI DELLA LEGA, Bologna 1898 (= *Scelta di curiosità letterarie inedite o rare*, CCXXIII), pp. 304-311 e B. FELICIANI, *Alcuni documenti inediti relativi all'adolescenza di Battista e Costanza Sforza*, in *Giornale storico della letteratura italiana*, XLI (1903), p. 305 e p. 307.

(⁵⁷) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XI, « Ordini de li officij et servitij de camera circa la persona del Signore et prima del cameriero maggiore », e capp. segg., ff. 15r e segg. (= 16).

glia » (⁵⁸), per il « governo di cavalli » (⁵⁹), per « l'ordinamento di lochi » (⁶⁰), per « la cancelleria » (⁶¹). Il tentativo di dare alle consuetudini familiari un assetto più organico non sempre è riuscito, perché il « manualetto » non perde quel carattere alluvionale che accompagna tutte le redazioni di fonti consuetudinarie in forma scritta.

Nel « manualetto didattico » dunque sono composte e quasi sistemate le disposizioni che governano l'ordine nella « domus » signorile. Credo pertanto che il titolo « Ordine et officij de casa de lo Illustrissimo Signor Duca de Urbino » sia da preferire a quello, già ricordato, con cui il « manualetto » è stato pubblicato nel 1932, e che è possibile leggere, tracciato, da mano assai più tarda, nel retro di un foglio di guardia, aggiunto posteriormente al codice Urb. lat. 1248 (⁶²).

(⁵⁸) Cfr. *Ordine*, cit. cap. XXVI, « Ordine et modo de vestire de la famiglia », ff. 28v-30v (= 37-39).

(⁵⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVII, « Ordine del governo di cavalli », ff. 30v-35v (= 40-46).

(⁶⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XLVIII, « Circa l'ordinamento di lochi », ff. 35v-59v (= 46-66).

(⁶¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LIIII, « Ordine de la cancelleria », ff. 59v (= 77). È qui menzionato anche un « ordine antico », vigente in cancelleria.

(⁶²) La mano che traccia questo titolo non è la stessa che ha esemplato le successive carte, cioè i ff. 1r-72v, secondo la foliazione antica. Nel recto del foglio di guardia è annotato « 1248 urbinate », mentre al f. 4r e 5r sono segnate alcune prove di penna, e al f. 6r restano solo tracce. I ff. 68v-69r sono in parte non scritti, quasi fosse stato lasciato incompiuto il cap. LXIII, che è il penultimo e nel quale si tratta dell'ordine « da osservare nella famiglia de Madonna Duchessa ». Sembrerebbe poi che la numerazione dei singoli capitoli fosse successiva, dovuta alla mano di un correttore, ma cfr. f. 47r. Il codice è costituito da un ternione iniziale, al quale seguono otto quinternioni e un quaternione finale, mentre la legatura è sicuramente rifatta. Non credo che sia l'originale, dato che sembrerebbe essere stato esemplato, come dimostrerebbero sia le pagine bianche già ricordate, sia le due rasature al f. 11r, nel cap. VIII, « Officio de quelli che ministrano circa el victo del Signore », ove il copista lascia alcuni spazi bianchi: « ... et in tucte le vivande osservare li tempi (cancella ' et maxime nelle ***** perché altro se rechiede el verno et altro la state et tucto commodo et *****/***** che non manche del magnifico ... ». Tali spazi bianchi non sono segnalati dall'Ermini a p. 14. Al f. 72r, dopo il « fine », che appartiene sempre alla mano del suddetto correttore, è stato scritto: « Esendo ormai pasato il termine

Sarei propenso a credere che il titolo, accettato dall'Ermini, sia successivo a quando le consuetudini vennero raccolte, e comunque impreciso, perché in questa accezione gli ordini hanno piuttosto il valore semantico di comandi, anzi ne sono il sinonimo. Tali ordini dovrebbero pervenire dal signore ai familiari: è un modo anomalo di intendere il rapporto che lega i familiari al signore.

Quando nell'« ordo » entra un familiare, il « dominus » ha già prestabilito le mansioni, distribuendole nei diversi uffici: colui che è chiamato a ricoprire un « officium » trova già predeterminate le prestazioni alle quali è tenuto in forza del suo rapporto di lavoro. Per svolgere la sua attività il familiare non potrebbe provocare da parte del signore comandi ripetuti, anzi continui.

Nella famiglia signorile l'ordine è dunque il modo nel quale si organizzano le mansioni dei familiari, prima nella « domus », poi a palazzo. Non si traduce in un semplice comando, ma riassume una situazione giuridica assai più complessa, rappresentabile in una serie di comportamenti prestabiliti: coloro che sono deputati ai singoli « officij », per realizzare il più pronto servizio devono mantenersi nella situazione che è prevista (⁶³).

della promessa, la qualle è stata fra me e uoi, che tanto tempo fa, che la more è stata infra uoi e me la cagione è stata che non ue sete fidata di me, la qual cosa non mi pare honesta, la causa che hauete colto ad orta ». Al f. 76v invece è scritto: « Carissimo et hon[orato] zio, quantunque la umanità vostra se conosciuta in molte altre cosse so che non mancarite de mandarme il cavallo per il primo che ve acade, perché m'è stato riprorto che la zia Sora Felice sta molto malle per che gli voria cavare quelle robbe de le mano. Non altro a voi me ricomando. A di xvij de novembre nel MDxlvij. El vostro nepoto G... o Stefanj ». A piè pagina segue il disegno di un triregno. Inoltre le carte 1r-72v, che costituiscono poi i fogli originari del codice, sono attraversate dal foro di una filza d'archivio, che nei primi fogli si è cercato di restaurare. Nell'Inventario redatto dal notaio Scudacchi nel 1632, il Ms è assegnato al n. 992, ed è così descritto: « Ordini et officij della Corte del Serenissimo Signor Duca d'Urbino; in quarto, manoscritto legato in tavolette coperte in corame rosso. È nell'ottava scansia, ordine quinto, n. 11 », ma cfr. L. MORANTI, M. MORANTI, *Il trasferimento dei « codices urbinati » alla Biblioteca Vaticana. Cronistoria, documenti e inventario*, Urbino 1981, p. 428.

(⁶³) Così, pure in senso positivo, come l'adempimento di una « obligatio in faciedo », l'« ordo » prescrive dei comportamenti. Nel nostro caso i comportamenti

In tal modo l'ordine è da intendersi come una situazione personale e soggettiva, nella quale con precisione è collocato ogni familiare. È suo ufficio dare esecuzione con « convenientia » al servizio attribuito a lui in quel piccolo cosmo che è l'ordine familiare; di ogni suo atto, ma anche dell'atteggiamento soggettivo che tiene durante l'esecuzione, è responsabile in modo immediato nei confronti dell'« ufficiale » — anch'egli familiare del signore — che dirige o sorveglia il servizio e che

perciò è necessario habia, cum arbitrio del Signore, imperio sopra tucta la dispositione de la casa da cui dipenda tucti gli altri ufficiali, et sia ubedito commo è volontà del Signore et secondo recerca la observantia de li ordini de casa (⁶⁴).

È così più facile comprendere come colui che ha voluto codificare le diverse prassi e le consuetudini praticate nel palazzo del Duca d'Urbino abbia dovuto dare particolare rilievo alle qua-

sono quelli accuratamente descritti nell'*Ordine*, cit. e posti a carico di ogni familiare. L'« ordo » però ha anche valenze negative, quando ha il senso del divieto o limite insuperabile al comportamento. In questo caso all'interdizione segue la sanzione, come è prescritto anche in alcuni *Capitolari antichissimi delle arti veneziane*, editi a cura di G. MONTICOLI, I, Roma 1896, pp. 15-16, 25, 61, 104, per cui chi contravviene all'ordo, che è poi il capitolare delle arti, dove subire l'allontanamento dall'ufficio, che è poi l'esercizio dell'arte: « ... ut quicumque fecerit contra suprascriptum ordinem (...) non audeat in ipso officio permanere », che è la formula usata nei capitolari dei sarti, dei giubbettieri e dei pescivendoli. Non meno interessante è però anche la formula usata dal capitolare degli orefici che prevede l'espulsione dall'ordo: « ... repertus fuerit fecisse contra ordinem (...) expulsus fuerit de arte aurificum et numquid in ipsa arte revertetur », ma cfr. *infra*, p. 392.

(⁶⁴) Cfr. *Ordine*, cit., cap. I, f. 1r (= 2), ma, sulle funzioni di sorveglianza degli ufficiali maggiori, vedi *infra*, pp. 374-376. Tutti gli « officij de casa » procedono sotto la « diligente cura del Signore », che, come è spiegato al cap. LXIII, f. 69r (= 89), si esercita secondo una precisa prassi, poiché « per conservare questo ordine è necessario che 'l Signore dia omne dì o tre volte la septimana, senza fallo, audienza al maestro de casa, al scalcho, al rasoniero maggiore et al thesaurario maggiore; elega mo' qual hora del dì più li piace et cusi al Vicario generale et al segretario omne ora ». Si noti che gli ufficiali principali della famiglia signorile hanno lo stesso trattamento riservato alle magistrature politiche.

lità personali, fisiche e morali dei familiari. È una preoccupazione costante, scrupolosamente riferita e descritta sotto la forma del consiglio benevolo, e che, laddove venga sopravvalutata, colora la raccolta di valenze tali da degradarlo a semplice « manualetto didattico ».

La famiglia del signore, dunque, quando dalla « domus » originaria si insedia definitivamente a palazzo, assume l'assetto e le forme di una Corte vera e propria ⁽⁶⁵⁾. Le mansioni originarie conservate costituiscono gli uffici che, come ho già detto, nel palazzo del Duca d'Urbino, sono distribuiti in un « ordo », o in più ristretti ordini de casa.

Nella ripartizione delle mansioni, nell'« officium », ad ogni familiare vengono assegnate qualifiche e competenze ⁽⁶⁶⁾: l'« ordo » si presenta così in senso orizzontale, iscrivendo al suo in-

(65) Sulla Corte sembra d'obbligo il rinvio alla fondamentale opera di N. ELIAS, *Die höfische Gesellschaft*, (1975) *La società di corte*, trad. italiana di G. PANZIERI, Bologna 1980. Secondo le ricerche dell'A. — osserva A. TENENTI nell'introduzione all'edizione italiana — la Corte « ebbe una funzione rappresentativa di più ampio significato come la fase di stallo di un lungo processo di maturazione ed insieme la premessa di un successivo disgregamento », indipendentemente dalla circostanza che nel suo saggio Norbert Elias, trascurando modelli medievali e rinascimentali, abbia considerato solo il caso francese dell'età di Luigi XIV. La riflessione non è trascurabile e a mio avviso potrebbe anche costituire il passo obbligato per sciogliere quell'intricato nodo di giudizi (o pregiudizi?) ricorrenti presso la storiografia italiana, che vuole la Corte come il polo di comprensibili considerazioni negative e la rappresenta come forza contraria, o comunque « complementare », allo stato moderno e alla sua formazione in Italia, ma cfr. l'acutissima « analisi della storiografia, tagliata attraverso la vicenda storiografica della corte » di C. MOZZARELLI, *Principe e Corte nella storiografia italiana del Novecento*, in *La Corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento* a cura di C. MOZZARELLI e G. OLMÍ, Roma 1983, pp. 237-274.

(66) In una rappresentazione logica ogni ufficio all'interno dell'ordo familiare costituisce un più ristretto ordine, perché « è necessario de ordinare in tucto el resto de li servitij », cosicché ordine è organizzazione, distribuzione del lavoro, ma cfr. *Ordine*, cit., cap. V, « De una generalità et modi de servire a la tavola del Signore et officio de' dapiferi », ff. 5v-7v (= 7-9). Comunque ogni capitolo del « manualetto » stabilisce mansioni e competenze in quello che chiama « servizio quotidiano », cfr. *Ordine*, cit., cap. XI, « Ordine de li officij et servitij de camera circa la persona del Signore, et prima del cameriero maggiore », f. 15v (= 17).

terno tutte le « operae » che il familiare è tenuto a porre in essere a palazzo.

Nell'esplicare le funzioni dell'« officium » si realizza quel rapporto personale che lega il familiare al Duca d'Urbino. Non è questa la sede per stabilire se un tale rapporto è un impegno assunto, oppure è un atto dovuto: per ora mi interessa soltanto sottolineare che nell'« ordo » e nell'« officium », intesi in questo senso, si individua il rapporto di lavoro a Corte.

3. Non per malvezzo sistematizzante ma per tentare di chiarire la situazione giuridica personale del familiare, devo aggiungere poi che il vincolo che lega il titolare di un « officium », alla Corte del Duca d'Urbino, è da ritenersi un rapporto di lavoro subordinato. Stringenti ragioni in tal senso risultano sia dall'esame delle mansioni dirigenti, sia dal grado gerarchico attribuito agli ufficiali maggiori, come il « maestro de casa » (⁶⁷), lo « scalcho » (⁶⁸), sia dalle specifiche competenze, che costituiscono poi il contenuto dell'« officium diurnum » (⁶⁹), cioè della giornata di lavoro, codificata con scrupolosa precisione nell'« Ordine et officij ».

(⁶⁷) Cfr. *Ordine*, cit., cap. II, cit. e cap. LXIII, cit., ff. 1r-2v (= 1-3), f. 69r (= 89).

(⁶⁸) Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit. e cap. LXIII, cit., ff. 2v-5v (= 3-6), e f. 69r (= 89).

(⁶⁹) Secondo quanto riferisce Azzone nella *Summa Codicis*, alla *De operis libertorum rubrica* (6, 3) (ed. Venetiis 1584, col. 573, nu. 1), « est autem opera diurnum officium, ut ff., eodem, l.j. (D.38, 1, 1), id est officium quod quis exhibet alicui per diem », ripetendo in parte l'allegato frammento di Paolo. Il glossatore però precisa: « diem dico artificialem, non naturalem sicut dicitur qui mane iunctum vesperi, diem vocari precipis ». L'« officium diurnum », la giornata di lavoro, è una nozione tecnica, derivante da un testo giustiniano, anche in Odofredo, del quale cfr. *In secundam Codicis partem praelectiones*, tit. *De operis libertorum* (6.3), l. *Liberti libertaeque* (6), (ed. Lugduni 1552, f. 15va, nu. 8, che così conclude: « in larga significatione dicitur opera, quia opera dicitur proprie diurnum officium », allegando lo stesso frammento D.38, 1, 1 sul quale si fondava Azzone. Sull'« officium » inteso come « generale nomen ad omnem ministerium sit artificium vel non », l'apparato ordinario, alla glossa *quod est* a D. 32, 65, 1 ricorda che tale è l'insegnamento di Giovanni Bassiano. Il problema è che sicuramente l'« artificium » comprende anche l'« officium », mentre non è

Nel « manualetto » infatti è previsto, come in un contratto, quali « operae » il familiare deve realizzare, cioè quali prestazioni di lavoro deve porre in essere. La migliore dottrina del diritto intermedio — dai glossatori bolognesi ⁽⁷⁰⁾ ai maestri d'Or-

possibile affermare il contrario, giacché — sostiene Rogerio — « mullo, agafo, opilio, saltuarius, armiger, dapifer, cocus, pastor, ostiarius, pistori, et alii (...) sine ulla arte ministeria sua dominis exhibent »; ma cfr. anche la glossa *quod non est*, sempre a D. 32, 65, 1, siglata Rogerio nelle edizioni. Come meglio vedremo nuovi elementi si possono leggere in J. DE RAVANIS, *Lectura super prima parte Codicis*, al tit. *De operis libertorum* (6, 3), l. *Liberti liberteque* (6), (ed. Parisiis 1519, ed. anast. Bologna 1967, f. 257 rb), che sembra invece conoscere solo la c.d. nozione tecnica « opera est diurnum officium ». Le critiche del giurista ultramontano alle elaborazioni dei glossatori (cfr. *infra*, p. 344, n. 71) vogliono chiarire che l'« obsequium non est opera », perlomeno non è quell'« opera » che costituisce l'« officium diurnum ». Il problema sembra aver trovato una possibilità di soluzione presso la scuola del commento dove si sostiene: « opera largo vocabulo dicitur omne quod quis facit vel non facit gratia alterius, stricte vero dicitur diurnum officium », ma vedi BALDUS UBALDI, *In sextum Codicis librum commentaria*, tit. *De operis libertorum* (6, 3), l. *Liberti liberteque* (6), (ed. Venetiis 1577, f. 21ra, nu. 8). Sul tema vedi le considerazioni e le fonti richiamate da M. BELLOMO, *Il lavoro nel pensiero dei giuristi medievali. Proposte per una ricerca*, estratto da *Lavorare nel Medio Evo*, Perugia, 1983, p. 180 e n. 18.

(70) La discussione intorno alla « distinctio operarum » elaborata dai glossatori trova la sua « sedes materiae » in due luoghi della glossa ordinaria, a margine di D.12, 6, 26, 12 o di C.6, 3, 6. Premetto che i maestri bolognesi non manifestano grande interesse per le « operae officiales », mentre invece enucleano il concetto delle « operae fabriles », criticato e respinto dalla successiva dottrina, ma cfr. *infra*, p. 344, n. 71. Come molte sistemazioni medievali lo schema logico adottato è quello dell'« arbor »; i dottori ritengono che « obsequiales subdividuntur, quia aliae consistunt in faciendo, aliae in non faciendo ». Esempi delle opere, appartenenti alla prima sottodistinzione, sono quelle che si realizzano « in assurgendo et in salutando et in comitivam patrone prestando ». A questo proposito è interessante riferire l'ossevazione di Odofredo: non troveremo i riferiti « exempla (...) in lege », ma nessuno, che sia sano di mente, può negare come il contenuto di queste « operae » sia caratterizzato da « obsequium et reverentia ». Sono invece « in lege » e « in faciendo » quelli che si leggono a D.2, 18, 5, a D.25, 3, 9 e a C.5 31, 2 e 3. Le « operae in non faciendo », secondo Azzone, — ripetuto *ad unguem* dalla glossa ordinaria a C.6, 3, 6, — « proprius dicerentur honor seu reverentia » e sono costituite dall'atto di astenersi dal porre in essere qualcosa. Come annota poi Odofredo, sono però meno onerose delle precedenti, « quia in labore persone vel in sumptu pecunie consist(unt) et ideo tamquam favorabilis debent ampliari ». Sono classificate « operae fabriles » quelle che devono ritenersi « incertae » o, come aggiunge Odofredo, che non nasconde qualche difficoltà sulla terminologia usata dalla dottrina, « id est non designata certa qualitate operarum ». Si elencano invece tra le « operae artificiales », quelle in cui la « specificatio operarum facta est ». Le opere « fabriles et artificiales debentur cum impositione » e costituiscono

léans ⁽⁷¹⁾, dai dottori del commento ⁽⁷²⁾ ai tardi sistematori quat-

l'« officium diurnum »; possono poi essere poste a carico di qualcuno « per iusiurandum et per stipulationem », ma cfr. D.38, 1, 7 e D.40, 12, 44: a questo proposito Azone annota che « est hoc mirabile quod pactum vestiatur sacramento » e pertanto è ritenuto un « pactum vestitum », che genera, come meglio vedremo, un'« actio, ovvero una exceptio », ma cfr. G. ASTUTI, *I principi fondamentali dei contratti nella storia del diritto italiano*, in *Annali di storia del diritto*, 1(1957), p. 31 e segg. L'esame della « distinctio operarum » continua poi con una approfondita analisi delle « differentiae sive dissimilitudines », sia nella *Summa Codicis* di Azone (*op. cit.*, coll. 575-576, per totum), sia in Odofredo (*op. cit.*, ff. 15vb-16ra, nu. 10-18), sia nella glossa *hoc expone* a D.12.6, 26, 12. Nella *Summa* azzoniana è edito poi un frammento alla l. *Liberti liberteque* (C.6, 3, 6) già noto ad Odofredo in questa singolare collocazione: « dominus Azo commentavit legem istam in fine huius tituli (de operis libertorum) », ma cfr. ODOFREDUS, *op. cit.*, f. 17va, nu. 5. Per approfondire il tema è essenziale l'esame della dottrina di M. BELLOMO, *Il lavoro*, cit., pp. 177-183, nonché il « problema della distinzione del lavoro prestato da uomini liberi, semiliberi e schiavi ».

⁽⁷¹⁾ I risultanti raggiunti dalla glossa non parrebbero soddisfacenti a Jacques de Revigny: l'« obsequium non est opera » e l'« opera obsequialis » non costituisce l'« officium diurnum ». Il grande giurista respinge anche la distinzione dei dottori bolognesi, per cui le « operae fabriles » sono « incertae » e le « artificiales » sarebbero « certae ». La suddetta distinzione non è « in lege » e, laddove si accenna alle « operae fabriles » — a D.38, 1, 6 —, ci si riferisce alle *operae* dei « fabri » e si propone solo come un esempio. I glossatori classificano « fabriles » le « operae incertae », perché l'« ars fabrilis generalior est omnibus artis mechanicis », ma è solo un « nomen » che non può essere elevato a « genus ». Il rifiuto dei risultati dell'elaborazione bolognese è preciso: « et omnes glose huius materie fundate sunt in malo intellectu nominum ». Mezzo secolo più tardi, Baldo, ricordando il contributo del Maestro d'Orléans, dirà che « ista nomina, scilicet artificiales, fabriles et industriales sunt synonyma secundum Jac(obum) de Ra(vanis): nam faber est artifex, et artifex est industrius » (*ed. cit.*, f. 21rb, nu. 8). Jacques de Revigny propone quindi i « tria genera operarum », accettati da tutta la successiva dottrina: « obsequiales, que non consistunt in officio diurno, et iste proprie non dicunt opere, sed quedam sunt que consistunt in officio diurno et iste proprie dicuntur opere (...), unde dico quod divisio operarum hec est: operarum quedam sunt artificiales, quedam officiales (...) quia (...) consistunt in officio, artificiales (...) in artificio ». La partizione si fonda sui seguenti testi: D.38, 1, 9 e il citato D. 38, 1, 6, ma cfr. J. DE RAVANIS, *Lectura*, cit., ff. 257rb-257vb.

⁽⁷²⁾ Secondo Baldo nei suoi *Commentaria* (*ed. cit.*, f. 21rb, nu. 8 e poi ff. 21va-21vb, nu. 14-17), le opere « aliae sunt reverentiales, sive obsequiales, que consistunt in curialitate et reverentia, aliae officiales, que sunt sine aliqua arte; aliae artificiales, quas nescit homo naturaliter facere, sed discit eos arte et ingenio ». Rinvio poi alla lettura della puntigliosa discussione intorno alla « distinctio operarum quod aliae sint certae et aliae incertae », che non è accettata. Viene così nuovamente criticata la sistemazione della glossa che, come si è visto, distingue le « operae fabriles » dalle « operae artificiales ». Ma cfr. anche CINUS PISTORIENSIS, *Lectura in Codicem*, tit. cit., l. cit. (6, 3, 6), ed. Franfurti ad Moenum 1578, ed anast. Torino 1964, f.

trocenteschi (⁷³) — intorno alle « operae », al lavoro, conosce una classificazione — in « artificiales », « officiales » e « obsequiales » —, che è elaborazione « magistralis » (⁷⁴).

Il « manualetto », intorno all'« Ordine et officij » conserva tracce notevoli di questa classificazione dei giuristi; comunque un confronto non sarà inutile (⁷⁵).

Seguendo la partizione dominante presso la dottrina, è escluso che le « operae » di colui che lavora a Corte possano ritenersi « artificiales », dato che non sono applicazione dell'ingegno, né di un'arte, né della scienza (⁷⁶).

347va-347vb, nu. 4-8 e poi ALBERICUS DE ROSATE, *In secundam Codicis partem Commentaria*, tit. cit., l. cit., (ed. Venetiis 1585, f. 11va, nu. 1-4).

(⁷³) Cfr. JASO MAINI, *In secundam Digesti Veteris partem commentaria*, tit. *De conditione indebiti* (12, 6), l. *Si non sortem* (26), § *Libertus* (12) (ed. Venetiis 1622, f. 141rb-141va, nu. 11, f. 142 va, nu. 16-19 e f. 142vb, nu. 24): « tene tu quod duae tamen sunt species operarum, scilicet officiales intem fabriles, vel artificiales... »; ma cfr. anche MARIANUS SOCINI, *Commentaria pars secunda super nonnullis Digesti Novi titulis*, tit. *De verborum obgliaionibus interpretatio in l. Stipulationem non dividuntur* (45, 1, 72) (ed. Venetiis 1603, f. 135 rb, nu. 176-177).

(⁷⁴) Riferisce Odofredo (*op. cit.*, f. 16va, nu. 6-7), che « hec est divisio magistralis »: è un'elaborazione da esegeta, non « textualis ». — La classificazione trova fondamenti diversi in diritto romano e la moderna dottrina ha conosciuto il problema ampiamente, ma cfr. L. MITTEIS, *Operae officiales und operae fabriles*, Z.S.S. Rom. Abt., 23 (1902), pp. 143-158; E. ALBERTARIO, *Sul diritto dell'erede estraneo alle operae dei liberti*, in *Il Filangeri*, 10 (1910), pp. 6-10 (estratto); J. LAMBERT, *Les operae liberti. Contribution a l'histoire des droits de patronat*, Paris 1934, p. 138; O. COSENTINI, *Studi sui liberti*, I, Catania 1948, p. 147; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1960, p. 341; P. PESCANI, *Le « operae libertorum »*. *Saggio storico-romanistico*, Trieste 1967, pp. 72-77.

(⁷⁵) Rinvio, p.e., a quel passo dell'*Ordine*, cit., cap. VIII, « Officio de li credenzieri », ff. 8r-9r (= 11), dove i secondi credenzieri possono disporre di « uno fante liale (...) per portare acqua et lavare argenti et fare simili exercitij più mecanici... ». La nozione di « exercitio mecanico », è la stessa con la quale i giuristi classificano le « operae officiales ».

(⁷⁶) Tra i commentatori Baldo degli Ubaldi (*op. cit.*, f. 21va, nu. 13) sembra il più interessato ad approfondire questi concetti: « artificiales operae dicuntur in quibus, conatur enim ars et ratio facere optima ad instar naturae, unde conatur pictor pingere imaginem, quam pucherrimam nam (*recte* non) posset producere: ut Beatae Virginis, operae istae ingeniales, sue intellectuales dicuntur artificiales ab arte (...) sed ars non est generalis quia virtus intellectus habitat in paucis, sicut inter infinitas spinas vix

Resta da vedere se siano « obsequiales » o « officiales ». Premetterei che in queste ultime — nelle « operae officiales » — la dottrina colloca il lavoro come applicazione meccanica, senza alcuna qualifica, né di risultanto, né di intelletto: è il « rude factum » ⁽⁷⁷⁾. E in questo senso gli « officij » del « manualetto didattico » codificano con precisione competenze e mansioni, e sono l'ideale struttura dei singoli contratti di lavoro ⁽⁷⁸⁾.

Ma le modalità d'esecuzione, i comportamenti personali, gli atteggiamenti prescritti, le forme con cui è gestito il lavoro, sono più caratteristiche di quella che è l'« opera obsequialis ». Qui sono ritenute qualificanti la « reverentia » e l'« obsequium » ⁽⁷⁹⁾,

unum lilium reperis, quoddam miraculum est reperire inter infinitos infelices unum felicem, ut in ceno lapidem pretiosum, multi enim sunt homines grossi et rudes, et pauci intellectus ... ».

⁽⁷⁷⁾ È ancora Baldo « dicuntur operae officiales quoddam rude factum, ut arare coquinare grosso modo et similia et istò modo dicuntur operae officiales in liberto, prout distinguuntur ab artificialibus, nam homo grossi capitis parum valet, sed ingeniosus plus valet (...), tamen in nostra materia non est tractandum de intellectu et scientia nobili, sed mechanica, que est rudior, tamen differentia est (...) inter officium et artificium, sicut inter grossum et fecem (...) et subtile et distillatum » (cfr. *op. cit.*, f. 21va, nu. 12-13).

⁽⁷⁸⁾ Ogni singolo capitolo dell'*Ordine*, cit., prescrive infatti quanto è richiesto a colui che presta le proprie « operae » nella famiglia signorile e a Corte. Rappresenta pertanto il contenuto dell'« officium diurnum », il programma al quale deve attenersi il familiare durante la giornata di lavoro. Alla base di un tale rapporto — le « operae » costituirebbero un obbligo che si perfeziona « per iusiurandum et per stipulationem » — penso di poter ipotizzare una pattuizione, difficilmente documentabile, ma che si può legittimamente presupporre dato che si può leggere nell'*Ordine*, cit., cap. XXXV cit., ff. 27v-28v (= 53), « et quello più et meno che se fusse convenuto cum loro ». Il problema, come meglio vedremo in seguito, è di stabilire se tale pattuizione, o meglio convenzione, sia in realtà solo una adesione alle « operae » che il « dominus » ha già organizzato nell'« ordo ». La disponibilità del prestatore di opere e quindi nei confronti dell'« ordo » ed è da questa che deriva la sua soggezione, pertanto il vero consenso sarebbe soltanto quello che è dato per entrare nell'organizzazione, ma vedi *infra*, pp. 393-396.

⁽⁷⁹⁾ Sono opere « reverentiales, sive obsequiales que consistunt in curialitate et reverentia ». Precisa inoltre Baldo « honoreficientia autem est quidam cultus, quo inferior superiorem honorat: puta si canonici vadunt obviam Episcopo suo, in felici eius ingressu processionaliter, sicut moris est, libertus associat patronum, vel lavat sibi pedes, vel servit ei interdum in mensa. Omnes autem has operas obedentiales reverentiales, honorificas lex uno generali vocabulo obsequiales appellat, supra, De negotiis gesti, l. Officio (C.2, 18, 4). Nam sive suo motu libertus hoc faciat, sive

ma soprattutto sono richiesti due atteggiamenti che ricorrono sempre negli « officij » alla Corte del Duca d'Urbino: l'« honoreficientia » e la « curialitas ».

Nella realtà codificata dal « manualetto didattico », i due modelli elaborati dalla migliore scienza giuridica — le « operae obsequiales » e le « operae officiales » — hanno subito reciproche contaminazioni.

Elementi essenziali di quell'unico atto che è l'« opera obsequialis » ⁽⁸⁰⁾ come la « reverentia », l'« honoreficientia » e la « curialitas », a palazzo si dilatano fino a diventare un atteggiamento continuo, si trasformano fino a diventare un modo di condotta, un contegno richiesto nella giornata di lavoro ⁽⁸¹⁾.

rogatus vel mandato patroni, obsequium est ut supra, De obsequiis, l. j. (C.6, 6, 1) », cfr. BALDUS UBALDI, *op. cit.*, f. 21 rb, nu. 8 e f. 21 va, nu. 11. Un esempio interessante, non solo perché non « est in lege », è prospettato da Odofredo (*op. cit.*, ed cit., f. 15va, nu. 7): « et ita dicimus quod libertus debet assurgere et salutare eum [patronum] (...), quia is qui debet reverentiam alii debet hoc facere. Unde errant multi scholares qui non preveniunt dominum suum in salutando: quia expectant quod dominus salutet eos. Videtur quod superior debeat essi reverentiam, sed non faciunt sicut deberent ». Direi che, quella descritta da Odofredo, è anche oggi norma di comportamento e che si classifica tra la buona maniere. Anche l'*Ordine*, cit., prevede e prescrive atteggiamenti di questo tipo che si possono leggere al f. 5v (= 7), al f. 6v-7v (= 9), al f. 9v (= 12) e al f. 18 (= 24).

⁽⁸⁰⁾ Dice Jacopo d'Arena, riferito da Baldo (*op. cit.*, ed. cit., f. 21rb, nu. 8), « quod opera reverentialis non est opera, licet sit quidam actus » che è la stessa conclusione a cui era pervenuto Jacques de Revigny, il qual osservava che « assurgere, salutare », sono atti che si realizzano « in momento » (cfr. *op. cit.*, f. 257ra), mentre Odofredo (*op. cit.*, f. 15vb, n. 9), osservava che l'opera « obsequialis est aliquando brevius officium ». L'*Ordine* cit., al cap. V, cit., ff. 6v-7v (= 9), stabilisce che « tucti questi officij vogliono essere cum ordine, cerimonia et reverentia grandissima, senza ciarlamenti et pocho reguardo, perché denante a li Principi non se pò stare senza reverentia che sia abastanza ... ». Per una definizione dell'« obsequium », inteso invece come un « état permanent d'obéissance », cfr. J. LAMBERT, *op. cit.*, p. 11 e per le situazione di « obsequium » o « reverentia », in cui erano posti i liberti nel diritto romano, cfr. P. PESCANI, *op. cit.*, pp. 22-27.

⁽⁸¹⁾ Un esempio ancora, che aggiungo agli altri già riportati, e che si potrebbero ancora richiamare, dato che questo è un aspetto emergente del « manualetto »: « li

Alla Corte del Duca d'Urbino l'« officium diurnum », il lavoro, non è inteso come fatto meccanico e rude, circoscritto al risultato, bensì come ricerca di un comportamento esteriore, caratterizzato non solo dai ricordati segni di abbellimento e piacevolezza, ma anche con atteggiamenti di reciproca deferenza. Nell'esecuzione del lavoro è privilegiata, anzi direi riscoperta una cortesia quasi cavalleresca ⁽⁸²⁾. Un tratto gentile distingue ormai il modo di lavorare a Corte.

Il « manualetto » è testimone non trascurabile di forme e modi di lavoro che non coincidono con quelli presi in esame dai giuristi: l'« officium » è regolato da contegni soggettivi che non si riconducono facilmente alle forme di lavoro cittadino, o agricolo, che è la realtà tenuta in considerazione dalla dottrina.

Componenti culturali di provenienza diversa sembrano aver contribuito al formarsi di questo rapporto di lavoro. Mi limito ad indicarne solo le più riconoscibili: la professione delle armi, che — non lo si dimentichi — è il mestiere dei Montefeltro. Termini

strumenti circa la persona del Signore in publico et in privato vogliono sopra tucto essere magnifici, politi et splendidi, quali rapresentino una certa auctorità et reverentia, per ciò che la dignità de li Signori se manifesta per quelli...», ma cfr. *Ordine*, cit., cap. XV, « De li instrumenti circa la persona del Signore », ff. 18v-19v (= 24).

⁽⁸²⁾ È nel mondo cortese-cavalleresco che è possibile ritrovare un'eguale tensione morale all'autoperfezionamento. È nell'ideale cortese che si allenta la dipendenza dalla nascita per preferire il perfezionamento etico-sociale. La nobiltà d'animo, l'educazione interiore, il problema dell'autocontrollo, la valutazione della necessità del silenzio o della parola, sono solo alcuni aspetti enumerabili, ma approfonditi anche nelle motivazioni, dalla cultura cortese-cavalleresca. Nell'*Ordine et officij*, cit., si prescrivono e si richiedono simili, anzi uguali comportamenti nei familiari, e pertanto in chi lavora a Corte. Sui valori della civiltà cavalleresca e sui conseguenti rapporti socio-economici si rinvia ai saggi di E. KÖLER, come p.e., *La piccola nobiltà e l'origine della poesia trobadorica*, oppure *Ricchezza e liberalità nella poesia trobadorica*, o ancora *Il servizio d'amore nel partinem*, poi anche *I trovatori e la questione della nobiltà*, tutti editi e tradotti a cura di M. MANCINI, in *Sociologia della fin'amor. Saggi trobadorici*, Padova 1976, pp. 1-18, 39-79, 101-138 e 139-162.

come famiglia ⁽⁸³⁾, ordo ⁽⁸⁴⁾, sono precisi concetti dell'organizzazione militare. La soggezione personale, l'« obsequium », lascia intravedere antichi rapporti di dipendenza personale, comuni nel mondo feudale.

⁽⁸³⁾ Sulla « famiglia podestarile » cfr. V. FRANCHINI, *Saggio di ricerche su l'istituto del podestà nei comuni medievali*, Bologna 1912, pp. 154-157. L'A. offre volutamente una nozione ristretta della famiglia podestarile, limitata « alle persone che attendevano alle cure domestiche o alla scuderia », per distinguerla dalla corte o curia del podestà che comprende — come poi è specificatamente detto alla n. 4 delle pp. 156-157 — giudici, notai, cavalieri compagni, donzelli, berrovieri o famigli « idonei et apti ad arma portanda ». Normalmente la legislazione statutaria prevede la consistenza della corte o famiglia del podestà: registrerei in proposito una interessante « reformatio » di Antonio da Montefeltro, del 10 maggio 1392, nella quale si stabilisce che il podestà di Gubbio può « secum ducere et tenere toto tempore sui officii aut regiminis in officio podestarie » un certo numero di « familiares », ma cfr. G. FRANCESCHINI, *Documenti*, II, cit., pp. 205-207, doc. nu. 214. Sui « familiares ad arma » nell'organizzazione militare, oppure sulla « casa del comandante la compagnia » cfr. M. MALLET, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Bologna 1983, pp. 113-130.

⁽⁸⁴⁾ Rinvio, ma solo p.e., a Luca da Penne (*op. cit.* f. 108rb, nu. 11), per il quale « militia potest dici ordo, quia apte, commode, ordinate, laudabiliter et virtuose militie vivere debent, qui ordo hodie minime observantur. Nam, ait Petrus Blensis, in quadam epistula, ordo militum est ordinem conservare seu tenere ». Il tema è vasto ed importante, ma cfr. P. GALLUZZI, *Il tema dell'ordine in Galileo*, in *Ordo*, cit., p. 236, anche per la continuità della nozione. Ai fini della presente ricerca credo invece che sia da prendere in considerazione quanto riferisce, nella biografia di Federico da Montefeltro, Vespasiano da Bisticci (*op. cit.*, p. 365, p. 366, p. 370). Termini ed espressioni che si leggono nel racconto di questo prezioso testimone — come « ordinate le squadre et messe tutte a l'ordine », o « l'ordine dato da lui », oppure « il duca aveva ordinato l'ordine delle isquadre meravigliosamente, imponendo sotto la pena della vita, che ignuno fussi tanto ardito lo rompessi », o ancora l'« ordine del campo suo », nonché « il duca messi in ordine gli eserciti sua » — sono esempi significativi che appartengono alla storia e alle tradizioni militari della famiglia Montefeltro. Infine farei sempre ricorso alla penna di Vespasiano per richiamare quella descrizione della « domus » signorile, molto conosciuta (*op. cit.*, I cit., p. 401) e in cui si vive un clima di casa che « paressi casa di soldati ». È così possibile introdurre un altro collegamento tra il mondo militare, la famiglia signorile, il palazzo, il Signore e i suoi architetti ed ingegneri — presenti peraltro nella lista di Susech (cfr. Urb. lat. 1204, f. 101v). I Montefeltro conoscevano il loro mestiere e da buoni capitani sapevano dare quegli « ordini de alloggiamenti », che, a quanto è detto dal Macchiavelli, sono essenziali nell'arte della guerra, perché « a volere che l'alloggiamento sia sicuro conviene che sia forte et ordinato. Ordinato lo fa l'industria del Capitano; forte lo fa il sito o l'arte... » (cfr. *Libro dell'arte della guerra*, a cura di D. CARBONE, Firenze 1968, p. 109).

4. Ho proposto fin qui una lettura che accentua alcuni aspetti precettivi del « manualetto » a tutto svantaggio degli elementi descrittivi.

L'« Ordine et officij », da un punto di vista non meno importante, è anche la rappresentazione della « domus », della famiglia del signore, della Corte del Duca d'Urbino. Il « manualetto didattico » deve infatti essere considerato anche nelle sue altre componenti; e in questo senso, come la « memoria felicissima » o le altre liste adespote, riproduce, in segni concreti e leggibili, l'organizzazione della Corte, oppure soltanto della famiglia signorile che prende un assetto a palazzo. Susech o altri, hanno lasciato l'elenco delle persone fisiche che ricoprivano i singoli uffici, l'anonimo autore del « manualetto » ha descritto le funzioni o le mansioni attribuite.

Recuperando questa lettura descrittiva è così possibile formulare qualche spiegazione intorno ai rapporti che corrono tra l'« Ordine et officij » ed un'altra testimonianza sulla Corte del Duca d'Urbino. Devo infatti segnalare, anche per eventuali future ricerche, l'« Instruptione breve et succinta del modo di servare nel governo de casa », piccolo trattato anonimo, dedicato « allo Illustrissimo Signor Duca d'Urbino », e che conosco nella redazione del Ms Barb. Lat. 5159, della Biblioteca Vaticana ⁽⁸⁵⁾. È un'operetta che, se si escludono le parti iniziali — non più di quattro capitoletti ⁽⁸⁶⁾ —, presenta strettissimi legami di parentela con l'« Ordine et officij », tanto da poterne constatare la reciproca dipendenza.

⁽⁸⁵⁾ È un piccolo codice cartaceo in quarto del sec. XVI, scritto ai ff. 1r-32v, ove sono presenti segni di correzione; è legato in cartone. È descritto nell'Inventario 352, f. 109, della Sala manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana.

⁽⁸⁶⁾ Nell'« Ordine et officij » non trovano riscontro la premessa del cap. I, f. 1r-1v, il cap. II, « Come la diligente cura familiare non è contra a nessuna virtù, anzi al virtuoso convenientissima », f. 2r; il cap. III, « Le cose sono da considerare circa il governo d'una tal casa », ff. 2v-3r; e il cap. IV, « Come ogni regola et norma debbe potissimamente nascere et mantenersi dal patrone et Signore ».

Non è mio compito approfondire i rapporti tra i due scritti; limito il mio intervento ad una segnalazione, ricordando che sarà opportuno accertare quale delle due redazioni risalga più in là nel tempo; oppure se, attingendo autonomamente agli stessi materiali, siano state compilate tutt'e due rielaborando scritture precedenti.

Posso però elencare alcuni fatti, e in primo luogo che l'« Instruttione » è più « breve et succinta » dell'« Ordine et officij ». Come meglio vedremo mancano alcune « materiae » che conferiscono al « manualetto didattico », edito dall'Ermini, il respiro, e la dimensione di raccolta di regole da osservare a Corte ⁽⁸⁷⁾.

È poi diversa la struttura, perché i capitoletti del « trattatello » sull'« Instruttione » sono collocati in un preciso disegno descrittivo, enunciato nel terzo capitolo; disegno limitato però all'esame dell'organizzazione della casa e del suo governo ⁽⁸⁸⁾. L'« Ordine et officij » si presenta invece con una formazione alluvionale e disorganica, con un tono di freschezza che segna il ritmo di successive annotazioni. Segue il filo conduttore della raccolta di consuetudini, nelle quali è abbastanza trasparente il proposito di fissare e tramandare norme di comportamento in maniera immediata. Non nasce dalla « dimanda di Vostra Eccellenza che circa la cura familiare, scriva qualche cosetta che acco-

⁽⁸⁷⁾ Non si leggono nell'*Instruttione breve et succinta del modo di servare nel governo de casa*, alcuni capitoli dell'*Ordine et officij*, che elenco *infra*, pp. 353-355.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. *Instruttione*, cit., cap. III, f. 2v-3r: « Le cose sono da considerare circa il governo d'una tal casa: Parmi ch'al reggimento d'una tal casa, qual'è quella di vostra Excellentia, si habbi da considerar più cose, gli officiali, li strumenti, le cose, il modo, et luoco et i tempi ancora in alcune cose; et prima quanto si habbia a observar' sulle generalità di tutta la casa; secondario nel servitio della persona di vostra Excellentia; tertio di tutta la famiglia, secondo i loro gradi; postremo de' forestieri secondo le conditioni loro, ne' quali servitij è assai diversità. Li officiali medesimamente a tali gradi non solamente distribuite, ma eletti a qualunque di quelli atti et accomodati. Gli strumenti partiti a qualunque di tali servitij et debiti secondo i gradi, splendidi et abundanti. Le cose hanno a esser prima quanto alla persona del Signore, (...) circa la famiglia persino alli animalj (...), circa de' forestieri (...) ».

modata mi paia (...) secondo quel modo che alcuno stato signorile si acconfaccia »⁽⁸⁹⁾; non vuole dare istruzione al signore e soprattutto non rischia mai atteggiamenti che, se non sono di vera piaggeria, certamente sono da registrare tra quelli di maniera⁽⁹⁰⁾.

Il « manualetto didattico » del Fondo Urbinato e il « trattatello » del Barberini dunque nelle loro strutture non sono sovrapponibili: l'anonimo autore che è intervenuto sul testo originario ha utilizzato i singoli capitoletti come strumenti per una manipolazione che ha ricomposto in un disegno spezzato e in nuove articolazioni.

Nel testo di ognuno dei capitoli nei quali è sistemata la materia, è possibile invece rintracciare quell'identità, che è prova non sospetta dell'esistenza di reciproci rapporti. Considererei pertanto il capitolo come un modo di frazionare il testo, presente già nella struttura originaria; come dimensione minima nella quale l'originale ha ricevuto una prima sistemazione, vuoi che la si debba individuare nel « manualetto », o nel « trattatello » o in

(⁸⁹) Cfr. *Istruzione*, cit. cap. 1, « Proemio », f. 1v: « ...Sommamente laudabile stimo, la dimanda di Vostra Excellentia che, circa la cura familiare, scriva qualche cosetta che accomodata mi paia, circa di quella secondo qual modo che alcun signorile stato si acconfaccia... ».

(⁹⁰) Rinvio ancora alla lettura del proemio dell'*Istruzione*, cit. f. 1-1v, dove si esaminano « nella vita de' mortali (...) la cura di sé medesimo (...) appresso la cura civile (...). Di poi ancora la cura familiare (...) » E soprattutto rinvio alla chiusura del proemio, ove, dopo la ricordata richiesta di Sua Eccellenza, così prosegue: « ... Il che, benché malissimo mi confidi di saper fare, et anche la brevità del tempo (...) non di manco per satisfar in qualche parte alla giusta dimanda di V[ostra] S[ignoria] (...), brevemente ne descriverò alcuna cosa secondo che a me al presente alla cura delle cose convenienti allo stato di Vostra Excellentia mi parrà debito. Riserbando il più lungo et il più digesto discorso a altro tempo di più otio et al trattar questo più accomodato. Il perché prego V[ostra] S[ignoria] humanissima di questo al presente mi scusi et lo pigli solo per un preludio di quanto ho desiderio col tempo di scriverne ». Al contrario ricorderei l'atteggiamento critico che si legge nell'*Ordine*, cit., cap. LIIII cit., f. 59r (= 76), intorno alla prassi del possesso del sigillo ducale « a tempo de lo Illustrissimo Signor Duca Federico ».

altro scritto ⁽⁹¹⁾. I piccoli capitoli sono stati trattati come altrettanti moduli componibili, come tessere di un mosaico, scomposto e ricomposto in nuove forme.

Nell'« Instruttione breve et succinta » mancano però alcuni capitoli, peraltro non trascurabili, come quelli che prevedono l'« officio del bibliothecario » ⁽⁹²⁾, o l'« ordine de la cancelleria » ⁽⁹³⁾. L'immagine della « domus » del signore risulta così più angusta, priva di due dimensioni tradizionalmente presenti già nell'organizzazione della famiglia cardinalizia e papale ⁽⁹⁴⁾. Inoltre nel « governo de casa », descritto dall'autore del « trattatello » del Fondo Barberini, non sono previsti alcuni « officij », come quello dell'« helemosiniere », del « soprachocho », del « factore generale », del « masaro », del « ceriero » e « de chi porta li dopieri » ⁽⁹⁵⁾, che segnano invece il quadro più ricco ed articolato della « domus » signorile nella distribuzione di mansioni ritenute rilevanti e rappresentative.

⁽⁹¹⁾ L'*Instruttione breve et succinta* non sembra contenere elementi che possano suggerire una qualsiasi datazione; al contrario l'*Ordine et officij* presenta altri problemi, ma cfr. *supra*, p. 337, n. 56. Segnalo comunque che il Barb. lat. 5159, al f. 17v, cioè l'*Instruttione*, cit., al cap. XXX, « Ordine de servitij et offitij de Camera circa la persona del Signore », corrispondente al cap. XII dell'*Ordine*, cit., ff. 15v-17v (= 20-22), ha una correzione — « di per di » — che potrebbe anche dimostrare che lo scrittore sta esemplando da un'originale. In questo senso riterrei significativa anche la correzione del f. 12r — sempre dell'*Instruttione*, cit., cap. XVI, « Della spetieria et suo ordine », corrispondente nel testo dell'*Ordine*, cit., al cap. XXXII, « Offitio del spetiale et spetiaria » —, che anticipa la rubrica e l'inizio del successivo capitolo. D'altra parte, come ho già detto *supra*, p. 338, n. 62 anche l'Urb. lat. 1248 è copia, come potrebbe dimostrare anche l'errore del cap. XLIII cit., ove scrive « et non fachino », da correggere in « et uno fachino ». Allo stato delle ricerche pertanto non ne trarrei alcuna conseguenza.

⁽⁹²⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LIII, cit., ff. 58r-59v (= 75-76).

⁽⁹³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LIII, cit., ff. 59r-62r (= 76-80).

⁽⁹⁴⁾ Cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, *op. cit.*, p. 503 e segg.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXI, cit., f. 36v-36r (= 46); cap. XXXVI, « Officio del soprachocho », ff. 41r-41v (= 53); cap. XXXVII, « Officio del factore generale », ff. 41v-44v (= 54-57); cap. XXXVIII, « Officio del massaro », ff. 45r-46r (= 58-59); cap. XL, « Officio de chi ha portare li dopieri », ff. 46v-47r (= 60); cap. XLI, « Officio del ceriero », ff. 47r-48r (= 61).

Naturalmente nel « trattatello » non è poi possibile leggere quel brano che nell'« Ordine et officij » è il cap. LXIII — l'ultimo, sine titulo —, dove l'anonimo raccoglitore ha deliberatamente lasciato alcuni ricordi dei « doi Principi (...) molto expediti nel tenere (...) modi nel distribuire » le loro « faccende » (⁹⁶). Sono quelle poche, ma precise notizie, già note al Pastor (⁹⁷) e segnalate dall'Ermini, che consentono di dare al raccoglitore una collocazione temporale non approssimativa e di formulare con cautela qualche attribuzione (⁹⁸). Mi è così possibile affermare che l'autore dell'« Instruttione breve et succinta » non è lo stesso personaggio che ha raccolto le consuetudini nell'« Ordine et officij ».

Nell'« Instruttione » mancano anche altri capitoli che, nel cosiddetto « manualetto didattico », racchiudono disposizioni e regole intorno ad aspetti estremamente qualificanti nella vita della famiglia signorile. È un piccolo nucleo di consuetudini, che investono anche altri aspetti del complesso rapporto, che lega i familiari al Duca d'Urbino. Mi riferisco all'« ufficio di paggi » e a « chi ha da essere sopra li paggi » (⁹⁹), allo « officio de li stafie-

(⁹⁶) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXIII, cit., ff. 69r-72r (= 89-92). I due principi ricordati sono come già è stato detto, Filippo Maria Visconti, « tertio duca de Milano » e il pontefice Pio II. Chi ha compilato il « manualetto » conosce anche i due segretari del papa e cioè il cardinale di Pavia, Jacopo Ammanati e il fidatissimo Gregorio Lolli, che, com'è noto, è il cugino del pontefice.

(⁹⁷) La pagina dell'*Ordine et officij* citata alla nota precedente è considerata una fonte principale nella biografia di Pio II da L. VON PASTOR, nella sua *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, trad. it. di A. MERCATI, vol. II Roma 1961, pp. 23-24.

(⁹⁸) Sul problema cfr. *supra*, p. 337, n. 56.

(⁹⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVII, « Officio de chi ha esser sopra li paggi », ff. 19v-20v (= 25-27) e cap. XVIII, « De l'officio di paggi », ff. 20v-21r (= 27). È stabilito che i paggi « non voriano passare el numero d'octo », ma Susech ci fa conoscere il nome di diciannove, mentre l'altra lista ne ricorda ben ventisei, cfr. Urb. lat. 1204, f. 101r e f. 109r. Forse sarebbe possibile rintracciare anche le « camere de signori paggi », attraverso documenti di F. SANCIGIORGI, *op. cit.*, p. 135.

ri » (¹⁰⁰), a quanto « è da osservare nella famiglia de Madonna Duchessa » (¹⁰¹), ed infine al « partito che è da pigliare de chi non fesse bona reuscita » (¹⁰²).

5. I paggi — secondo l'« Ordine et officij » — sono « mandati a tale servizio et per acquistare gratia et a ciò che diventino homini »: sono le future leve, coloro che collaboreranno con il signore nell'esercizio del potere, perché « diventando da bene (...) saranno sempre partigiani de chi li ha facti homini » (¹⁰³). Susech prima di diventare familiare del signor Ottaviano Ubaldini, ricoprì l'ufficio di paggio nella « domus » del Duca Federico da Montefeltro (¹⁰⁴).

Nella casa descritta dall'anonimo del « trattatello », non circolano paggi: non dico che, al tempo in cui è redatta l'« Instruttione », la Corte del Duca d'Urbino non sia stata frequentata da paggi. Affermo solo che il compito di preparare i giovani, che « usciti da paggi, metterli a l'arme o ad officio dove fussino più apti » (¹⁰⁵), non è più una funzione sentita come una componente non trascurabile del « governo de casa » del Duca d'Urbino (¹⁰⁶).

(¹⁰⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XLIII, « Officio de li staffieri », ff. 48r-49r (= 62-63). La lista di Susech restituisce il nome di trentadue staffieri, mentre la adesgota ne ricorda ventisette, cfr. Urb. lat. 1204, ff. 101v-102r e f. 109. Nel palazzo dei duchi d'Urbino esiste una « stantia de li stafieri », vedi F. SANGIORGI, *op. cit.*, p. 135.

(¹⁰¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXIII, cit., f. 68v (= 88-89).

(¹⁰²) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, « El partito che è da pigliare de chi non fesse bona reuscita », ff. 66v-68v (= 86-88).

(¹⁰³) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVII, cit., f. 19v (= 25).

(¹⁰⁴) Vedi *supra*, p. 335, n. 53.

(¹⁰⁵) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVIII, cit., f. 20v (= 27).

(¹⁰⁶) La funzione di educare i paggi sembra essere stata non secondaria ai tempi di Federico da Montefeltro se si considerano i nomi dell'una e dell'altra lista conservate nell'Urb. lat. 1204, ma vedi *supra*, n. 99. Vespasiano da Bisticci (*op. cit.*, p. 401), ricorda che « alcuni Signori (...) avevano dato i loro figlioli al Signore per imparare la disciplina militare, il simile a fine che fussino costumati ... ». Nell'*Instruttione*, cit., nei confronti dei paggi, ho trovato solo due incidentali riferimenti: al cap. XLI, « Modo del vestire della famiglia et provisione », f. 25r (« ... vero è che a paggi non par da doversi dar provisione alcuna ... »), che ha il passo corrispondente nell'*Ordine*,

Il servizio nella « domus » signorile è un tirocinio severo che si svolge sotto la costante guida e la sorveglianza del « maestro de li paggi » (¹⁰⁷). I paggi devono « ubbidienza » al signore: è previsto poi che lo « scalcho » e il « cameriero maggiore » (¹⁰⁸) « polli anchora comandare », ma possono solo richiedere l'adempimento di compiti tassativamente stabiliti (¹⁰⁹). In realtà non svolgono mansioni gravose e i programmi e le finalità di un tale servizio sono prestabiliti

persuadendoli de continuo a le virtù (...) et farli pratici per prima che li potessino servire el Signore in dicto officio et in maggiore, che la natura et la gratia li aiutasse, et aiutarli quando fosse possibile a le virtù dove fussino più inclinati (¹¹⁰).

L'« Ordine et officij » prospetta questo servizio nella « domus » signorile come un periodo di apprendistato, un tipo di scuola alla quale vengono mandati dei giovani per accedere a precise carriere: « a l'arme e ad officio, dove fussino più apti » (¹¹¹). La famiglia del signore ha un costante bisogno di

cit., al cap. XXVI, « Ordine et modo del vestire de la famiglia », ff. 28v-30v (= 35), e poi al cap. XXX, « Ordine de servitij et officij de camera circa la persona del Signore », f. 17r (« ... il quale a tutti altri ministri, a simil cosa ordinati, proceda et impongha ad alcuni come proprio maestro et questo e a paggi et ad alcuni... »). Nell'*Ordine*, cit., il passo corrispondente si legge al cap. XI, f. 12v (= 16).

(¹⁰⁷) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVII, cit., ff. 19v-20v (= 25-27).

(¹⁰⁸) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVIII, cit., ff. 20v-21r (= 27).

(¹⁰⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XL, cit., ff. 46v-47r (= 60): « L'officio de li dopieri comunemente sole essere de li pagi, li quali habiano ad obedire a lo scalcho et andare cum lui a la cucina et al maestro de casa... ». E poi ancora al cap. XI, « Ordini de li officij et servitij de camera circa la persona del Signore et prima del cameriero maggiore », ff. 12v-15v (= 16-19): « ... potendo ciascuno de questo tre camereri inferiori comandare a li paggi in quel presente apto de servire el Signore (...) el tucto cum volontà et ordine del camoriero maggiore... ».

(¹¹⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVII, cit. f. 20r-20v (= 26).

(¹¹¹) Tra i compiti affidati allo scalcho è quello di « exercitare le persone in giuochi militari commo è giostri, torniamenti et combattere castelli, che sonno tucte

personale, che prepara al suo interno: stabilitasi a palazzo, il sistema non decade, ma anzi ha la possibilità di dimostrare tutta la sua bontà. Basta ricordare l'immagine di Federico, scolpita in una pagina notissima di Vespasiano da Bisticci, dove il signore è rappresentato mentre si occupa personalmente dell'addestramento militare dei giovani di Urbino ⁽¹¹²⁾. È un'altra forma di cultura, diversa da quella scolastica e universitaria, che segue sue tradizioni, suoi sviluppi ed adempie a sue esigenze: il palazzo è il luogo in cui si forma la burocrazia di Corte, che richiede un funzionario fedele, efficiente, disponibile e predisposto ad una mobilità nell'impiego che è duttilissima, rispondente sempre alla finalità di collaborare con il signore nell'esercizio del potere. Tra i sudditi e il signore si sta formando un corpo intermedio, nel quale trova spazio questo modello di funzionario cortigiano, e nel quale il periodo di apprendistato nel servizio di paggio è essenziale, e tale resterà.

Non credo che il fenomeno qui sommariamente riassunto sia peculiare della Corte del Duca d'Urbino ⁽¹¹³⁾: il giovane Federico era stato mandato dal padre Guidantonio presso la Corte dei

cose apte al mestrero de l'arme como ricerca el bisogno del Signore et loro », ma vedi *Ordine*, cit., cap. II, cit., ff. 4v-5r (= 6). Suppongo che un tale programma, che investiva tutti i familiari presenti a palazzo, riguardasse anche i paggi. Comunque basterà segnalare che dalla « memoria felicissima » di Susech sappiamo che tal « maestro Giuliano, siciliano », era ricordato tra i « maestri de scrirma che insegnavano a li paggi », mentre un certo « maestro Nicolò » è ricordato nell'altra memoria (cfr. Urb. lat. 1204, f. 102r e 110r).

⁽¹¹²⁾ Cfr. VESPASIANO DA BISTICCI, *op. cit.*, p. 406. I giuochi e gli addestramenti dei giovani si tenevano nel prato del Convento di San Francesco in Urbino.

⁽¹¹³⁾ Sul fenomeno che vede i nobili trasformarsi in funzionari presso la Corte nella quale entrano giovanissimi e prestano servizio come paggi, mentre ricevono un'educazione cavalleresca ed anche culturale adeguata alle future cariche, cfr. E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friederich der Zweite*, Berlin 1931, pp. 268-295. Erano gli scudieri nobili o anche i « valletti dell'Imperatore » della Corte di Federico II di Svevia. Naturalmente in Urbino il fenomeno ha proporzioni molto ridotte e se poi si consulta l'elenco dei paggi della lista di Susech, e dell'altra adesposta, mi sembra che in Urbino ricoprissero l'ufficio di paggi personaggi di provenienza diversa.

Gonzaga, a Mantova (¹¹⁴); Ottaviano Ubaldini, il fedelissimo nipote-fratello, l'altra anima del signore, aveva prestato servizio alla Corte dei Visconti, a Milano (¹¹⁵).

Esperienze come quelle ricordate devono avere avuto un certo peso nella elaborazione delle regole e consuetudini riferite nel « manualetto » per preparare i paggi a futuri e più gravosi impegni a Corte: in questo senso i capitoli dell'« Ordine et officij » sono la rappresentazione della funzione didattica in quell'« ordo » che è la famiglia signorile. Ma sono anche l'immagine del potere costituito che si riproduce e si perpetua, che crea i presupposti per la sua sopravvivenza: se il palazzo è la sede del potere, coloro che vi si insediano assieme al signore consegnano ad altri l'immagine che hanno creato. La funzione didattica nel quadro generale ha questo preciso scopo e deve essere riconosciuta nei suoi connotati.

Venendo poi al servizio prestato, proprio perché adempie anche a questa funzione, esso non è retribuito: « a li paggi non è conveniente dare provigione alcuna, ma tucti li loro bisogni com-

(¹¹⁴) Sopra le vicende che vedono Federico inviato prima come ostaggio a Venezia dal padre Guidantonio, poi trasferito a Mantova alla corte di Gianfrancesco Gonzaga, ove ebbe modo di avere come maestro Vittorino da Feltre e dove fu armato cavaliere dall'Imperatore Sigismondo, cfr. P. PALTRONI, *Commentari*, cit., pp. 45-46; *Cronachetta d'Urbino* (1404-1578) a cura di G. BRACCINI, in *Le Marche*, I, (1971), p. 119; SER GERRINO DA GUBBIO, *Cronaca* a cura di G. MAZZATINTI, in *RR.II.SS.* XXXI, Città di Castello 1902, p. 15; B. BALDI, *Vita e fatti di Federico da Montefeltro, Duca d'Urbino*, I, Bologna 1826, pp. 11-12; W. TOMMASOLI, *La vita*, cit., pp. 12-13.

(¹¹⁵) Figlio di Bernardino Ubaldini e di Aura, figlia naturale di Guidantonio da Montefeltro, e che una consistente tradizione dice essere la vera madre di Federico. Come osserva il Tommasoli nella nota-introduzione (pp. 20-21) ai *Commentari* del Paltroni, Federico non smentisce sulla sua origine né la versione che lo vuole figlio naturale di Guidantonio, né quella che lo vuole figlio di Bernardino Ubaldini e di Aura. Ottaviano in questa sua incerta condizione di fratello-nipote, è quindi personaggio di prima grandezza a Corte, e regge il governo del ducato quando Federico è assente e durante la minorità di Guidubaldo. Dal 1443, quando aveva dieci anni, Ottaviano soggiorna a Milano presso la corte viscontea perlomeno fino al 1447, ma vedi L. MICHELINI TOCCI, *Ottaviano Ubaldini*, cit., pp. 100-101 anche per le indicazioni bibliografiche.

piutamente secondo l'honore del Signore » (¹¹⁶). La mancanza di un salario qualifica ancora meglio il carattere di apprendistato dell'« officio di paggi »; a questo proposito avanzerei il sospetto che tutti coloro che entrano a far parte della famiglia signorile — e mi riferisco a coloro che svolgono mansioni domestiche — siano costretti a seguire un periodo di tirocinio, dato che « de la (...) famiglia niuno è (...) da ricevere senza optimo examine et examinato consulto » (¹¹⁷).

Trovano così una giustificazione, anche da un altro punto di vista, quelle disposizioni sulla sorveglianza continua del signore, del « maestro de casa » e dello « scalcho », sul personale e sul buon governo della famiglia, che dettano norme di comportamento minuziose e severe, alle quali chi presta i propri « servitia » è tenuto ad uniformarsi (¹¹⁸).

Basterà ricordare quanto è previsto per l'« officio de li stafieri », che vigilano sul signore e sui « soi compagni, gentilhomini, cortisani ». Per ricoprire quest'officio sono richieste doti particolari, che poi sono quelle che ho già sommariamente richiamate, ma che qui sono racchiuse in un efficace quadretto, e che l'anonimo autore dell'« Instruttione breve et succinta » fa mostra di non conoscere :

Vogliono essere li staffieri alti, de bono aspetto, animosi, gagliardi et bene in gambe, discreti, accostumati et taciturni de natura de quello che qualche volta casualmente intendessino che non fusse da dire, perché è cosa pericolosa essendo de altra natura.

(¹¹⁶) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, « Ordine et modo del vestire de la famiglia », ff. 28v-30v (= 38): « vero è che a li paggi non è conveniente dare provisione alchuna, ma tucti li loro bisogni compiutamente secundo l'honore del Signore », e poi ancora, al cap. LXI, « Officio de lo infermiere », ff. 66r-66v (= 86): « ... cum chi sta senza salario et a discrezione, come paggi et altri simili ... ».

(¹¹⁷) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., ff. 27v-30v (= 39), e nell'*Instruttione*, cit., cap. XLI, f. 25r.

(¹¹⁸) Sono quelle prescrizioni dei capp. II e III, dell'*Ordine*, cit., ff. 1r-5v (= 1-6).

Bisogna anchora che li siano vigilanti et intenti se 'l Signore comandasse una cosa più che un'altra et prompti in aiutarlo de omne bisogno; remoti de omne disonesto mangiare et bere, et guardasse da lochi pubblici desonesti; né per niente farne mercantia, non giuocatori, né biastimatori, et reverenti, et non solo che li se faccino domesticchi in parlare puntuosamente cum lo Signore, né cum altri Signori gentilhomini che fussero cum la Sua Excellentia, ma se debbino guardare dal rasonare forte l'uno cum l'altro in sua presentia cum risi licentiosi et importuni (¹¹⁹).

L'« Instruttione » poi, non conosce neppure quanto « è da osservare ne la famiglia di Madonna Duchessa », capitolo nel quale sono prescritti comportamenti uguali a quelli ora ricordati e richieste, per i familiari della Duchessa, le stesse doti fisiche e morali (¹²⁰).

Nella « domus » signorile circola questa ideologia del potere, e tutto il personale che vi lavora, da coloro che svolgono mansioni domestiche, ai « compagni, gentilhomini, cortisani » vive in questo programma ideale, come in una tensione collettiva. In questo clima ideologico, che vede il familiare chiamato a collaborare all'immagine e alla gestione del potere con il signore, si va

(¹¹⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XLII, cit., f. 48r-48r (= 62-63). Le stesse regole di comportamento sono dettate anche altrove, vedi, p.e., al cap. XI, cit., f. 15v (= 19), che nell'*Instruttione*, cit., si legge al cap. XXX, f. 18v.

(¹²⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LIII, cit., f. 68v (= 88-89): « ... cominciando da li compagni et de grado in grado fino all'ultima vole essere uno archivio de gravità et de honestà, né se vole che mai li sia alchuno disutile et che non imparasse mai o non sia apto ad imparare, et vogliono essere remoti da omne vitio pubblico né vogliano essere ciarlatori, ma parlare cum reverentia et quando bisogna et non più in presentia de Madonna et maxime li staffieri. De le donne sue non se rasona, perché questo se vede per asso fermo ». Annoto qui che per la prima volta compaiono le donne della famiglia che, se si deve giudicare dalla memoria di Susech e dalla adespota, non devono avere avuto un ruolo secondario nello svolgere funzioni domestiche, ma cfr. *supra*, pp. 335-336, alle n. 53 e n. 54.

formando a poco a poco una figura nuova, nella quale non è più necessario una provenienza dallo Studio, come « doctor », « magister » o notaio ⁽¹²¹⁾. Non ha ancora caratteristiche precise, né è precisato il « cursus honorum », ma già si intravedono gli sviluppi della sua carriera: è il funzionario cortigiano, legato e protetto dal signore, e che è in grado di attuare il suo programma politico. È un modello che si preciserà meglio nelle sue caratteristiche ⁽¹²²⁾, perché dalla semplicità delle sue attribuzioni, assumerà forme sempre più complesse e stratificate: anche gli addetti alle mansioni domestiche riscopriranno aspetti rituali che, intesi ormai come un codice genetico, si trasmetteranno e si complicheranno nell'ordinamento principesco e monarchico.

6. Lo « status » di familiare assunto da colui che lavora a Corte, è ben caratterizzato da un trattamento che fa « conto de averli poi non commo servi, ma commo congiunti » ⁽¹²³⁾.

Alcuni infatti risiedono abitualmente nella « domus » signorile quando si richieda un impegno continuo. Colui che vive costantemente a palazzo, se il grado, l'età, l'anzianità nel servizio lo

⁽¹²¹⁾ Sul tipo di formazione, preparazione e doti personali che questo nuovo funzionario avrebbe dovuto possedere, mi è sembrata illuminante la lettera che Pandolfo Collenuccio invia al suo Signore, Ercole d'Este, Duca di Ferrara, narrando l'incontro con papa Alessandro VI, il 12 settembre 1494. La lettera è pubblicata da P. NEGRI, *Le missioni di Pandolfo Collenuccio a papa Alessandro VI (1494-1498)*, in *Archivio della Società Romana di storia patria*, XXXIII (1910) pp. 381-397. Tra il pontefice e l'umanista pesarese si impone un gioco sottile nel trattare l'affare, e la circostanza che entrambi fossero « dottori », e quindi ben potevano apprezzare gli aspetti giuridici della vicenda, è solo un espediente retorico, e nient'altro.

⁽¹²²⁾ Cfr. B. CASTIGLIONE, *Il cortigiano*, cit., I, XXVII e XXX: «...ha da accompagnar le operazioni sue, gli gesti, gli abiti, insomma ogni suo movimento con la grazia; e questo mi pare che mettiate per un condimento d'ogni cosa, senza el quale tutte l'altre proprietà e bone condizioni, siano di poco valore ». E poi ancora « Quanto piace più e quanto più è lodato un gentiluom che porti arme modesto, che parli poco e poco se avanti, che un altro che sempre stia in sul lodare se stesso e biastemando con braveria mostri minacciare al mondo e nient'altro è questo che affettazione di voler parer gagliardo. Il medemo accade in ogni exercizio, anzi in ogni cosa che al mondo fare o dire possa ». Nella seconda redazione i due passi sono a I, XXIV e XXVII.

⁽¹²³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVI cit., f. 30r-30v (= 39).

consentono, ha diritto di avere « camera da sé », piuttosto che convivere con altri familiari (¹²⁴).

All'opposto, un trattamento particolare, che però è un'eccezione giustificata dal duro lavoro e da comportamenti certamente poco garbati e sicuramente non cortesi, è riservato ai « famigli di stalla », al « principale » e ai suoi « mulathieri ». Hanno un vitto più abbondante, non hanno frequenza di rapporti con gli altri componenti la famiglia, dormono nel luogo di lavoro, cioè nelle stalle (¹²⁵).

Lasciando ancora una volta il punto di vista descrittivo, quanto è stabilito nel « manualetto didattico », è anche il modo con cui si lavora a Corte o nel palazzo del Duca d'Urbino, e pertanto rappresenta anche la parte normativa del rapporto di lavoro imposto al familiare.

Direi però che non è l'unico contenuto, perché nasconde anche un altro aspetto, non meno rilevante sul piano giuridico. Devo infatti osservare che, quando il trattamento prescritto è riconosciuto come un diritto di colui che presta le proprie « operae », o perlomeno come una pretesa legittima riconosciutagli dall'« ordo » istituito nella « domus » signorile — ed è il caso dell'« Ordine et officij » —, ben può essere considerato come una parte integrante della retribuzione globale, che si aggiunge al salario o alla mercede stabilita, o comunque pagata. In ogni caso è un obbligo che è posto a carico del signore, perché da lui è stato assunto.

Secondo i risultati delle ricerche di Guido Rossi, nella legislazione statutaria, a volte, la mercede è pagata « nella forma di denaro e generi » (¹²⁶): anche nell'« Ordine et officij » e nel-

(¹²⁴) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXV, « Del governo de la famiglia quanto al dormire », ff. 27v-28v (= 36-37), dove si parla di « officiali (...) che fossino continuo a li servizi del Signore o de casa ».

(¹²⁵) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXX, « Del governo de li muli », ff. 34v-35v (= 45-46).

(¹²⁶) Cfr. G. Rossi, *Sul profilo della « locatio operarum » nel mondo del lavoro dei Comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958 (= *Università degli*

l'« Instruttione » il termine mercede o salario può indicare una retribuzione mista.

Ma nella « locatio », secondo la glossa e la successiva dottrina, la « mercede » può essere pagata soltanto in « pecunia numerata » ⁽¹²⁷⁾: il trattamento retributivo complessivamente riservato al familiare, deve essere tenuto distinto dalla corresponsione della semplice mercede o salario. Non è opportuno comprendere nella mercede né la retribuzione in cose, né le prestazioni periodiche o continuative di cose a titolo di compenso, che si aggiungono al « quantum » pattuito con il signore ⁽¹²⁸⁾.

La conclusione esposta sembra trovare qualche sostegno nel trattamento previsto per alcuni componenti la famiglia, ma « habitanti fora de casa ». Questi familiari lucrano il vitto in

studi di Urbino. Facoltà di Giurisprudenza, 5) pp. 120-141: a proposito della « mercede » la legislazione statutaria prevede che deve essere pagata in « pecunia numerata », ma altre volte « è stabilita nella forma mista di denaro e generi ». — Avverto che ho consultato il lavoro di G. Rossi, edizione fuori commercio, nella copia esistente presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele di Roma.

⁽¹²⁷⁾ Nella « locatio », c'è sempre la mercede, che secondo la glossa al lemma *mercede*, a D.19,2,1, deve essere « in pecunia consistente ». Così conclude anche la glossa *non dabatur*, a D.16,3,1,9: « nota locationem non esse sine mercede in pecunia constituta »; così pure in Pietro da Unzola ma cfr. *infra*, n. 128. Mi sembra che l'autore dell'*Aurora novissima*, sia una testimonianza preziosa per dimostrare che la dottrina intermedia incontrava qualche difficoltà nel collocare le convenzioni « ad serviendum » nel contratto di locazione d'opere. Spero comunque di poter tornare sul tema, qui appena abbozzato.

⁽¹²⁸⁾ Secondo G. Rossi, *op. cit.*, p. 125, tra i lavoratori domestici, che vivono in casa del padrone, non è possibile « concepire la mercede se non nella forma mista di denaro e vitto e talvolta di vestiario », che è poi la forma del « victum et vestitum » delle fonti. La conclusione deve essere precisata, perché alcuni rapporti di lavoro, come quello « ad serviendum » che in questa sede ci interessa particolarmente, non trovano adeguata sistemazione nel modello romanistico della « locatio operarum », che non esaurisce tutti gli effetti obbligatori. A questo proposito Pietro da Unzola, commentando la formula dell'« instrumentum locationis et conductionis ad serviendum » della *Summa artis notarie* (ed. Venetiis 1574, f. 121ra-121rb) di Rolandino de' Passeggeri, osserva: « iste contractus poterit dici pro parte contractus innominatus, scilicet facio ut des », e si riferisce a quella parte che è comune con le convenzioni « ad serviendum », nelle quali si prevede soltanto il « victum et vestitum ». E poi continua: « et possunt predicta procedere isto modo: nam in eo quod Mar. servire Cor. promittit, et Cor. e contra pro suis operibus et sertiis dare promittit mercedem in

un'unica soluzione, o meglio per mezzo di una serie di assegnazioni annuali di grano, vino e carne, in una misura che è stabilita « per bocca, commo è costume et consuetudine » (¹²⁹).

Ma per il tempo in cui costoro « andassino de fora cum lo Signore », sulle assegnazioni dovute viene applicata una particolare operazione di sconto. Probabilmente non sono più presenti a Corte e partecipano alle campagne militari al seguito del Duca, dato che una riduzione delle assegnazioni è giustificata dal fatto che il familiare ha goduto del vitto « de le giornate » o comunque « per lo tempo se fosse stato de fora a le spese del Signore » (¹³⁰).

Credo pertanto che, nel considerare il trattamento retributivo del familiare, si debba tener conto anche delle condizioni particolari riservategli nella « domus » signorile. E a questo proposito poi, anche per cercare una riprova esterna al sistema descritto o previsto dall'« Ordine et officij », richiamerei una lapidaria sentenza di Baldo degli Ubaldi, per il quale « de familiaribus perpetuis certum est quod tenemur eos alere et vestire » (¹³¹).

Nella « domus » signorile il trattamento retributivo dunque non corrisponde soltanto al compenso pattuito per le opere prestate, ma sta a fronte anche di quei comportamenti particolari che devono essere tenuti e che, a mio avviso, sono tipici del rapporto di lavoro del familiare.

Per quanto riguarda la retribuzione la famiglia signorile non sembra seguire un regime uniforme. Agli « ufficiali (...) et ho-

pecuniam numeratam », può considerarsi locazione d'opere. Ma « in eo vero quod Mar. predictus pacto servire convenit usque ad annum, et Cor. dare victum et vestitum, erit innominatus contractus, scilicet facio ut des, vel do ut facias, si primum conventum esset de dando, qui locatio dici non potest in eo quod non merces in pecunia, ut ff., depositi, l. si quisi servum (D. 16, 3, 1, 9) et ff., locati, l. prima (D. 19, 2, 1) ».

(¹²⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XX, « Del governo de la famiglia quanto al victo », ff. 22r-23r (= 29).

(¹³⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XX cit., f. 22r-22v (= 29).

(¹³¹) Cfr. BALDUS UBALDI, *Commentaria*, cit., tit. *De operis libertorum* (6, 3) l. *Liberti liberteqe* (6) (ed. cit., f. 21vb, nu. 18).

mini principali » ⁽¹³²⁾ è pagato un salario come corrispettivo alla loro condizione di prestatori d'opere, « ordinati al servitio et governo de casa » ⁽¹³³⁾.

Avverte il « manualetto » che una parte dei familiari devono « stare a provisione deliberata », mentre un'altra parte è tenuta « a discretione de succurimento del Signore tempo per tempo » ⁽¹³⁴⁾.

I familiari che appartengono a quest'ultima categoria non ricevono alcuna mercede, ma sono graziosamente mantenuti nella « domus » signorile. Come ho già riferito, è il trattamento riservato ai paggi ⁽¹³⁵⁾, ma è applicato anche ad altre categorie di appartenenti alla famiglia ⁽¹³⁶⁾.

La provvigione deliberata è invece una retribuzione continua e regolare, erogata all'inizio di ogni mese in una misura che varia secondo la condizione e il grado di chi la riceve ⁽¹³⁷⁾. È possibile conoscere un livello minimo della provvigione: ricorrendo situazioni particolari, al familiare, che non è adatto ad essere utilizzato neppure in un « officietto », viene concessa una « provvisioncella » che basta « solum ad victum et vestitum » ⁽¹³⁸⁾. L'elargizione consente una sopravvivenza appena decorosa ed è giustificata dal fatto di essere appartenuti alla famiglia signorile: inoltre, come

⁽¹³²⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., ff. 28v-29r (= 37) e poi in *Istruzione*, cit., cap. XLI, « Modo del vestir della famiglia et provisioni », f. 24v.

⁽¹³³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXV, ff. 27v-28r (= 36), ed *Istruzione*, cit., cap. XL, cit., f. 24r.

⁽¹³⁴⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., ff. 28v-29r (= 37), ed *Istruzione*, cit., cap. XLI, f. 24v.

⁽¹³⁵⁾ « Vero è che a li paggi non è conveniente dare provisione alchuna, ma tucti li loro bisogni compitamente secundo l'honore del Signore », in *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., f. 29r-29v (= 38) e poi in *Istruzione*, cit., cap. XL cit., f. 25r, con insignificanti varianti.

⁽¹³⁶⁾ « ... che sta senza salario et a discretione, comme paggi et altri simili ... », ma vedi in *Ordine*, cit., cap. LXI, cit., f. 66v (= 86).

⁽¹³⁷⁾ Vedi in *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., f. 29r (= 38) ed *Istruzione*, cit., cap. XLI, f. 25r: « ... omne mese una certa provisione secundo paresse et secundo li gradi et conditione loro, la quale omne di innanze el kalende li fusse pagata ... ».

⁽¹³⁸⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., f. 66v (= 87).

vedremo, non è versata in ragione delle « operae », prestate, dovute o promesse ⁽¹³⁹⁾.

La contabilità familiare annota come partita autonoma e separata la provvigione, distinguendola dal salario. Il « rasoniere », che è l'ufficiale il quale tiene i conti di tutta l'« uscita et intrata » nella « domus » signorile, nel suo giornaliero quaderno scrive le provvigioni ed i « salarij », riportando poi le une e gli altri nel « libro maggiore » in singole partite ⁽¹⁴⁰⁾.

Nella « provisione deliberata » ravviserei pertanto un compenso che non sempre ha caratteri identici al salario in senso stretto, cioè alla mercede pagata nella locazione d'opere ⁽¹⁴¹⁾.

Forse la provvigione risponde ad un rapporto di soggezione di colui che presta le proprie « operae » più ampio e diretto, o che investe una categoria di persone, come i « provvigionati » della Corte viscontea, legati al signore da un vincolo di immediata subordinazione ⁽¹⁴²⁾.

⁽¹³⁹⁾ Ma per la stabilità del rapporto, cfr. *infra*, p. 395.

⁽¹⁴⁰⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LI, « Modo de tenere circa le scripture et rescotere et pagare li denari », f. 53v (= 70) e poi *Istruttione*, cit., cap. VIII, « El modo da tenere circa le scripture nel riscuotere et pagare li denari », f. 5v: « deve el rasoniere tenere in conti differenziati el dinaro de le provisione et salarij (...), tenendo tucto prima distesamente in uno quaderno per uscita et intrata giorno per giorno et poi ponendo in un altro libro maggiore al conto suo omne partita ».

⁽¹⁴¹⁾ Sull'argomento non saranno inutili più approfondite ricerche. Se però, come sembra possibile — cfr. *supra*, pp. 363, nn. 127-128 — la retribuzione è in ragione del rapporto instaurato o della situazione giuridica nella quale si colloca il familiare, direi che la distinzione tra provvigione e mercede deve essere mantenuta. L'esame della legislazione statutaria, che sicuramente testimonia la sopravvivenza di regimi particolari, come è, p.e., il recupero delle spese, sono esaminati da G. ROSSI, *op. cit.*, pp. 121-124.

⁽¹⁴²⁾ Sulle condizioni dei provvigionati viscontei, cfr. F. COGNASSO, *op. cit.*, pp. 532-533; sono certamente uomini d'arme che gravitano intorno la famiglia ducale, ma non sembrano accertate tutte le loro mansioni. Il signore affida loro incarichi di fiducia, ai quali potrebbero essere mandati ufficiali più qualificati; d'altra parte alla corte viscontea sono presenti anche « familiares de armis » o scudieri. Sul piano della subordinazione personale, e in ragione dei loro compiti di uomini d'arme, i provvigionati sono sottoposti ad una dipendenza piuttosto pesante e diretta, se si considerano alcuni avvenimenti segnalati dal Cognasso (*op. cit.*, p. 532, e n. 8) e narrati da P. AZARIUS, nel suo *Liber gestorum in Lombardia*, edito a cura di F. COGNASSO, Bologna 1959 (= *RR.ISS.*, XVI, IV), p. 150. Si racconta che alcuni signori milanesi

Nella famiglia del Duca d'Urbino per coloro che stanno a provvigione la retribuzione non è costituita soltanto da un somma di danaro, come per chi è tenuto a « tucto salario » ⁽¹⁴³⁾; esistono poi anche regimi intermedi che prevedono, o il godimento di un ufficio come quello del barbiere ⁽¹⁴⁴⁾, o dello « spetiale » ⁽¹⁴⁵⁾, o, come già si è detto, l'integrazione con la somministrazione dei vestiti e del vitto ⁽¹⁴⁶⁾.

« provixionati [domini Bernabo] et qui recusaverunt in andata (...) cum ipso equitare, spreta ipsius Domini crida, videlicet quod omnes sui provixionati sub pena capitis ipsum sequerentur, dato mandato (...) potestati Mediolani ut premisos decapitaret. Tamen motu domini Galeazii et maxime nobilis domine Regine, consortis prefati domini Bernabo, predicta distulit et predicti fuerunt relaxati et in merito, cum diceret nolle equitare propter provixiones earum retentas et immemores beneficiorum alias susceptorum nec curantes de persona et prosperitate tanti domini eorum, sed potius de comoditatibus ». Certamente la detenzione e l'applicazione della pena venivano irrogate per non aver ottemperato alla « domini crida »: ma questo è solo l'aspetto più appariscente della vicenda e in questa sede anche il meno importante. Sembra più interessante notare che ai provvigionati è fatto obbligo di rispondere alla « crida » del signore: devono quindi adempiere quanto è così richiesto dal « dominus » e la « pena capitis », posta a loro carico, è accessoria ad una precisa situazione giuridica che è quella dell'inadempimento. La posizione del provvigionato inadempiente è assimilabile a quella del renitente, perché oppone resistenza non ad un comando concreto, bensì ad un obbligo più generale che preesiste alla manifestazione di volontà del signore. Resta comunque aperto il problema dell'individuazione della fonte di questo obbligo, se cioè sia da collocarsi in dipendenza di una convenzione o di altre situazioni giuridiche. Ma cfr. anche C. CAPASSO, *I provvigionati di Bernabò Visconti*, in *Archivio storico lombardo*, S. IV, 15 (1911), pp. 285 e segg.

⁽¹⁴³⁾ Secondo l'*Ordine*, cit., cap. XXVI cit., f. 28v (= 37) e l'*Istruzione*, cit., cap. XL cit., f. 24v, alcuni « ufficiali (...) et homini principali » sembrerebbero stare a « tucto salario ».

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XIII, « Officio del barbiere », ff. 17v-18r (= 22), e *Istruzione*, cit., cap. XVI, « Del barbiere quando è conveniente in simil casa », f. 12r. Nel palazzo ducale di Urbino c'è il locale riservato al barbiere, cfr. F. SANGIORGI, *op. cit.*, p. 83 e p. 153.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXII, « Officio del spetiale et spetieria », ff. 36r-37r (= 47) e *Istruzione*, cit., cap. XV, « Della spetieria et suo ordine », ff. 11v-12r. Susech restituisce il nome dello « spectiale in Corte » che è Giorgio Viero da Siena, cfr. Urb. lat. 1204, f. 102 v.

⁽¹⁴⁶⁾ Per i « vestimenti » ed il vitto vedi le precise disposizioni in *Ordine*, cap. XXVI cit., ff. 27v-29v (= 37-38) e poi il cap. LII « Officio del guardarobba et modo de administrarla », ff. 54v-58r (= 73-74). Nell'*Istruzione*, cit., cap. XLI cit., 24v-26r. Per una possibile localizzazione del guardaroba nel palazzo di Urbino cfr. F. SANGIORGI, *op. cit.*, p. 67, p. 74, 178 e 195.

La parte ricevuta in danaro rappresenta la provvigione versata perché questi familiari non soffrano « necessità di infiniti bisogni » (¹⁴⁷), e non sempre può considerarsi l'aspetto principale della retribuzione, perché la famiglia signorile non sempre ha un regime uniforme nel pagare la retribuzione per il lavoro prestato.

7. Se poi si estende l'esame alla retribuzione di alcuni familiari preposti a singoli uffici, come il « barbiero » o lo « spetiale », risulta che questi sono pagati in maniera diversa dagli altri. Al barbiere è concesso di tenere a palazzo una « barberia pubblica », oppure di esercitare piuttosto la sua arte o presso « una botteghetta », od organizzando il suo lavoro nel modo più opportuno (¹⁴⁸).

Il barbiere nei confronti del signore ha un rapporto di subordinazione diretta: deve servirlo, così come deve servire chi, per atto di cortesia, gli è inviato dal signore. Inoltre deve prestare la propria opera ai paggi che, come si è detto, vivono a discrezione del signore e non devono avere mezzi per pagare i servizi. Volendo chiarire nella sostanza la subordinazione di colui che è preposto all'« ufficio del barbiero », direi che il titolare ha nel signore un unico committente; cortesia ed onore giustificano le altre prestazioni richieste dall'ufficio: avanzerei pertanto l'ipotesi che gli obblighi derivanti dalla titolarità dell'ufficio esauriscono così ogni effetto. Al barbiere però l'« ordo » lascia la possibilità di servire anche altre persone e « li sia licito a poterlo fare o in bottega o dove li paresse », cosicché il barbiere è in grado di lucrare sulle prestazioni pagate dai clienti.

La possibilità di prestare la propria opera autonomamente deve essere posta in relazione con la titolarità e l'esercizio dell'ufficio. Non è possibile sapere se il barbiere nell'« ordine de casa »

(¹⁴⁷) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI cit., f. 28v (= 38) ed *Istruzione*, cit., f. 25r.

(¹⁴⁸) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XIII cit., ff. 17v-18r (= 22) ed *Istruzione*, cit., cap. XVI cit., f. 12r.

riceva un salario o una provvigione ; sembra però accertabile come a lui sia riconosciuto anche un autonomo esercizio dell'arte in conseguenza dell'adempimento dei doveri richiesti dall'ufficio.

L'ordine però non presenta l'attività esterna del barbiere secondo il tradizionale modello del privilegio concesso e riconosciuto dal « dominus ». Ogni sua attività può essere intesa come un fatto conforme a norma — « li sia licito » —, norma che individua la situazione soggettiva nella quale è collocato come prestatore d'opera.

L'attività esterna del barbiere è ritenuta lecita, perché è in grado di soddisfare alcune particolari necessità che l'« ordo » riconosce come primarie. L'igiene, come ho detto più volte, nell'« Ordine et officij » e nell'« Instruttione », è un momento essenziale del comportamento richiesto nel familiare ; è un valore qualificante dell'« officium diurnum », cioè delle opere che devono essere prestate.

Al barbiere è lasciata dunque la possibilità di gestire un servizio giudicato essenziale, che però l'« ordo » non ritiene opportuno di organizzare in altra forma. In questo senso l'attività autonoma del barbiere è considerata lecita nell'ordine familiare, cioè è riconosciuta praticabile a palazzo in modo del tutto diverso da quello secondo cui lavorano gli altri familiari, perché è a metà strada fra il regime del prestatore d'opere a tempo definito e quello di una moderna concessione di un pubblico servizio ⁽¹⁴⁹⁾.

La singolarità del caso del barbiere, e poi dello « spetiale » che devo ancora esaminare, e quindi il modo non conforme a regola con cui entrambi sono ricevuti nell'ordine della famiglia signorile, può anche dipendere dal fatto che esercitano un mestiere che, già da lungo tempo, si è organizzato in quei robusti organismi che

(149) Rispetto all'« ordo » non registrerei la posizione del barbiere come colui che esercita un'attività privata di interesse pubblico, cioè come colui, che esercita una professione, per cui è richiesta una abilitazione. Nell'ordine familiare, si è preferito sostituire l'esercizio dell'attività privata del barbiere, a quella che avrebbe dovuto esercitare in ragione dell'« officium ».

sono le arti comunali (¹⁵⁰). Sia il barbiere, sia lo « spetiale » appartengono ad una organizzazione che vanta antiche tradizioni di autonomia e non possono livellarsi nell'ordine istauratosi nella famiglia signorile.

All'« offitio del spetiale » deve essere proposto un « homo fidele et pratico del mesthiere », aiutato da un « garzone », poiché la « spetieria », nella famiglia prima e a palazzo poi, svolge un lavoro continuo e non occasionale. Il primo compito affidato allo « spetiale » è di rifornirsi di materie prime, che, sotto il « riscontro del maestro de casa », o acquista o riceve, in quanto vengono fornite (¹⁵¹).

La gestione patrimoniale nella famiglia signorile, è affidata ad alcuni uffici: la « domus » si rifornisce dei necessari beni di consumo o facendoli acquistare sul mercato dallo « spenditore » (¹⁵²), o utilizzando i prodotti della proprietà del signore, cui sovrintende il « factore generale » (¹⁵³). Precise disposizioni sono impartite per regolare acquisti, consegne, distribuzione e consumo: una serie di controlli contabili dovrebbero consentire di esercitare una sorveglianza sopra le suddette operazioni (¹⁵⁴).

(¹⁵⁰) Cfr. P. S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino 1937, p. 133.

(¹⁵¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXII, cit. ff. 36r-37r (= 47) ed *Istruttione*, cit., cap. XV, cit., ff. 11v-12r.

(¹⁵²) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXIII, « Officio del spenditore », ff. 37r-39r (= 48-50), ed *Istruttione*, cit., cap. XI, « Officio del compratore et modo del ministrarlo », ff. 8v-9v.

(¹⁵³) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXVII, « Officio del factore generale », ff. 41v-44v (= 54-57).

(¹⁵⁴) È prescritto che lo spenditore consegni quanto acquista al dispensiero, che, a sua volta, è controllato dal maestro de casa e dallo scalco. Il factore generale è invece tenuto a rifornire il massaro, che distribuisce giornalmente quanto riceve secondo le disposizioni del maestro de casa e dello scalco, cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXIII, « Officio del dispensiero et modo de amministrarlo », f. 39r-39v (= 51) e cap. XXXVIII, « Officio del massaro », ff. 45r-46r (= 58-59) e *Istruttione*, cit., cap. II, cit., ff. 9v-10r. Ogni passaggio da un ufficiale all'altro, cioè ogni consegna, è contabilmente documentata dalla relativa « bollecta de la spesa », o da una « polliza signata del ricevuto ». — Susech ricorda un certo « Tomasso de Simone, mastro de tucte le intrate », e un « Matheo de l'Isola, massaro

Il « riscontro del maestro de casa » è appunto un atto di controllo su quanto lo « spetiale » ha comprato all'« ingrosso », o ha avuto in consegna, perché tutte le medicine, spezie, o altro tenuto nella spezieria, proviene dai beni di consumo della famiglia.

È così più facile capire il modo di retribuzione dello « spetiale » che « tucte le cose se diano ingrosso a lo spetiale per uno certo pregio et poi lavorate se ripiglino per altro pregio, et non se dia altramente salario o provisione » (¹⁵⁵).

La famiglia consegna materie prime e ritira prodotti finiti; i compensi pagati allo « spetiale » risultano sottraendo il prezzo delle materie fornite al valore finale delle confezioni. Il lavoro è retribuito attraverso un'operazione di calcolo abbastanza semplice, ma che presuppone la valutazione di ogni prodotto elaborato con arte dallo « spetiale ».

In una spezieria funzionante a palazzo, o che assolve alle necessità di una famiglia signorile, per liquidare i compensi dovuti in ragione dell'ufficio è necessario presupporre l'esistenza di una tariffa, perlomeno di un listino dei prezzi. Ad Urbino sono state compilate delle mercuriali, poi rese esecutive con decreto, e che, a mio avviso, sono da ritenere dei veri e propri listini dei prezzi praticati nell'arte degli « spetiali » (¹⁵⁶).

In conclusione anche lo « spetiale », come il barbiere, è retribuito attraverso modalità e forme tipiche di chi esercita l'arte o il mestiere. Il loro lavoro, nonostante siano titolari di un ufficio a

de casa »; l'anonimo conosce gli « spenditori Giovanni de Biachino d'Urbino, Bernardino Baloncini, Marco Guidarello »; inoltre conosce anche il « dispensiero a la massaria de sopra » e lo stesso « Matteo de l'Isola, maestro de casa », nonché il già ricordato Tommaso di Simone; infine è ricordato pure un « massaro a la salvarobba », che è noto anche a Susech.

(¹⁵⁵) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXXII, cit., ff. 32r-37r (= 47).

(¹⁵⁶) Vedi la « giusta tassa de' prezzi de' medicinali riformata (...) da osservarsi da tutti gli speziali », da cui si arguisce che tali elenchi dovevano esser correnti, in *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta Legationis Urbini*, Pisauri 1696, pp. 178-179.

palazzo, realizza le cosiddette « operae artificiales », ed è diverso nella sostanza dal lavoro degli altri familiari. Proprio per queste caratteristiche le « operae » del barbiere e dello « spetiale » sono collocate nell'« ordo » familiare con qualche difficoltà, che si rivela nel momento più delicato del rapporto che si vorrebbe istituire, allorquando il titolare dell'ufficio deve essere retribuito.

Le opere richieste rispondono ad esigenze funzionali ed organizzative della « domus » signorile. Giudicate essenziali, costituiscono un « officium », nel tentativo non riuscito di codificare nell'« ordo » con una disciplina uniforme situazioni di fatto e di diritto del tutto diverse. Non è certo attraverso una disposizione dell'« ordo » che un lavoro, o meglio un'arte, o un mestiere, per l'esercizio del quale è necessario il possesso di conoscenze tecniche o abilità particolari, può esser equiparato alle mansioni domestiche degli altri familiari.

8. Il rapporto di lavoro per gli « ufficiali principali » è basato sulla fiducia del signore. Per tutti gli altri familiari è un rapporto duraturo, nel quale tutto è predisposto affinché il prestatore d'opere migliori continuamente se stesso; anzi una delle finalità perseguite dall'« Ordine et officij » è proprio quella di perfezionare il comportamento del familiare.

Il signore, il « maestro de casa » e lo « scalcho » hanno la « diligente cura che li ordini sieno observati » ⁽¹⁵⁷⁾, presiedendo allo svolgimento delle singole mansioni affidate ai familiari. Il programma è che nella famiglia regnino l'accordo ⁽¹⁵⁸⁾, l'obbedienza ⁽¹⁵⁹⁾.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. I, cit., f. 1r (= 1).

⁽¹⁵⁸⁾ L'accordo, nell'*Ordine et officij*, è inteso come mancanza di conflittualità tra i familiari cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI cit., ff. 30r-30v (= 39).

⁽¹⁵⁹⁾ In tema di rapporti di subordinazione Baldo (*op. cit.*, f. 21ra-21rb, nu. 2-4) osserva che l'obbedienza « in faciendo proprie consistit (...), sed in non faciendo non consistit proprie actus obedientiae, sed magis cuiusdam reverentiae ». Per restare poi nelle tradizioni e consuetudini urbinati richiamerei la testimonianza di Vespasiano da

Ho parlato di rapporto stabile, perché « de la (...) famiglia niuno è da licenziare senza grave delicto », e « le casone de cacciarli et non retenere sonno: giontatori, ladri, beccharini et bestemmiatori de Dio » (¹⁶⁰).

Le giuste cause per un licenziamento immediato dunque non sono molte e sono sempre la violazione di quei comportamenti valutati come doti morali, che l'« ordo » impone e sviluppa nel familiare.

Sopra questi comportamenti che ho qualificato cortesi, gli ufficiali maggiori — « maestro de casa », « scalcho del Signore », « de la famiglia », « de' foristhieri », « cameriere maggiore » — come ho detto, hanno il dovere « de stare atenti », e perciò di esercitare una continua sorveglianza (¹⁶¹).

L'« Ordine et officij » conosce « lo imperio del maestro de casa o scalcho » (¹⁶²), ma rappresenta la funzione di sorveglianza degli ufficiali maggiori utilizzando il modello estremamente semplice della « bona scola »:

Et perché non è inconveniente che da una bona scola ne escha qualche smemorato et disutile, che quanto stesse in lui haveria a vituperare el resto, sia spetial cura del maestro de casa, del scalcho, de li altri doi scalchi, del cameriero maggiore et de qualunque altro che havesse cura de la persona et del

Bisticci (*op. cit.*, p. 365), il quale racconta come Federico da Montefeltro « orò elegantissimamente come era sua usanza, mostrando quale pericolo si metevano, non vi essendo l'ubidienza » in battaglia.

(¹⁶⁰) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., f. 30r-30v (= 39). Nell'*Istruzione*, cit., cap. XLI cit., f. 26r, è invece possibile leggere il seguente testo, che non è perfettamente parallelo: « ...dalla quale famiglia niuno è da accomiatare senza grave (*canc.* vergogna) cagione, né così da ricevere senza optimo examine et consulto, facendo conto non come strani, ma come coniunti de haverli; poi volendo fare il Signore l'honor suo, a mantenerli et condurli a fine honorato, de farli curare con diligenza nelle malatie... ». Pertanto il passo che disciplina il licenziamento si trova solo nell'*Ordine et officij*.

(¹⁶¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., f. 48r (= 86).

(¹⁶²) Cfr. *Ordine*, cit., cap. I, cit., f. 2v (= 2).

honore del Signore, de stare atenti quando vedessero che uno de casa o per baseza de ingegno o per poco pensiero o per protervia et mala natura, commo seria reportatello et seditioso in casa, beccaletto, giucatore, avaro, ladro et biastemiatore de admonirlo et fare el possibile de remuoverlo et, quando se veda pur che el sia incorreggibile, farlo intendere al Signore che al tucto se lo leve de casa a ciò che 'l non corrompa el resto . . . ⁽¹⁶³⁾.

È un modo di presentare i rapporti tra i titolari degli uffici all'interno della famiglia signorile che è stato ritenuto ricorrente. L'Ermini, per poter affermare che l'« Ordine et officij » è un « manualetto didattico », deve aver inteso in modo estensivo, e a mio avviso troppo ampio, lo schema della « bona scola », che è solo un mezzo efficace per rappresentare la funzione di vigilanza degli ufficiali.

Non credo corretto intendere quale comune denominatore dello schema della « bona scola » l'apprendistato dei paggi, che sembra rispondere ad un'altra funzione nell'« ordo » familiare, tanto che « lo imperio del maestro de casa o scalcho », in materia, subisce forti limitazioni. Nè credo possibile ridurre ad un rapporto maestro/scolaro il periodo di tirocinio, cui sembrano essere sottoposti tutti i familiari e che invece risponde alle forme che assume il rapporto di lavoro ⁽¹⁶⁴⁾.

È vero al contrario che tutti nella famiglia sono tenuti a perfezionarsi nell'esecuzione delle mansioni e nei comportamenti personali, e perciò « a fare tucto con una certa gratia et modesta maniera, per la quale elli ne abbiano più presto a riportare

⁽¹⁶³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., ff. 48v (= 86-88).

⁽¹⁶⁴⁾ Credo che il termine « bona scola » nell'*Ordine et officij*, sia usato in senso banale, come vero e proprio luogo di apprendimento, o meglio come schema per semplificare una funzione di vigilanza. Comunque non nel senso tecnico con cui è noto alle corporazioni altomedievali, ma cfr. P. S. LEICHT, *op. cit.*, pp. 82-85.

benevolentia che invidia »: ed è su questo che gli ufficiali vigilano, come in una « bona scola ».

Si costruisce così, a poco a poco, nella famiglia signorile una disposizione gerarchica degli uffici, che non coincide perfettamente con quella leggibile nella lista di Susech o nelle altre rimaste adespote, dato che risponde a funzioni diverse, non di rappresentazione dell'immagine dell'autorità, ma di effettivo esercizio del potere nell'« ordo » familiare.

È una posizione preminente attribuita agli ufficiali maggiori, chiamati a « rappresentare l'auctorità del Signore » (¹⁶⁵). Pensata e prevista per conseguire risultati, o soltanto per adempiere compiti particolari nel funzionamento della « domus », trova poi giustificazione anche in quelle finalità generali che la famiglia signorile deve assumersi prendendo un assetto definitivo a palazzo, quando ormai, come si è già visto, muta senza troppe difficoltà, in quella forma di organizzazione che è la Corte del Duca d'Urbino.

Ma la Corte è lo strumento di governo del Duca e le finalità generali o compiti essenziali derivatigli dall'« ordo » — tutti si devono « studiare de essere amati », « tucti questi officij vogliono essere cum ordine, cerimonia et reverentia »; tutti devono avere « cura de la persona et del honore del Signore » — sono gli obiettivi che assumono rilevanza anche all'esterno dell'organizzazione, nell'ordinamento giuridico che il governo signorile realizza (¹⁶⁶).

(¹⁶⁵) Si legge in *Ordine*, cit., cap. II cit., f. 2v (= 2), che l'ufficiale maggiore, nel caso è il maestro di casa, « sia ubedito commo è volontà del Signore et secondo ricerca la observantia de li ordini de casa. Et perché ha a rapresentare l'auctorità del Signore, è necessario che 'l sia homo grave de sufficientia et de doctrina, et de costumi optimi et de gran cr(ite)rio, et per la sua integrità temuto et amato ». Il passo non ha esatta corrispondenza nell'*Istruttione*, cit., cap. VIII, cit., f. 6r: « et obbediscano in tutto quello che è la mente et volontà del Signore, secondo li ordini imposti; et perché allo aver a rappresentare l'autorità del Signore è gran cosa, bisogna che sia homo grave di autorità et di sangue et di dotrina et di costumi gravi ».

(¹⁶⁶) In tema di compiti essenziali della pubblica amministrazione, cfr. G. CATALDI, *I singoli obbietti di pubblica amministrazione ed il loro metodo di studio*, in

È a questo punto che il rapporto di lavoro a Corte trascende i modelli privatistici nei quali lo si vorrebbe far nascere, assumendo colori e forme pubblicistiche, sui quali ho già insistito. È a questo punto che il familiare del signore muta i suoi connotati in quelli di funzionario cortigiano.

9. Gli ufficiali maggiori dunque possono provocare sia la rimozione dall'ufficio, sia l'allontanamento del familiare inadatto o incapace. È un compito istituzionale che l'« ordo » attribuisce loro, proprio per adempiere alle riconosciute funzioni di vigilanza. Ma

se pur per negligenza de li superiori, ello havesse durato tanto in casa che per vechieza o debilità del corpo et non potesse exercitare, ello non se potesse licentiar cum honore, a questi tali se vole provvedere o de qualche officietto conveniente a la dapochagine loro et tanto che li possino vivere, se non commo homo da bene, al mancho commo homo da pocho. Et quando per essere multo tristi non sapessero exercitare officij, darli inanze una provisioncella che bastasse solum ad victum et vestitum ⁽¹⁶⁷⁾.

Al contrario un onorato servizio presso la famiglia signorile trova un'inaspettata ricompensa:

Et ad uno che fusse invecchiato in casa et visso virtuosamente, et ritrovandose, senza suo deffecto, in necessità, non se li poria fare tanto et de honore et de facultà che non meritasse più; et seria nota terribila del Signore a fare altramente ⁽¹⁶⁸⁾.

Rivista di diritto pubblico, (1947), I, pp. 119-130, e G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, V, Milano 1959, p. 1 e segg.

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., ff. 67r-68r (= 87).

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. *Ordine*, cap. LXII, cit., f. 68r-68v (= 88).

Non sarà inutile precisare subito che la consuetudine di mantenere nella « domus » persone anziane o che non fossero in grado di provvedere a se stesse, e che in passato avevano esercitato un ufficio familiare, è certamente praticata alla Corte del Duca d'Urbino. Ancora una volta la « felicissima memoria » di Susech offre la possibilità di un riscontro, perché elenca come appartenenti alla famiglia ducale ben quattro « homini vechi » (¹⁶⁹). Direi anzi che la citata testimonianza ricorda che restano nella « domus » signorile anche quei familiari che hanno adempiuto a mansioni e compiti non più utili e quindi non più previsti dall'« ordo », come « quelli che avevano cura del Signor Guidobaldo quando era picholino » (¹⁷⁰).

L'allontanamento del familiare dall'« ordo », il provvedimento più grave, « è da pigliare de chi non fesse bona reuscita ». L'ufficiale maggiore lo propone al Signore — « se lo leve de casa » — dopo che ha provveduto all'ammonizione e alla rimozione, « quando se vede che el sia incoreggibile » (¹⁷¹).

Come ho riferito, però, l'« Ordine et officij » prevedono anche situazioni diverse dall'allontanamento, quando « per negligenza de li superiori » il familiare sia stato mantenuto nel servizio per un tempo non breve, così che non lo si possa « licentiar cum honore ». Il trattamento riservato « a questi da pocho » è particolarmente favorevole ed è un ulteriore elemento qualificante del rapporto di lavoro del familiare, al quale « se vole provvedere o de qualche officietto », oppure « darli (...) una provisioncella ».

(¹⁶⁹) Cfr. Urb. lat. 1204, f. 103v, « ...homini vechi et de governo (...) Giohanbatisto da Mercatello, vechio; Paulo de Petra, vechio; Cesare de Caglie, vechio; el Baylo da Urbino, vechio; do(mina) Domenica, bayla del Duca Guido ». Come ben si vede erano mantenuti a Corte non solo gli uomini, ma anche le donne, che evidentemente ottenevano lo stesso trattamento assistenziale, come persone anziane non più in grado di mantenersi con il proprio lavoro.

(¹⁷⁰) Cfr. Urb. lat. 1104, f. 104r, che poi sono « messer Nicolò da Piobico, Giohanneantonio da Mantua, Pieuruccio suo staffiere, Paulo da Ugobio, Brausse da Urbino ».

(¹⁷¹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., ff. 66v-67v (= 86-87).

La situazione dell'inadatto lasciato nell'ufficio e dell'anziano indigente non consentono un licenziamento che possa avere aspetti punitivi. Chi ha prestato le proprie « operae » nella « domus » signorile non può essere estromesso dall'« ordo » senza ricevere un trattamento tale che lo metta al riparo da future « necessità » (¹⁷²). All'interno dell'ordine familiare è presente una tendenza che assicura e garantisce a colui che lavora forme di tutela e di assistenza, delle quali non sarà inutile ricercare l'origine e la ratio, nonché vedere come si evolvano nell'ordinamento che si stabilisce a Corte.

L'inettitudine acquisita e l'anzianità integrano gli estremi di due situazioni giuridiche solo apparentemente diverse: la prima è caratterizzata dalla « dapochagine » del soggetto, il quale però « per vecchiezza o debilità del corpo et non potesse esercitare »; l'altra tiene conto di « uno che fusse invecchiato in casa et visso virtuosamente et ritrovandose senza suo deffecto in necessità ». In entrambe è comune la condizione di non essere in grado di provvedere a se stessi; in entrambe è rilevante il fatto di aver raggiunto questa condizione ricoprendo un ufficio a palazzo, di aver fatto parte dell'« ordo » familiare per un lungo periodo di tempo dal quale derivano le cause di inabilità.

È il tempo trascorso nell'« officium diurnum » che non consente di allontanare dall'ordine familiare sia l'inadatto, che l'anziano. L'applicazione di speciali provvidenze in loro favore non rientra nel patto o nelle convenzioni, o comunque nel contratto, con cui sono state locate le « operae » (¹⁷³). È invece l'effetto di

(¹⁷²) Intenderei il bisogno, e forse anche la c.d. « faciendi necessitas » del lavoratore e sulla quale vedi G. Rossi, *op. cit.*, p. 72 e segg. e le osservazioni *infra*, p. 381, n. 179.

(¹⁷³) Osserva G. Rossi, nel suo studio cit., p. 21, n. 7, che « motivi sufficienti a giustificare l'inadempimento sono, ad esempio, per gli statuti, la malattia o il *servitium communis* ». La nozione di inadempimento proposta dall'A., nel rapporto di lavoro di diritto intermedio, ha un ampio spettro, perché « qualsiasi forma di sospensione del rapporto » e « non giustificata », ne integra gli estremi. Credo però che una qualsiasi

quella non secondaria circostanza di avere partecipato per un certo tempo all'« ordo » condividendone le finalità generali.

L'« honore » che, nell'uno o nell'altro caso, non potrebbe seguire il licenziamento, non riguarda soltanto il familiare, ma investe anche la persona e quindi l'immagine del signore, che è al vertice dell'« ordo », suo strumento di governo, ma che è anche uno dei fini generali. Ricorderei che « seria nota teterrima del Signore a fare altramente » afferma l'« Ordine et officij »: e non sarà fuor di luogo sottolineare che ciò significa che è vergognosa nota d'infamia allontanare qualcuno dall'« ordo » in queste condizioni.

10. Il rapporto di lavoro nella famiglia signorile, così come è disciplinato nell'« Ordine et officij », non sembra avere un termine stabilito, sembra invece protrarsi indefinitamente nel tempo. Ho parlato di rapporto stabile perché il lavoro del familiare potrebbe aver seguito il regime del rinnovo tacito ⁽¹⁷⁴⁾, tipico — è stato detto — dei contratti relativi a servizi domestici o di famulato ⁽¹⁷⁵⁾. Non ho però elementi per accertare se nella fami-

inabilità a continuare a prestare le proprie opere fosse una giusta causa per un recesso. Il regime esistente nella famiglia signorile prevede, a favore del prestatore d'opere, alcune forme assistenziali non trascurabili, poste a carico del signore, e che non sono agevolmente inquadrabili nella « locatio operarum ». Oltre alla situazione dell'inadatto e dell'anziano, che rappresentano il modello tipico delle suddette forme assistenziali, segnalerei anche, che a palazzo è garantita una assistenza agli infermi, che se sono gravi saranno curati « fora de casa, vicino però (...) et qui fussino attese cum summa diligentia, et de medico et de medicine et de omne altra cosa necessaria a la loro cura, dandoli, quanto ocurrisse qualcuno de casa, aiutante secundo che fusse la quantità de l'infermi ... ». Naturalmente l'assistenza è completa per coloro che stanno « a discrezione » e per il « forastiero » (cfr. *Ordine*, cit., cap. LXI cit., ff. 66r-66v (= 85-86). Queste due ipotesi previste non sembrano riconducibili al regime pattizio esistente tra il familiare e il signore; proporrei invece di considerarli come singoli atti di liberalità del signore.

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi le considerazioni di F. M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano 1948, p. 142.

⁽¹⁷⁵⁾ Cfr. G. ROSSI, *op. cit.*, p. 105, che sostiene, « dato il carattere personale della prestazione », come il rinnovarsi tacitamente protraesse in pratica il contratto per tutta la vita del locatore, « a partire dal momento della primitiva convenzione ».

glia del Duca d'Urbino l'impegno di prestare le proprie « ope-
rae » potesse venire assunto a termine. Anzi le provvidenze de-
scritte e stabilite per l'anziano familiare sembrerebbero dimostrar-
e l'esatto contrario. Inoltre il familiare può essere licenziato solo
per un delitto grave ⁽¹⁷⁶⁾: quando è un componente della fami-
glia, anche se è inadatto a qualsiasi occupazione, deve ricevere,
come si è visto, almeno una provvisioncella.

Le possibilità per il « dominus » di esercitare il recesso unila-
terale sembrano alquanto limitate, e comunque lo stesso licenzia-
mento è concepito più come un allontanamento dall'« ordine de
casa » per indegnità morale, che come una cessazione del rapporto
di lavoro per giusta causa.

D'altra parte è ragionevole che coloro che sono chiamati a far
parte di una organizzazione nella quale si fa « conto di averli poi
non commo servi, ma commo congiunti », pongano in essere un
rapporto di lavoro con caratteristiche particolari.

Il familiare che ricopre un ufficio a palazzo ha una continuità
nel lavoro che non conoscono altri impieghi, nei quali stipulare
un termine è requisito essenziale del contratto di locazione
d'opere ⁽¹⁷⁷⁾. Le mansioni che il familiare svolge prima, e l'ufficio
che è poi chiamato a ricoprire a palazzo, mal sopportano un
frequente avvicendamento, richiedendo una continuità nella per-
sona del titolare. L'esercizio di funzioni pubbliche delegate, o
semplicemente concesse agli antichi familiari, muta i rapporti di
lavoro all'interno della « domus » signorile.

La Corte ha bisogno di funzionari stabili, fedeli e di mestiere,
che finiranno con l'essere subordinati al signore in quanto
vertice dell'« ordo ». Il rapporto di lavoro tende sempre più ad
individuarsi nella relazione che corre tra l'ufficio e il soggetto

⁽¹⁷⁶⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XXVI, cit., f. 30r-30v (= 39), e l'*Istruzione*, cit., cap. XLI, cit. f. 27r, ma vedi *supra*, p. 372.

⁽¹⁷⁷⁾ Sulla stipulazione del termine come « elemento naturale » della « locatio operarum » vedi le considerazioni di G. Rossi, *op. cit.*, pp. 103-107.

preposto a svolgere funzioni tali che, anche se solo sul piano rappresentativo del potere, assumono caratteri pubblici.

Senza voler confondere i caratteri del rapporto che si istaura nella famiglia signorile con quelli che sono i caratteri dell'atto costitutivo, bisognerà anche ricordare — come è stato già avvertito — che la « locatio operarum » del diritto intermedio, non è contenibile entro gli schemi privatistici del rapporto di obbligazione ⁽¹⁷⁸⁾. Il comportamento richiesto a chi abbia locato le proprie opere lo astringe non in forza della convenzione stabilita, ma perché è imposto dalla legge nei suoi contenuti ⁽¹⁷⁹⁾.

Seguendo questo modello, anche prima che i familiari si insediassero a palazzo, il rapporto di lavoro avrebbe trovato la sua disciplina anche in « norme di diritto pubblico, che attribuiscono — dice il Rossi — un colore nuovo al rapporto contrattuale ed insieme lo snaturano » ⁽¹⁸⁰⁾. L'interesse della legislazione statutaria per la « locatio operarum » sembrerebbe dimostrare che le situazioni di fatto mal si adattavano agli schemi romanistici.

⁽¹⁷⁸⁾ Secondo le conclusioni di E. LANCAO, *La locazione d'opera nel diritto romano e nella legislazione statutaria*, Palermo 1900, p. 46, la « locatio operarum » degli statuti è istituto appartenente al diritto pubblico. Più equilibrata è l'opinione di L. ABELLO, nel suo *Trattato della locazione*, III (= *Locazione di opere*), Napoli Torino 1913, p. 3 che ritiene invece che la locazione d'opere sia stata fortemente influenzata da principi coattivi estranei al diritto privato. E però G. ROSSI, *op. cit.*, p. 82 che afferma come la « locatio operarum » del diritto intermedio, soprattutto nel rapporto di subordinazione, non sia più contenibile nella categoria dell'obbligazione.

⁽¹⁷⁹⁾ Nella legislazione statutaria è conosciuto il concetto romanistico della « faciendi necessitas », espresso da Paolo a D.19, 2, 22, 2: « locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem », ma cfr. G. ROSSI, *op. cit.*, pp. 79-84. Naturalmente la « faciendi necessitas » non riguarda solo l'« artifex », ma chiunque ha locato le proprie opere, anche a tempo indeterminato. Ed è proprio in base a questo concetto di « faciendi necessitas », e che la legge pone a carico del lavoratore, che si accentuano i toni del rapporto di subordinazione, uscendo dalla « linea del paradigma privatistico di un comune rapporto di obbligazione ». Direi che la legislazione statutaria prende atto della debolezza della posizione di colui che lavora, obbligandolo a riconoscere la sua « faciendi necessitas », e vincolando così ogni suo comportamento, che è subordinato al « dominus », anche prima della costituzione del rapporto.

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. G. ROSSI, *op. cit.*, p. 83.

Come ho già detto, è soprattutto per quanto riguarda la subordinazione che nel rapporto di lavoro diventa preminente il « dominus » o conduttore: per restare nei termini di un esempio considerato dal Rossi, pesanti sanzioni sono poste a carico di colui che non adempie ⁽¹⁸¹⁾. La circostanza, ancorché molto importante, non sembra sufficiente: la sanzione è solo un mezzo di coercizione, non il fondamento della situazione di preminenza del « dominus » e di soggezione del domestico. Il problema si impone alla nostra attenzione perché il regime personale nel quale si è andato a collocare il domestico libero deve essere sistemato nel modello della « locatio operarum », che non copre le valenze dell'intera situazione. Nel rapporto di lavoro « ad serviendum », contratto tipico del domestico libero, vengono poste in essere situazioni di soggezione che riproducono regimi di semilibertà ⁽¹⁸²⁾. Per l'ordine della famiglia signorile il problema non si

(181) Faceva notare P. F. Gogioso, *Il contratto di lavoro nell'antico diritto ligure*, Albenga 1897, pp. 2-6, che molte norme sulla « locatio operarum », nella legislazione statutaria, sono collocate nel libro « de maleficiis ». Aggiunge poi il Rossi, (*op. cit.*, p. 83, n. 86), dal quale ho mutuato la citazione, che il Gogioso non ha poi valutato il problema « in tutta la sua ampiezza ». La situazione di preminenza del « dominus » si verificherebbe pertanto attraverso una serie di manifestazioni concrete, come il mettersi a disposizione di chi vuole valersi delle loro opere da parte dei lavoratori, la direzione tecnica, l'innammissibilità dell'inadempimento, la cattura e il trattamento del « servus fugitivus », la responsabilità del « dominus », la maggior « fides » riconosciuta al « dominus » in giudizio, situazioni che sono esaminate dettagliatamente in G. Rossi, *op. cit.*, pp. 71-103.

(182) Se le mie ricerche avranno un seguito, credo che sarà opportuno indagare meglio la nozione ed il valore dato dalla dottrina e dalla legislazione statutaria alla « faciendi necessitas », cui già si è fatto cenno (cfr. *supra*, p. 381, n. 179). Il concetto richiamato mi sembra che limiti molto la posizione di colui che promette di prestare le proprie opere, soprattutto nel ricordato contratto « ad serviendum », nel quale la retribuzione in senso tecnico — normalmente è solo il « victum et vestitum » — non esiste neppure. Generalmente il domestico libero viene accolto dal « dominus » in sua domo, habitatione vel statione, seu ad servitia (...) in (...) famulatu per aliquot tempus », soltanto « intuitu misericordiae, pietatis, vel bono zelo », tanto che il « famulus, seu serviens, non possit salarium consequi de eo non fuerit conventum ». Il domestico libero, accettato dunque al solo regime retributivo del « victum et vestitum », non può domandare alcun salario, dato che non è intercorsa nessuna « conventio de salario ». Così almeno gli statuti di Urbino, cfr. *Statuta*, cit., f. 58v, ma la situazione è generale,

pone in questi termini: il titolare dell'ufficio — lo si è detto — è sempre nell'arbitrio del signore, il familiare è subordinato soltanto alla piena facoltà di scelta nei giudizi o nelle opere da parte del signore.

L'« ordo » è stabilito dal signore, ad esso il familiare deve attenersi: « et prima è necessario la diligente cura del signore che li ordini sieno osservati, altramente è perder tempo et spesa vana a pensarce, non che rasonarne o exequire senza essa » ⁽¹⁸³⁾. La situazione di colui che non adempie è assimilata a quella del renitente, in quanto questi oppone resistenza all'autorità, che è la volontà del signore espressa nell'« ordo ». Ne consegue, ma solo per necessità del funzionamento dell'« ordine di casa », che il « renitente sia castigato, asperamente perché cusì è necessario » ⁽¹⁸⁴⁾.

La mancanza di un termine stabilito, o comunque il protrarsi indefinito nel tempo del rapporto di lavoro nell'ordine familiare è un tratto caratterizzante. Si ricorderà a tal proposito che Baldo parlava di « familiares perpetui », offrendo un elemento per individuare dei soggetti che prestano le loro « operae » a tempo indeterminato ⁽¹⁸⁵⁾.

Tornando alla struttura del contratto di locazione d'opere, il termine è considerato un requisito essenziale. Un contratto che stringa un rapporto di lavoro di durata non determinata, pone il locatore, che è poi il familiare, nelle condizioni del servo che è sottoposto in perpetuo al « dominus » ⁽¹⁸⁶⁾.

come si può vedere consultando L. ZACCHIA, *De salario seu operariorum mercede tractatus*, q. 68 (= *Famuli an et quando sit solvendum salarium*), ed. Romae 1659, f. 230, nu. 26 e segg. Il problema quindi non è trascurabile, perché dubito che un tale contratto « ad serviendum » possa, anche oggi, agevolmente inquadrarsi nello schema della « locatio operarum ». La soggezione personale del domestico libero al « dominus » dovrà, in qualche modo, ricondursi anche a questo aspetto.

⁽¹⁸³⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. I, cit. f. 1r (= 1).

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit., f. 4r-4v (= 4).

⁽¹⁸⁵⁾ Cfr. *supra*, p. 364, n. 131.

⁽¹⁸⁶⁾ Secondo G. ROSSI (*op. cit.*, p. 107) « quando gli Statuti non stabiliscono la misura del tempo e cioè un termine determinato nella sua lunghezza, essi tendono

Una teoria assai diffusa, che secondo quanto riferisce Cuiacio sarebbe stata enunciata da Bartolo da Sassoferrato ⁽¹⁸⁷⁾, vuole che la convenzione con la quale si promettono le proprie opere, sia un'« obligatio faciendi ». La concezione sottende qualche problema, perlomeno per il diritto romano classico, ove le « operae » sono concepite come « res », così che ogni obbligazione è da ritenersi di « dare » ⁽¹⁸⁸⁾. Ai fini però della presente ricerca conviene ricordare soltanto che la dottrina moderna sembra essersi attestata sulla concezione attribuita a Bartolo ⁽¹⁸⁹⁾, ma forse anche

nondimeno, con le viste locuzioni indeterminate, ad evitare ogni pericolo di confusione con forme di *locationes in perpetuum*, assai vicine alla condizione servile ». Il problema è noto anche ai glossatori come dimostra il seguente passo tratto dalla *Summa* cit., *De locato et conducto rubrica* (ed. cit., col. 454, nu. 6) di Azzone: « utrum liber homo in libertatis infungi videtur, argumentum. D., De conditionibus et demonstrationibus, I. libertatis infungi videtur, argumentum, D., De conditionibus et demonstrationibus, I. Titio, § ii (D.35, I, 71, 2) ». Ho mutuato il passo da G. ORLANDELLI, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti. Con uno studio su Il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna 1957, p. 24. Per una più efficace lettura del passo della *Summa* azzoniana proporrei di emendare con « infringi », l'« infungi » della edd., anche sulla base della allegazione.

⁽¹⁸⁷⁾ La citazione del Cuiacio, che attribuisce il primato della concezione a Bartolo, è mutuata da P. PESCANI, *op. cit.*, p. 89, n. 31 e deve avere un qualche significato, anche se non mi sembra che il problema fosse del tutto sconosciuto ai glossatori, ma cfr. *supra*, p. 343, n. 70. Seguendo poi le ricerche di G. ORLANDELLI, *op. cit.*, pp. 24-30, già in Azzone, poi in Accursio — che ne accoglie in parte l'opinione nell'apparato ordinario a D.39.1.21.4, gl. *sive*, — « operas suas locare » significherebbe farsi carico di « pacta in faciendi », per la risoluzione dei quali sarebbe necessario una prestazione dell'interesse. Comunque, sempre secondo l'Orlandelli, la « locatio operarum » è sicuramente un'« obligatio in faciendi » per Salatiele. Le conclusioni esposte sono condotte a margine di un caso particolarmente interessante per i maestri bolognesi e per lo Studio, dato che si tratta del « contratto di scrittura », che, a mio avviso, crea qualche difficoltà alla dottrina bolognese, come si può ben vedere leggendo le acute osservazioni dell'Orlandelli. I maestri bolognesi, e in particolare Salatiele, sembrano non accorgersi che colui che è condotto a copiare un'opera come il Decreto, consegna un prodotto finito, non singole prestazioni. I bolognesi, e in particolare Salatiele, collocano il « contratto di scrittura » nell'« instrumentum locationis operarum », mentre invece deve essere sistemato in un contratto quale è la « locatio operis »: in altri termini è lavoro artigianale, ed è quindi anche un altro problema, ma cfr. SALATIELE, *Ars notarie*, a cura di G. ORLANDELLI, II, Milano 1961, p. 277.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. F. M. DE ROBERTIS, *op. cit.*, I, cit., p. 55 e segg. e p. 130.

⁽¹⁸⁹⁾ Vedi L. BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*², I, Milano 1915, p. 20 e segg.

più antica ⁽¹⁹⁰⁾ e che la legislazione statutaria, la quale copre un periodo abbastanza lungo, ritiene la « stipulatio operarum » una « obligatio faciendi » ⁽¹⁹¹⁾.

La concezione riferita è dunque dominante sia presso la dottrina, sia nella legislazione intermedia: a stretto rigore, anche l'« Ordine et officij » e l'« Instruttione » dovrebbero conoscerla, o quanto meno averla per presupposta. Una tale concezione è accertabile solo in via induttiva, anche se deve ritenersi molto probabile. Le testimonianze citate sul punto usano una terminologia molto generica e che, come è naturale, prevede solo l'adempimento o l'esecuzione ⁽¹⁹²⁾.

Tornerei pertanto a considerare la « volontà del Signore », o meglio « la observantia de li ordini de casa », che costituiscono l'« officium diurnum » nella famiglia e richiedono un impegno continuo. Il familiare è astretto ad un comportamento, rigorosamente registrato nell'« ordo », e che è poi il contenuto dell'obbligazione posta a suo carico. È un impegno che richiede anche il perfezionamento continuo di qualità personali e va ben oltre il

⁽¹⁹⁰⁾ Per accertare se la concezione attribuita a Bartolo è più risalente, è opportuno considerare alcune sistemazioni date dai glossatori. La glossa *scilicet ex intervallo* a D.38.1.7 dice che la prestazione d'opera « ex stipulatione oritur condicio certi, si opera est certa (...) alias ex stipulatu (...), cum opera est factum, ergo semper incerta (...) sed certe est quandoque est in dando ». Sembrerebbe pertanto che la « locatio operarum » sia un « obligatio in faciendo » quando ha per oggetto delle « operae incertae ».

⁽¹⁹¹⁾ Secondo le conclusioni di G. Rossi, *op. cit.*, pp. 67-68, la legislazione statutaria concepisce la « locatio operarum », da parte del lavoratore, come l'assunzione di un obbligo di « facere ». Diverso però è da considerare quella disposizione statutaria, che invece prevede un « do ut facias », perché il caso va collocato tra i contratti innominati, come vuole anche la dottrina intermedia, ma vedi quanto dice Pietro da Unzola, che ho già riferito *supra*, p. 362, n. 128.

⁽¹⁹²⁾ Cfr., p.e., *Ordine*, cit., cap. II, cit., f. 1r-lv (= 1), « ... possa facilmente adempire la volontà (...), punto per punto che se exequisca quello che è ordinato ... », e poi ancora cap. XI, f. 15v (= 19), « ... exequire diligentemente, et in tucte le altre cose de casa esserli obediante ».

potere normale di correzione del « dominus » ⁽¹⁹³⁾. Il familiare riceve non solo la mercede stabilita, ma gode anche di alcune prestazioni assistenziali che il normale contratto di lavoro, considerato dalla dottrina e dalla legislazione intermedia, non registra neppure.

L'adempimento delle opere dovute dal familiare è regolato anche nelle forme esteriori, anche nelle maniere con le quali deve essere realizzato. Se si deve quindi giudicare dall'esecuzione direi che siamo in presenza di una « obligatio faciendi », perché è attraverso un « facere » che il familiare realizza quel comportamento cortese, elemento essenziale e qualificante del suo lavoro.

Ma il rapporto con il signore oltrepassa i confini dell'adempimento e si qualifica per una soggezione continua, che impegna il familiare fino a migliorare se stesso. Al contrario la posizione del signore non corrisponde a quella del semplice conduttore, che deve solo una « mercede » in cambio di opere; le provvidenze ritenute accessorie impongono al « dominus » alcuni precisi obblighi, che oltrepassano il momento in cui il familiare cessa di prestare le proprie opere.

Il rapporto del familiare con il signore pone in essere una serie di reciproci impegni che, nella loro globalità, non si collocano agevolmente nella categoria dei rapporti di lavoro. La reciproca dipendenza del familiare e del signore oltrepassa l'« obligatio faciendi » della dottrina e della legislazione intermedia: oggetto del contratto non è un « facere » del familiare contro una « mercede ». Questo è solo un aspetto di un rapporto più complesso, nel quale il familiare si mette a disposizione del signore in modo totale, quasi impegnando la propria persona fisica, in un rapporto che potrebbe apparire anche servile.

(193) Secondo G. Rossi, *op. cit.*, pp. 83-96 il potere di punire sarebbe attribuito al « dominus » sempre ai fini di correzione e sarebbe tipico del contratto di servizio domestico e di garzonato. È assimilato alla patria potestà ed è riconosciuto anche sui lavoratori ordinari.

11. Sulle singolari caratteristiche del rapporto di lavoro del familiare e del signore possono avere esercitato qualche influenza anche situazioni particolari.

Nel caso del Duca d'Urbino non è possibile respingere il peso dell'organizzazione militare che i Montefeltro si tramandano di padre in figlio. È un aspetto che ho già menzionato molto sommariamente, ma che è opportuno considerare perlomeno nei limiti delle tracce leggibili nell'« Ordine et officij ». Sarà però opportuno aggiungere che molti signori sono dediti al mestiere delle armi e dispongono di organizzazioni militari, per cui il caso di Urbino, è molto meno singolare di quanto si possa pensare ⁽¹⁹⁴⁾.

Proprio dalle esigenze che nascono da una organizzazione militare efficiente credo che discendano la cura meticolosa dell'« ordine del governo di cavalli » e bestie da soma, e degli uffici competenti per materia ⁽¹⁹⁵⁾; oppure la presenza nella « domus » signorile « de trombetti e de comunità basse o condutthierotti o de contistabili » ⁽¹⁹⁶⁾, di una « compagnia de pifari », dei « tamburini » ⁽¹⁹⁷⁾, nonché dell'« araldo o persevan-

⁽¹⁹⁴⁾ Sul rapporto tra signore e la sua organizzazione militare cfr. J. LARNER, *Lords of the Romagna*, London 1965, passim e poi M. MALLEY, *op. cit.*, pp. 113-149.

⁽¹⁹⁵⁾ Cfr. *Ordine*, cit., capp. XXVII-XXX, ff. 30v-35v (= 40-46).

⁽¹⁹⁶⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. II, cit., f. 2r (= 3).

⁽¹⁹⁷⁾ La musica nella famiglia signorile svolge un suo ruolo: l'*Ordine* cit., al cap. XLV, « De li cantori et sonatori », f. 50r (= 64-65), organizza quel complesso che costituisce la c.d. « cappella di corte », cioè quel complesso di musicisti, cantori e strumentisti al servizio del signore. Al cap. XLVI, « De li sonatori », f. 50r-50v (= 65), prevede invece quel complesso da « camera », che è costituito da « sonatori (...) eccellenti (...) che cantino sotto voce et cum dolceza (...) et che sapessino sonare liuti et cetere ». Infine al cap. XLVII, « De pifari et sonatori », f. 50v (= 65), sono organizzati gli strumentisti che servono per usi pubblici, marziali e castrensi, come sono i « pifari », il « trombone », i « trombetti », e i « tamburini ». Nell'*Instruttione*, cit. vedi al cap. XVIII, « De sonatori non essere inconveniente in simil casa »: « Qualche sonatore in simil casa si acconfà oltre a trombetti, come è di organj, liuti, tamburini o simil cose, secondo il piacere del Signore ». Il quadro è molto ristretto, per non dire del tutto sommario e anche in questa parte il « manualetto » ed il « trattatello » non corrispondono. — Sia da Susech, sia dall'anonimo sappiamo molte cose: la « memoria

te » (¹⁹⁸). Rispondono poi ad esigenze che non definirei pacifiche, i « giochi militari, commo è giostri, torniamenti et combattere castelli, che sono tucte cose apte al mestiero de l'arme, commo ricerca el bisogno del Signore », oppure la competenza attribuita al « massaro, che ha a tenere tucte le monitioni de la rocha » (¹⁹⁹).

Se poi si estende l'indagine alle due « memorie » — quella redatta da Susech e l'adespota — allora è possibile rintracciare prove dirette, perché lì sono menzionati i « quatro capitani » (²⁰⁰), i « colonnellj de fanteria » (²⁰¹), l'« armagolo » (²⁰²), i « maestri de l'armature bianche » (²⁰³), che possono essere indicati come altrettanti uffici dell'ordine familiare mantenuti in vita anche in tempo di pace.

Un sondaggio intorno ai nomi dei personaggi che hanno fatto parte della famiglia del Duca d'Urbino, condotto senza alcuna pretesa di completezza, e che, ancora una volta, sono noti attraverso le due « memorie », consente di accertare che i ruoli dei

felicissima » riferisce che i trombetti erano sei, invece di quattro, ma ricorda solo un certo Costantino; c'è poi « el tamborino col tamburo d'ariento, alias Brusciaporco ». La lista adespota conosce « messer l'Abate col tamborino e ciufolo », i « sonatori de organj, messer Baldasserra da Camerino, Pierandrea da Ferara », i « cantori de la capella, Don Giohanni fiorentino, Don Perino, Don Luchino de Magio, canterino », nonché « li putti che cantavano », ma cfr. Urb. lat. 1204, f. 101v, 102v 110v, 111r, e per un esteso esame di altre testimonianze vedi C. VITALI, *Musica e musicisti alla corte di Federico III da Montefeltro*, in *Il flauto dolce*, 9 (1983), pp. 3-6.

(¹⁹⁸) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XLVII, cit., f. 50v (= 65).

(¹⁹⁹) Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit. e cap. XXXVIII, cit., ff. 4v-5r (= 6) e f. 46v (= 59).

(²⁰⁰) Cfr. *supra* p. 335, n. 53. Susech conosce Riccio da Casteldurante, che secondo P. A. PALTRONI, *op. cit.*, p. 59, è tra i « fanti » di Federico.

(²⁰¹) Cfr. Urb. lat. 1204, f. 104r; i « colonnellj de fanteria » sono: « Guido Bonaventuri da Urbino, messer Francesco Drago da Mercatello, Alexandro Gambacorti da Pisa », ma cfr. *infra*, n. 204.

(²⁰²) Cfr. Urb. lat. 1204, f. 103v: « Bartholomeo da Ravenna, armagolo, havea cura de tutta la monitione de l'arme che erano in casa, che averiano armate, a uno ponto preso, trecento persone de arme bianche, corazine, piche, ronche, partegianoni, imbracciatori et rotelle ».

(²⁰³) Cfr. Urb. lat. 1204, f. 104r: « maestri de armature bianche [erano] maestro Giorgio milanese, maestro Bernabò milanese; facevano una magna bottega d'arme ».

« cavalieri a sperone d'oro » ⁽²⁰⁴⁾ e dei « gentil'homini » ⁽²⁰⁵⁾ sono ricoperti da alcuni « capi di squadra » o « conductieri » del Duca Federico.

La famiglia signorile dunque si organizza non per svolgere e coordinare solo funzioni domestiche prima e di governo poi, ma anche per svolgere altri compiti, sempre in nome e per conto del signore. Nel caso del Duca d'Urbino poi sembra potersi affermare che la famiglia signorile si trasforma in una organizzazione militare senza opporre eccessiva resistenza ⁽²⁰⁶⁾.

Forse questa fisionomia bifronte della famiglia signorile è da ritenersi costituzionalmente originaria e non viene meno neppure quando si insedia a palazzo, dato che il mestiere delle armi è un « bisogno del Signore » ⁽²⁰⁷⁾. Se il signore è un capitano di ventura — come lo sono tutti i Montefeltro —, ed è con l'esercizio del mestiere delle armi che è stato in grado di guadagnare il potere e di mantenerlo, la famiglia si è costruita come una struttura in grado di svolgere compiti e mansioni in pace e in guerra.

Colui che invece di essere avviato alle armi è preposto ad un ufficio familiare, nell'organizzazione militare è utilizzato o come

⁽²⁰⁴⁾ Tra i « cavalieri a sperone d'oro », sia Susech che l'anonimo, elencano per primo Messer Piero degli Ubaldini, che a quanto riferisce il Paltroni (*op. cit.*, pp. 255-256) è uno dei « capi squadra » di Federico da Montefeltro. Seguono poi Messer Francesco Cagnaccio da Sassatello e messer Francesco Drago da Mercatello, che sono ugualmente suoi « capi squadra » o anche « conductieri », ma cfr. P. A. PALTRONI, *op. cit.*, p. 146, p. 153, 215, 256, Francesco Drago, però è elencato anche tra i colonnelli, cfr. *supra* n. 201. Infine compare messer Filippo da Ugobbio, che è sempre « capo squadra » o « squadrero », cfr. P. A. PALTRONI, *op. cit.*, p. 153 e p. 256.

⁽²⁰⁵⁾ Tra i « gentil'homini », conosciuti sempre attraverso la memoria di Susech e l'adespota, segnalo Francesco da la Carda, « cavaliere et homo d'arme », nonché « capo squadra » di Federico, e Ghihoanni delli Ubaldini, che però è ricordato solo come « cavaliere et homo d'arme », ma cfr. P. A. PALTRONI, *op. cit.*, p. 148, e poi p. 153, 224 e 256.

⁽²⁰⁶⁾ Credo che in conseguenza di questi legami, tra l'organizzazione militare e la famiglia signorile, si debbano ricercare le ragioni per cui, contrariamente alle abitudini più diffuse presso le compagnie di ventura, le milizie del Duca Federico da Montefeltro, durante l'inverno tornavano a casa, in Urbino, cfr. M. MALLEY, *op. cit.*, p. 194.

⁽²⁰⁷⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. III, cit., f. 5v (= 6).

diplomatico, o con incarichi logistici, o altro. A questo proposito merita ricordare ancora quelli che « andassino de fora cum lo Signore », quasi certamente impegnati in campagne militari, perché Federico, a quanto risulta, non è stato lontano da Urbino per altro motivo.

È poi da segnalare che coloro i quali partecipano alle condotte del Duca d'Urbino sono chiamati anche « provvigionati » da Pierantonio Paltroni, definendosi in tal maniera il particolare rapporto che lega la gente d'arme al suo « conductiero » ⁽²⁰⁸⁾.

Per restare nelle tradizioni che appartengono ai Montefeltro, ricorderei che Federico si rivolge ai suoi soldati chiamandoli « frategli mia » ⁽²⁰⁹⁾; che comanda « sotto pena della vita » ⁽²¹⁰⁾; e che il Piccinino, presso il quale ha combattuto il Duca d'Urbino, vuole che ad ogni richiesta i suoi ufficiali siano « obedientissimi » ⁽²¹¹⁾.

A titolo esemplificativo ho ricordato alcune situazioni in cui è posta la gente d'arme appartenente ai Montefeltro: sono situazioni personali di soggezione, probabilmente del tutto normali nel mondo militare ⁽²¹²⁾. È però sicuro che il legame che unisce i cavalieri e i fanti al capitano è di completa soggezione e disponibilità: impegna la persona fisica in una serie di « servitia » che sono graduati « secundum qualitatem personarum » ⁽²¹³⁾.

Ad identiche situazioni di soggezione personale per la disponibilità continua e totale nella famiglia signorile si può essere

⁽²⁰⁸⁾ L'accento alla condizione di « provvigionati » è dato dunque da P. PALTRONI, *op. cit.*, p. 256. Rinvio quindi alle considerazioni già esposte, *supra*, pp. 366-367, n. 142.

⁽²⁰⁹⁾ Cfr. VESPASIANO DA BISTICCI, *op. cit.*, p. 364.

⁽²¹⁰⁾ Cfr. VESPASIANO DA BISTICCI, *op. cit.*, p. 366, e poi a p. 369.

⁽²¹¹⁾ Cfr. F. UCOLINI, *op. cit.*, II, cit., pp. 513-514, doc. nu. 8: « Lettera di Niccolò Piccinino ai suoi ufficiali perché ajutino Guidantonio da Montefeltro del 22 luglio 1435 »: « ... vi comando che, ad omne requisitione del prefato Signore [Guidantonio], dobbiate andare (...) in qualunque parte la Signoria sua comandasse (...) Di ciò siate obedientissimi, perché facendo il contrario non porrete far cosa nella quale potessete più offendere l'animo mio ».

⁽²¹²⁾ Cfr. M. MALLET, *op. cit.*, cap. V, pp. 113-149.

⁽²¹³⁾ Cfr. BALDUS UBALDI, *In sextum*, cit., f. 21vb, nu. 19.

pervenuti anche per la sopravvivenza o la resistenza del regime feudale nel suo aspetto di vincolo gravante sulla persona fisica ⁽²¹⁴⁾. Si può infatti ritenere per certo che gli usi feudali non erano desueti presso i Montefeltro, e che il signore li considerava ancora un valido strumento per legare a sé le persone che collaboravano con lui. Bisognerà infatti leggere attentamente un atto di accomandigia reso da Ugolino da Piagnano ⁽²¹⁵⁾, e da suo fratello, al conte Guidantonio da Montefeltro. Gli accomandati erano stati sollevati da ogni vincolo feudale da papa Martino V; ma entrambi dopo la promessa, assieme al padre loro, che è poi uno dei luogotenenti del signore, pretendono una espressa assicurazione di mantenere il segreto intorno al predetto atto di accomandigia ⁽²¹⁶⁾.

La vicenda ha una qualche importanza, perché restituisce un mondo sommerso, che sembra avere poco interesse per le situazioni legittime derivate al signore dalla recente nomina a Vicario apostolico ⁽²¹⁷⁾. La situazione di fatto sembra mantenere una sua

⁽²¹⁴⁾ Il fenomeno è analogo a quello individuato da E. SESTAN, nelle sue *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in *A.S.I.*, S. VII, II (1925), pp. 207-208: la città avrebbe avuto interesse a servirsi di « persone feudali » provenienti dal contado, mettendo a beneficio quelli che erano dei diritti personali. Infatti coloro che vantavano posizioni notevoli nell'ordinamento feudale, non abdicavano ai loro poteri, ma li esercitavano poi, durante la carica, a beneficio proprio e del Comune.

⁽²¹⁵⁾ Senza alcuna pretesa di identificazione, ricordo che un certo « Ugolinus comes de Planano », familiare di Martino V, il 27 febbraio 1420 è nominato all'« officium » di « castellanus castri S. Angeli de Urbe », ma vedi in A. THEINER, *op. cit.*, III cit., p. 255, doc. nu. 182.

⁽²¹⁶⁾ È un atto complesso di conferma e di ratifica di una situazione giuridica preesistente, cui segue l'accettazione e la promessa di assicurare il segreto. L'atto si perfeziona in luoghi diversi — Piandimeleto, Urbino e poi ancora Urbino — e in tempi successivi — il 27, il 28 e il 29 novembre 1432 —, con tre distinti strumenti. Segnalato da L. MICHELINI TOCCI, *I due manoscritti*, cit., p. 251, che dà anche i registi dei singoli documenti, è conservato nel c.d. « unico registro della cancelleria di Urbino che fortunatamente è arrivato fino a noi e che oggi reca la segnatura Arm. LX, TO.21, dell'Archivio Segreto Vaticano » f. 128r-128v. È esemplato anche nel cod. AA.Arm. E.123. ff.140r-140v, dell'Archivio Segreto Vaticano, che, come asserisce lo stesso Michelini Tocci, è copia del precedente registro.

⁽²¹⁷⁾ Il pontefice Eugenio IV il 20 febbraio 1432, cioè pochi mesi prima dell'atto di accomandigia, aveva ratificato la concessione del Vicariato apostolico a Guidantonio già concesso da papa Martino V, cfr. A. THEINER, *op. cit.*, III cit., pp. 309-310.

rilevanza anche dopo l'emissione della bolla pontificia, e i vincoli e le consuetudini, che garantivano l'assetto di fatto, sono riproposte e rinnovate anche dopo lo scioglimento o il divieto papale. È un mondo che non perde la propria autonomia continuando a seguire le proprie regole, anche quando ha provocato ed ottenuto il riconoscimento dell'autorità centrale. Nella vicenda urbinata le consuetudini feudali sono seguite e riconosciute; sopravvivono anche nelle manifestazioni formali e regolano rapporti personali importanti, anche quando le circostanze richiedano che l'atto di accomandigia sia tenuto segreto.

12. Nell'« Ordine et officij » e nell'« Instruttione » gli obblighi posti a carico del familiare sono genericamente definiti « servitio » ⁽²¹⁸⁾; in questa accezione tali obblighi costituiscono anche il « servitio quotidiano » ⁽²¹⁹⁾, oppure il « servitio ordinario » ⁽²²⁰⁾, che poi corrisponde all'« officium diurnum » della dottrina intermedia. Nel mondo classico « la parola avrebbe fatto inorridire un uomo libero », che avrebbe potuto accettare solo un « officium », ma da diversi secoli, ormai, il termine servizio aveva perduto ogni significato in dipendenza dello « status » di servo ⁽²²¹⁾.

Il « manualetto » e il « trattatello » chiamano servizio tutte le opere che devono essere compiute da chi aiuta il « dominus » nella conduzione della « domus ». I collaboratori del signore poi sono organizzati nella forma della famiglia e le competenze e le mansioni sono distribuite in altrettanti uffici, che qualificano il lavoro del familiare.

⁽²¹⁸⁾ Nell'*Ordine*, cit. è definito come « servitio », p.e., al cap. III, cit., f. 8v (= 6), e al cap. XI, cit., f. 18r (= 14), mentre al cap. XXV, cit., f. 31r (= 36) e poi anche « servitio et governo de casa » oppure « servitij del Signore de casa ».

⁽²¹⁹⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XI, cit., f. 13v (= 17).

⁽²²⁰⁾ Cfr. *Ordine*, cit., cap. XII, cit., f. 17v (= 22).

⁽²²¹⁾ Vedi in M. BLOCH, *La società feudale*, trad. di B. M. CREMONESI, Torino 1980, (*Reprints Einaudi*, 10), p. 176.

Nell'« officium » la dipendenza personale dal « dominus », dal signore, è molto forte, se è vero, come è detto, che tutti i familiari sono sempre nell'arbitrio del signore ⁽²²²⁾. L'obbligazione di « facere », posta a carico del familiare, si manifesta quindi nella piena facoltà del « dominus » di operare sull'organizzazione familiare e di valutare ogni opportunità sulla gestione del servizio.

Il rapporto di dipendenza personale del collaboratore o del domestico del signore dunque si istituisce in forza di una situazione personale, dello « status » di appartenenza all'organizzazione della famiglia signorile.

L'esistenza o meno di una convenzione con cui il familiare avrebbe promesso in locazione le proprie opere al « dominus », risulterebbe così subordinata ad una situazione giuridica personale. E proprio come componente di quel nucleo organizzato, che è la famiglia del signore, il familiare deve adempiere alle prestazioni richieste o fornire così le proprie opere. L'« ordo » familiare lo colloca in un lavoro predeterminato con estrema precisione, attribuendogli una qualifica: dire però che il « dominus » pretende soltanto l'adempimento di quanto è codificato nell'« officium », non basta a rappresentare il rapporto che lega al Signore il suo collaboratore.

La situazione che si instaura per lui, quando diventa parte dell'organizzazione familiare, è di soggezione stabile; e si risolve solo per determinate giuste cause, che poi sono un preciso elenco di delitti. Realizzandosi le fattispecie previste, si è subito allontanati dall'« ordo » familiare, e la risoluzione del rapporto di lavoro ne è un effetto conseguente ⁽²²³⁾.

L'aiutante o il collaboratore del signore, accettando la condizione di familiare, accetta dunque un rapporto stabile, dal quale

⁽²²²⁾ Cfr. *supra*, p. 340.

⁽²²³⁾ Cfr. *supra*, p. 339, n. 63, p. 372 e pp. 378-379.

discendono non solo gli obblighi connessi immediatamente al suo lavoro, ma anche gli obblighi già ricordati, come la « reverentia » e la « curialitas », che, nella « domus » signorile, caratterizzano l'esecuzione delle opere nell'« officium diurnum » con atteggiamenti esteriori ed aspetti culturali gentili e cortesi. Anche il dovere che impone al familiare di migliorare se stesso, al fine di adempiere puntualmente le sue opere, discende dalla situazione in cui egli si colloca entrando nella famiglia signorile.

Pertanto secondo il modello romanistico della « locatio operarum », l'obbligazione, che dovrebbe derivare dall'aver dato le proprie opere in locazione, sarebbe da considerare come subordinata all'aver promesso se stesso e all'essere stato accettato come familiare del signore. È quando il soggetto entra a far parte della famiglia signorile, che deve le prestazioni elencate nell'« officium », ed è nella sua qualità di familiare che dovrebbe essere in grado di locare le proprie opere a colui che è già riconosciuto come « dominus ». Secondo questa costruzione — a mio avviso improbabile —, la promessa di prestare le proprie opere dovrebbe essere accessoria rispetto alla promessa di volersi collocare come familiare. In realtà accettando la situazione di dipendenza personale nella condizione di familiare, chi collabora nella « domus » signorile, accetta necessariamente un rapporto di lavoro stabile e permanente con forme e mansioni prestabilite. Il servizio quotidiano è dunque da elencare come uno degli obblighi derivanti dalla condizione personale di familiare, cioè dalla situazione di assoggettamento e dipendenza promessa o comunque dovuta al signore.

Proprio ad un rapporto di subordinazione derivante dall'appartenere ad una finalizzata organizzazione, si deve riconnettere ogni giustificazione di quelle provvidenze che, impropriamente, ho definito assistenziali. Mi riferisco al trattamento riservato all'anziano e all'incapace, mantenuti in modo tale « che (. . .) possi-

no vivere se non commo homo da bene, al mancho commo homo da pocho » (²²⁴).

È l'altro aspetto del rapporto nel quale si colloca colui che accetta di entrare nella famiglia signorile, perché l'obbligo di provvedere al familiare, anche quando non è in grado di adempiere alla prestazione di « facere » è a carico del signore. Solo un rapporto al quale è riconosciuta una continuità, può rendere ragione di una provvidenza che sopravvive oltre il tempo in cui, chi lavora, presta le proprie opere.

Il signore non può abbandonare il familiare, perché oggetto del rapporto è l'affidamento senza scadenza di un soggetto; e questo va ben oltre il modello di un normale contratto di locazione d'opere, nel quale il termine e la mercede sono stati ritenuti requisiti essenziali. Presupporre una scadenza nel lavoro del familiare e fingere una iterazione del contratto di locazione d'opere, anche se può sembrare conseguente al modello romanistico, non consente di offrire soddisfacenti giustificazioni per coprire l'ampia valenza che ha l'intera situazione giuridica del familiare e del signore.

Il trattamento economico, la cosiddetta mercede, assieme alle altre provvidenze accessorie come p.e., il « victum et vestitum », è dovuto non tanto in ragione del lavoro svolto, ma in conseguenza della stabilità del rapporto che si instaura tra il familiare e il suo signore. Coloro che sono esclusi dal trattamento economico, « chi sta senza salario et a discretione » (²²⁵), coloro che sono accettati nell'organizzazione solo per essere preparati al futuro mestiere, oppure sono soltanto tollerati, non instaurano infatti un rapporto dal quale possano sorgere obblighi a carico del signore. Nei confronti dei paggi che accoglie nella « domus », il « dominus » non ha altri doveri se non quelli di far loro « acquistare

(²²⁴) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXII, cit., f. 66v (= 87).

(²²⁵) Cfr. *Ordine*, cit., cap. LXI, cit., f. 66v (= 86).

gratia et a ciò che diventino homini » (²²⁶). Per quelli poi che sono solo tollerati, non è riconosciuta stabilità alcuna, perché restano « a discretione » del signore, in un regime del tutto grazioso, dove è rilevante soltanto la precarietà del rapporto. A loro non è riconosciuta neppure la possibilità di assoggettarsi al signore, istituendo così un rapporto continuo.

I doveri posti a carico del signore dunque preesistono al contratto di lavoro del familiare, perché derivano dalla situazione di preminenza personale del « dominus », dalla sua posizione di vertice in quell'organizzazione di governo che è l'« ordo » familiare. Il rapporto che il familiare instaura con il signore è da ritenersi un rapporto di servizio con modalità prefissate già nell'« ordo »: rispetto a questo rapporto la situazione di preminenza del signore è rilevante e dà piena ragione dei doveri che gli sono posti a carico, doveri che esistono già prima che possa essere intervenuta qualsiasi probabile convenzione o probabile accordo con il familiare.

(²²⁶) Cfr. *Ordine*, cit., cap. XVII, cit., f. 19v (= 25).